

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 17 del 26-04-2023

Supplemento n. 86

mercoledì, 26 aprile 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	14
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	15
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 13 aprile 2023, n. 7332 - certificato il 14 aprile 2023	
R.D. n. 1775/33 - concessione derivazione acqua mediante un pozzo nel Comune di Licciana Nardi (MS) loc. Piano di Quercia, ad uso produzione di beni e servizi (prat. SIDIT n. 1991/2022 C.L. n. PC 1479/76-73).	
.....	15
DECRETO 13 aprile 2023, n. 7333 - certificato il 14 aprile 2023	
R.D. n. 1775/33 - concessione di derivazione acqua mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) loc. Nazzano, ad uso produzione di beni e servizi (prat. SIDIT n. 757/2021 C.L. n. PC 1482/23-273).	
.....	20
DECRETO 13 aprile 2023, n. 7335	
R.D. 523/1904 L. 37/1994 Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 L.R. 50/2021 Pratica idraulica n. 3575 - SIDIT n. 1586/2023. Concessione idraulica in sanatoria relativa alla regolarizzazione di nove scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi dacqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Molazzana (LU).	
.....	25
DECRETO 13 aprile 2023, n. 7337 - certificato il 14 aprile 2023	
R.D. n. 1775/33 - concessione di derivazione acqua mediante un pozzo nel Comune di Montignoso (MS) località San Cristoforo, ad uso agricolo (prat. SIDIT n. 3923/2021 C.L. n. PC 1468/57-35).	
.....	32
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	

<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7339 - certificato il 14 aprile 2023 RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_2535234 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno Via del Corso - Via Torre nel Comune di Montelupo Fiorentino per nuovo tratto di elettrodotto interrato a BT. Pratica SiDIT 2969/2022.</p> <p>.....</p>	37
<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7342 - certificato il 14 aprile 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato rio del Matto, in loc. Olmo AV22726 del Comune di Arezzo per loccupazione temporanea con ponteggio. Pratica SiDIT 1475/2023.</p> <p>.....</p>	44
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7348 - certificato il 14 aprile 2023 Pratica SIDIT n. 103418/2020 Proc. n. 2170/2023 (ex PC 10/2008). T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali dal Fosso Cerretelle, in località Il Pelagone nel comune di Gavorrano (GR). Archiviazione pratica e chiusura del procedimento.</p> <p>.....</p>	50
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p> <p>.....</p>	
<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7351 - certificato il 14 aprile 2023 T.U. 11/12/1933 n. 1775 e Regolamento n. 61/R/2016 Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dai corsi dacqua Fosso del Cerfone e Torrente Singerna nelle Loc. Pantano e Faeta nel Comune di Caprese Michelangelo (AR) per uso idroelettrico assentita con DGRT 6877 del 10/08/1992 - Pratica SIDIT 5712/2020 (Codice locale Rin001_CSU1990_00001). Approvazione del disciplinare di concessione.</p> <p>.....</p>	54
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7352 - certificato il 14 aprile 2023 R.D. n. 1775/33 - rinnovo concessione derivazione acqua mediante pozzo nel Comune di Lucca loc. SS. Annunziata, ad uso civile (prat. Sidit n. 180546/2020 C.L. n. 2477).</p> <p>.....</p>	59
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p> <p>.....</p>	
<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7358 - certificato il 14 aprile 2023 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua nel Comune di Montelupo Fiorentino per lesecuzione di scavi e opere civili in attraversamento finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica. Pratica SiDIT 1175/2023.</p> <p>.....</p>	64

<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7359 - certificato il 14 aprile 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Lumino Nord (MV32002), in loc. Zona industriale Querciola del Comune di Sesto Fiorentino per l'esecuzione di attraversamento con tombino scatolare nell'ambito dei lavori per la realizzazione di super ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato. Pratica SiDIT 1356/2023.</p> <p>.....</p>	70
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7369 - certificato il 14 aprile 2023 R.D. n. 1775/33 - concessione derivazione acqua mediante pozzo nel Comune di Lucca via Dante Alighieri n. 390, ad uso civile (prat. SIDIT n. 196208/2020).</p> <p>.....</p>	76
<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7378 - certificato il 14 aprile 2023 R.D. n. 1775/33 - rettifica parziale del disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/01/2019 e approvato con decreto dirigenziale n. 1120 del 31/01/2019, pratica Sidit n. 1579/2023 C.L. n. DC 979/37-6.</p> <p>.....</p>	81
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7381 - certificato il 14 aprile 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. SantAgostino, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Nuova Fimip srl - Pratica n. 35439 Procedimento SIDIT n. 6241/2022.</p> <p>.....</p>	84
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7384 - certificato il 14 aprile 2023 R.D. 523/1904 L.R. 80/2015 Pratica n. 3771 - SIDIT 1562/2023. Concessione ed Autorizzazione idraulica per taglio di vegetazione arborea pericolante in area golenale del Torrente Lucido di Equi (TN15114) nel tratto adiacente al terreno di proprietà in loc. Molino di Equi Terme nel Comune di Fivizzano (MS).</p> <p>.....</p>	88
<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7385 - certificato il 14 aprile 2023 R.D. n. 1775/33 - rinnovo concessione di derivazione acqua pubblica dalla Falda Litorale Apuana in loc. Marina di Carrara nel Comune di Carrara (MS) ad uso civile, prat. SIDIT n. 408963/2020 C.L. n. PC 893/23-192.</p> <p>.....</p>	94
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	

<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7391 - certificato il 14 aprile 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro dell'Acqua gelata di San Pietro al Terreno , in loc. Via Poggio alla Croce del Comune di Figline e Incisa Valdarno per l'esecuzione di scarico acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 1204/2023.</p> <p>.....</p>	99
<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7393 - certificato il 14 aprile 2023 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, tratto tra Ponte alle Grazie e Pescaia di Santa Rosa Comune nel di Firenze e tratto di fronte a Villa La Massa in loc. Girone nel comune di Fiesole per allestimento spettacoli pirotecnici per l'anno 2023. Pratica SiDIT 1380/2023.</p> <p>.....</p>	106
<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7399 - certificato il 14 aprile 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in loc. Candeli-Ellera del Comune di Bagno a Ripoli per posa in opera ed esercizio di elettrodotto di connessione alla RTN di impianto idroelettrico, servitù di passo. Pratica SiDIT 1310/2023.</p> <p>.....</p>	112
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7422 - certificato il 14 aprile 2023 R.D. n. 1775/33 - concessione derivazione acqua mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) loc. Anderlino, ad uso civile (prat. SIDIT n. 3924/2021 C.L. n. PC 1469/23-269).</p> <p>.....</p>	118
<p>DECRETO 13 aprile 2023, n. 7429 - certificato il 14 aprile 2023 R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 ter, legge n. 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona, per l'approvazione del Piano Operativo per intervento di de-sedimentazione della vasca di carico n. 5, di cui all'art. 114 del D. Lgs 152 del 03/04/2006 e della D.G.R.T. n. 14 del 07/01/2019, relativo all'impianto ad uso idroelettrico sito in loc. Arlia nel Comune di Fivizzano (MS) e approvazione dello stesso.</p> <p>.....</p>	123
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 14 aprile 2023, n. 7439 - certificato il 14 aprile 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua per la realizzazione della ciclo-pista Arno Ponte Buriano a Ponte Romito. Pratica SiDIT 1363/2023.</p> <p>.....</p>	140
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	

<p>DECRETO 14 aprile 2023, n. 7441 - certificato il 17 aprile 2023 R.D. n. 1775/33 - rettifica parziale del disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/01/2019 approvato con decreto dirigenziale n. 1119 del 31/01/2019, pratica Sidit n. 2250/2022 C.L. n. DC 404/69-14.</p>	147
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 14 aprile 2023, n. 7450 - certificato il 17 aprile 2023 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione idraulica per la realizzazione e gestione di un nuovo attraversamento ciclabile sul Torrente Marinella, nell'ambito del progetto del lotto 7, della Superciclabile fra Firenze e Prato, nel comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 4336 (SIDIT: Pratica: 1702/2023).</p>	150
<p>DECRETO 14 aprile 2023, n. 7468 - certificato il 17 aprile 2023 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione idraulica per la realizzazione e gestione di un nuovo attraversamento ciclabile sul Colatore Destro del Torrente Marinella (Fosso MV506632), nell'ambito del progetto del lotto 7, della Superciclabile fra Firenze e Prato, nel comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 4342 (SIDIT: Pratica: 1706/2023).</p>	158
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 14 aprile 2023, n. 7471 - certificato il 17 aprile 2023 R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3682 (SIDIT n. 422/2023). Subentro nella titolarità della concessione di un'area demaniale occupata da un attraversamento e concessione di un'area occupata da uno scarico, entrambe di pertinenza del rio Guapperino (codice TN41195), in località Santa Maria del Giudice, nel comune di Lucca.</p>	166
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 14 aprile 2023, n. 7473 - certificato il 17 aprile 2023 r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 4826/2022-413955/2020; Codice locale n. 930. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Gimignano (SI) località San Pietro - Montecarelli.</p>	173
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 16 aprile 2023, n. 7474 - certificato il 17 aprile 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 33735 Procedimento SIDIT n° 4685/2022.</p>	177

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 14 aprile 2023, n. 7488 - certificato il 17 aprile 2023

R.D. 523/1904, L.R. n. 41/2018. Pratica idraulica n. 2947, Sidit n. 4509/2021. Concessione di un'area demaniale di pertinenza del canale della Fola, in località Pradaccio, nel comune di Villafranca in Lunigiana (MS), occupata con un ponte carrabile.

..... 181

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 14 aprile 2023, n. 7502 - certificato il 17 aprile 2023

RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Friano, Zona Terrafino nel Comune di Empoli per manufatto di scarico acque meteoriche nel Rio di Friano. Pratica SiDIT 775/2023.

..... 188

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 14 aprile 2023, n. 7505 - certificato il 17 aprile 2023

PRATICA SIDIT 1306-2022- CONCESSIONE PER DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA NEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA AD USO PRIVATO DA ACQUE SUPERFICIALI.

..... 194

DECRETO 14 aprile 2023, n. 7510 - certificato il 17 aprile 2023

PRATICA SIDIT 3440-2022- RINNOVO CONCESSIONE PER DERIVAZIONE D'ACQUA SUPERFICIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI MONTALCINO AD USO AGRICOLO.

..... 198

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 14 aprile 2023, n. 7512 - certificato il 17 aprile 2023

R.D. 523/1904, L.37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.3568, SIDIT n.4948/2022. Rinnovo della Concessione (AD 43), rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara, di un'area appartenente al Demanio Idrico dello Stato, in sponda destra del Torrente Aulella, in località Codiponte nel Comune di Casola in Lunigiana (MS), utilizzata come orto.

..... 202

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale

DECRETO 17 aprile 2023, n. 7523 - certificato il 17 aprile 2023

T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Pistoia. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 35103. Pratica SIDIT n. 728/2023.

..... 208

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

<p>DECRETO 14 aprile 2023, n. 7532 - certificato il 17 aprile 2023 Pratica SiDIT n. 1500/2023 (Proc. n. 2312/2023) - Concessione di un attraversamento interrato del fosso dei Ruggini (TS61070), mediante sovrattraversamento del tombino esistente (tip. 11), per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra), in località Cellena nel comune di Semproniano (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.</p>	212
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 17 aprile 2023, n. 7623 - certificato il 18 aprile 2023 L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904. Pratica Sidit n. 980/2023. Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Attraversamento aereo del Botro di Cetinaia di nuovo tratto di vaporedotto nel comune di Monteverdi Marittimo (PI). Richiedente: Enel Green Power Italia S.r.l.</p>	222
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 17 aprile 2023, n. 7629 - certificato il 18 aprile 2023 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 Pratica idraulica n. 2117 - SIDIT n. 148762/2020. Concessione idraulica per l'intervento di riqualificazione e rigenerazione di area demaniale ubicata nell'area golenale in sponda sinistra del T. Bagnone (cod. TN 8187), nel tratto compreso tra il Parco "Tra la Cà" e la confluenza dello stesso nel F. Magra, Loc. Parco Tra la Cà nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS).</p>	232
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 14 aprile 2023, n. 7630 - certificato il 18 aprile 2023 R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3726 (SIDIT n.1610/2023). Diniego allistanza di concessione di una porzione di area demaniale del corso d'acqua con codice TN43360 per scarico di acque reflue dilavanti e archiviazione del procedimento.</p>	240
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 17 aprile 2023, n. 7639 - certificato il 18 aprile 2023 PRATICA SIDIT 880-2022 : CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE NEL COMUNE DI ASCIANO - USO PRIVATO DI ACQUE SUPERFICIALI.</p>	243
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 17 aprile 2023, n. 7676 - certificato il 18 aprile 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Pescia. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 34675. Pratica SIDIT n. 3013/2021.</p>	247
<p>.....</p>	

<p>DECRETO 17 aprile 2023, n. 7678 - certificato il 18 aprile 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 Voltura della concessione di derivazione acqua Richiedente: TINTORIA M.Z.H. INDUSTRY S.R.L. - Pratica n 33829. Proced. SIDIT n. 2627/2023.</p>	251
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 18 aprile 2023, n. 7679 - certificato il 18 aprile 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Monte San Savino (AR), Località San Lorenzo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Proce- dimento/Pratica SiDIT n. 2052/2023-1324/2023 (Codice locale n. CSA2023_00008).</p>	254
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 18 aprile 2023, n. 7684 - certificato il 18 aprile 2023 Pratica SIDIT n. 111599/2020 (ex 4560/2010) T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione preferenziale di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Il Salotto - Pancole nel Comune di Scan- sano (GR), individuato catastalmente al Foglio 100 particella 100, per uso agricolo Richiedente: Societa Agricola Il Salotto S.R.L.</p>	258
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 18 aprile 2023, n. 7696 - certificato il 18 aprile 2023 PRATICA SIDIT 1363-2019- RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA POZZO IN LO- CALITA' TORRE CIVETTE PER USO POTABILE NEL CO- MUNE DI SCARLINO.</p>	262
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 18 aprile 2023, n. 7697 - certificato il 18 aprile 2023 r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 511/2021- 408/2021; Codice locale n. 4433. Concessione di acque sot- terranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Sesto Fiorentino (FI) Località Via T. Edison, 3.</p>	266
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 18 aprile 2023, n. 7711 - certificato il 18 aprile 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Monte San Savino (AR), Località Pog- giolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Proce- dimento/Pratica SiDIT n. 2064/2023-1332/2023 (Codice locale n. CSA2023_00009).</p>	270
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	

<p>DECRETO 14 aprile 2023, n. 7729 - certificato il 18 aprile 2023 R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 Pratica idraulica n. 3743 SIDIT 1604/2023 Concessione idraulica per un attraversamento esistente di condotta acquedottistica del corso dacqua denominato Fosso Erchio (TN19938) nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU).</p>	274
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 19 aprile 2023, n. 7793 - certificato il 19 aprile 2023 Pratica SiDIT n. 1015/2023 - Concessione demaniale per tre attraversamenti aerei con linea elettrica a MT (tip. 1.2), di cui uno del canale Molla (TS56467) e due di un corso dacqua privo di denominazione (TS56120) affluente del fosso San Rocco, in località Zona Poggetti Nuovi nel comune di Grosseto. Concessionario: E-distribuzione S.p.A.</p>	281
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 19 aprile 2023, n. 7807 - certificato il 19 aprile 2023 Pratica SiDIT n. 1274/2023 - Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo, con linea elettrica MT (tip. 11), del corso dacqua denominato Collettore San Rocco (TS53017), in località Bottegone San Rocco nel comune di Grosseto. Concessionario: edistribuzione S.p.A.</p>	292
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 19 aprile 2023, n. 7811 - certificato il 19 aprile 2023 R.D. 523/1904 L. 37/1994 Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 L.R. 50/2021. Pratica idraulica n. 3347 - SIDIT n. 1700/2023. Concessione demaniale tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 per la regolarizzazione di due scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi dacqua del Reticolo Idrografico, siti nel Comune di Stazzema (LU).</p>	302
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore DECRETO 19 aprile 2023, n. 7813 - certificato il 19 aprile 2023 Pratica SIDIT 5316/2022 (codice locale PI316) GCVI - Acque. Rinnovo e cambio titolarità della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Cascina (PI). AUTO-TRASPORTI GRUPPO FRATI SRL.</p>	308
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 19 aprile 2023, n. 7814 - certificato il 19 aprile 2023 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 1483/2023 Procedimento di rilascio di concessione di area demaniale con contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione di protezione spondale e il ripristino della sezione dalveo eroso nel Corso dacqua Botro dei Lagoni identificato con il codice TC8928 (reticolo idrografico L.R. 79/2012) nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI). Proponente: Comune di Castelnuovo di Val di Cecina.</p>	312
<p>.....</p>	

DECRETO 19 aprile 2023, n. 7817 - certificato il 19 aprile 2023 L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904. Pratica Sidit 4117/2022. Autorizzazione allesecuzione delle opere in variante alla Concessione rilasciata con D.D. n. 989 del 23/01/2023 per attraversamento di condotta fognaria del corso dacqua Fossa Chiara nel Comune di Cascina (PI). Procedimento Sidit n. 1598/2023. Richiedente: Acque SpA.	322
---	-----

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 19 aprile 2023, n. 7819 - certificato il 19 aprile 2023 R.D. n. 1775/33 - concessione derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca loc S. Anna, viale Luporini, angolo via Parri, ad uso produzione di beni e servizi (prat. SIDIT n. 8076/2019).	326
---	-----

DECRETO 19 aprile 2023, n. 7840 - certificato il 19 aprile 2023 R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Massa (MS), prat. Sidit n. 785/2022 C.L. n. PC 654/84-8.	331
--	-----

DECRETO 19 aprile 2023, n. 7841 - certificato il 19 aprile 2023 R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3473, pratica SIDIT n.1764/2023 Concessione di aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, occupate da n°2 attraversamenti a raso del Fosso della Borella per accesso al sito estrattivo Cava Borella, nel Comune di Vagli di Sotto (LU).	335
--	-----

DECRETO 19 aprile 2023, n. 7843 - certificato il 19 aprile 2023 R.D. 523/1904, L.R. n. 41/2018. Pratica idraulica n. 3264, Sidit n. 1779/2023. Concessione di unarea demaniale di pertinenza del Fosso del Cane, in località Val di Vaiana, nel comune di Barga (LU), per realizzare un attraversamento.	340
---	-----

DECRETO 19 aprile 2023, n. 7845 - certificato il 19 aprile 2023 R.D. 523/1904 - Legge 37/1994 - Regolamento regionale D.P.G.R. 60/R/2016 L.R. 77/2016 Pratica SIDIT n. 431/2020 - Pratica locale n. 2859 - Diniego alla voltura ed al rilascio di concessione idraulica già classificata A3/140 Massa per uso tombatura fosso per accesso abitazione di proprietà in loc. Mirteto nel Comune di Massa.	347
---	-----

<p>DECRETO 19 aprile 2023, n. 7846 - certificato il 19 aprile 2023 R.D. 523/1904 L. 37/1994 Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3722 - SIDIT n. 1761/2023. Concessione ed autorizzazione idraulica relativa alla regolarizzazione di due attraversamenti in subalveo del Fiume Versilia (cod. TN31351) e adiacente corso tombato (cod. TN30930), oltre realizzazione di nuova condotta in fascia di rispetto, in via delle Cioche, loc. Querceta nel Comune di Seravezza (LU), tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021.</p>	353
<p>DECRETO 19 aprile 2023, n. 7849 - certificato il 19 aprile 2023 RD 523/1904, L.R. 41/2018. Pratica n.3699 (Sidit n.1001/2023). Proroga concessione idraulica di un'area demaniale di pertinenza del fosso Fiumetto, nel comune di Forte dei Marmi (LU), occupata da uno scarico di acque derivanti da impianto well-point.</p>	359
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 19 aprile 2023, n. 7850 - certificato il 19 aprile 2023 L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904_D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica Sidit 3499/2022. Concessione per utilizzo del demanio idrico, con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, per attraversamento con linea elettrica aerea in BT del corso dacqua Fosso Acqua Calda, per la fornitura di energia elettrica ai cantieri edili relativi al Piano di recupero di Villa Serristori, in località Le Porcarecce, nel Comune di Castagneto Carducci (LI). Richiedente: Tenuta Hortense Srl.</p>	363
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 19 aprile 2023, n. 7855 R.D. 523/1904 L.R. 41/2018 L.37/1994 Pratica idraulica n. 3796 - SIDIT 1762/2023 - Concessione idraulica per la posa di condotta fognaria in attraversamento del ponte esistente sul Torrente Turrite Cava (TN29184) sito in via Trattati di Roma in Loc. Fabbriche di Vallico, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU).</p>	375
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 19 aprile 2023, n. 7884 - certificato il 20 aprile 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Prato. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Toscana Coloniale S.r.l - Pratica n. 35124. Pratica SIDIT n. 1381/2022.</p>	395
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	

<p>DECRETO 19 aprile 2023, n. 7885 - certificato il 20 aprile 2023 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 604/2023- 424188/2020; Codice locale n. 4404. Domanda di concessione acque sotterranee di derivazione di acque pubbliche nel Comu- ne di Firenze, Località FORTEZZA DA BASSO da un campo pozzi costituito da n. 2 pozzi. Derivazione P1 e P2.</p>	399
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 19 aprile 2023, n. 7896 - certificato il 20 aprile 2023 R.D. 523/1904 L. 37/1994 L.R. 41/2018 Pratica idraulica n. 3747 - SIDIT n. 1699/2023 . Concessione idraulica per la realizzazione di uno scarico di acque piovane derivanti da piano di lottizzazione nel corso dacqua non denominato (BV5510) in Loc. San Rocco Fraz. Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI).</p>	404
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale DECRETO 19 aprile 2023, n. 7919 - certificato il 20 aprile 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Quarrata. Appro- vazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 35087. Pratica SIDIT n. 238/2022.</p>	412
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 19 aprile 2023, n. 7990 - certificato il 20 aprile 2023 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.3789, SIDIT n. 1790/2023. Concessione di unarea appartenente al Demanio idrico, di pertinenza del corso dacqua denominato Fosso di Ra- valunga, nel sito estrattivo di Cava n.142, in località Ravalunga nel Comune di Carrara (MS), per asportare materiale detritico dal ravaneto.</p>	416
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 20 aprile 2023, n. 8018 - certificato il 20 aprile 2023 Pratica SIDIT n. 109944/2020. Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dellintestataro della concessione, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2118 del 29/07/2015 dalla Provincia di Grosseto per la derivazione di acqua pubblica per uso civile da un pozzo ubicato in Grosseto.</p>	422

SEZIONE

I





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7332 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione derivazione acqua mediante un pozzo nel Comune di Licciana Nardi (MS) loc. Piano di Quercia, ad uso produzione di beni e servizi (prat. SIDIT n. 1991/2022 C.L. n. PC 1479/76-73).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008053

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata dal legale rappresentante di Taverone s.r.l., C.F.: 01436490450, con sede a Aulla (MS) viale Resistenza n. 5, protocollata il 05/05/2022 n. 184428, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua da pozzo esistente ad uso produzione di beni e servizi nel Comune di Licciana Nardi (MS) loc. Piano di Quercia;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che Taverone s.r.l. ha versato in data 03/05/2022 le spese di istruttoria pari ad Euro 175,00, codice IBAN IT8900760102800001031575820 e in ottemperanza di quanto chiesto con nota prot. n. 67802 del 08/02/2023, ha effettuato in data 15/02/2023, i versamenti relativi: al canone anno 2022 di Euro 2.010,70, codice IBAN IT41X0760102800001031581018, al deposito cauzionale di Euro 2.010,70, codice IBAN IT41X0760102800001031581018, al contributo idrografico di Euro 50,27, codice IBAN IT41X0760102800001031581018, ai canoni pregressi anni 2017/2021 per complessivi Euro 12.437,78 (anno 2017: canone Euro 1.877,40 + interessi Euro 84,48 + sanzione Euro 563,22; anno 2018: canone Euro 1.877,40 + interessi Euro 65,71 + sanzione Euro 563,22; anno 2019 canone Euro 1.877,40 + interessi Euro 46,94 + sanzione Euro 563,22; anno 2020 canone Euro 1.877,40 + interessi Euro 28,16 + sanzione Euro 563,22; anno 2021 canone Euro 1.877,40 + interessi Euro 9,39 + sanzione Euro 563,22);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 1991/2022 C.L. n. PC 1479/76-73;

Considerato che il pozzo, oggetto di questa concessione, è stato a suo tempo denunciato ai sensi del D.Lgs n. 275/93;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Taverone s.r.l., C.F.: 01436490450, con sede a Aulla (MS) viale Resistenza n. 5, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo nel Comune di Licciana Nardi (MS) loc. Piano di Quercia, FG 52 Mappale 599, ad uso produzione di beni e servizi, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 250 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima istantanea è fissata in misura non superiore a 0,75 l/s, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,086 l/s ed il volume annuo non potrà superare i 2.700,0 mc/a (prat. SIDIT n. 1991/2022 C.L. n. PC 1479/76-73), con la prescrizione indicata nel dispositivo;

Preso atto che il legale rappresentate di Taverone s.r.l., ha sottoscritto in data 28/02/2023 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 28/02/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 2.010,70 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a Taverone s.r.l., C.F.: 01436490450, con sede a Aulla (MS) viale Resistenza n. 5, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo nel Comune di Licciana

Nardi (MS) loc. Piano di Quercia, FG 52 Mappale 599, ad uso produzione di beni e servizi, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 250 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima istantanea è fissata in misura non superiore a 0,75 l/s, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,086 l/s ed il volume annuo non potrà superare i 2.700,0 mc/a (prat. SIDIT n. 1991/2022 C.L. n. PC 1479/76-73);

2. di prendere atto che il misuratore dei volumi di acqua è stato installato e di prescrivere, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 51/R del 21/04/2015 e ss.mm.ii., la comunicazione al GCTN tramite il portale <https://servizi.toscana.it/formulari/>, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei quantitativi di acqua effettivamente prelevati;
3. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Taverone s.r.l. in data 28/02/2023, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
5. di dare atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 2.010,70 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Licciana Nardi (MS);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

035397cb544a7bf01424db35077e6e4f4c408ef1935b1184c98e10dd750ae0ec



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7333 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione di derivazione acqua mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) loc. Nazzano, ad uso produzione di beni e servizi (prat. SIDIT n. 757/2021 C.L. n. PC 1482/23-273).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008101

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata dal legale rappresentante di Errebi Marmi s.r.l., C.F.: 01267070454, con sede a Carrara (MS) via Brigate Partigiane n. 13, protocollata il 20/06/2022 n. 250297, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua sotterranea in loc. Nazzano nel Comune di Carrara (MS);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che Errebi Marmi s.r.l. ha effettuato i seguenti versamenti:

- in data 18/05/2022 Euro 200,00 spese di istruttoria, codice IBAN IT89O0760102800001031575820,
- in data 28/02/2023 Euro 2.112,55 rateo canone periodo marzo/dicembre 2023, codice IBAN IT41X0760102800001031581018,
- in data 28/02/2023 Euro 2.535,06 deposito cauzionale, codice IBAN IT41X0760102800001031581018,
- in data 28/02/2023 Euro 63,38 contributo idrografico, codice IBAN IT41X0760102800001031581018,

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 757/2021 C.L. n. PC 1482/23-273;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Errebi Marmi s.r.l., C.F.: 01267070454, con sede a Carrara (MS) via Brigate Partigiane n. 13, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) loc. Nazzano, FG 83 Mappale 18, ad uso produzione di beni e servizi, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,63 l/s, corrispondente ad un volume di circa 20.000,0 mc/a (prat. SIDIT n. 757/2021 C.L. n. PC 1482/23-273);

Preso atto che il legale rappresentate di Errebi Marmi s.r.l., ha sottoscritto in data 09/03/2023 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 09/03/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è stato versato il rateo di Euro 2.112,55 del canone anno 2023 (Euro 2.535,06) e pertanto, la Società è in pari fino al 31/12/2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a Errebi Marmi s.r.l., C.F.: 01267070454, con sede a Carrara (MS) via Brigate Partigiane n. 13, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) loc. Nazzano, FG 83 Mappale 18, ad uso produzione di beni e servizi, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,63 l/s, corrispondente ad un volume di circa 20.000,0 mc/a (prat. SIDIT n. 757/2021 C.L. n. PC 1482/23-273);

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Errebi Marmi s.r.l. in data 09/03/2023, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che Errebi Marmi s.r.l. ha effettuato i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è stato versato il rateo di Euro 2.112,55 del canone anno 2023 (Euro 2.535,06) e pertanto, la Società è in pari fino al 31/12/2023;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
d6a65651a1ef44dbd4ce048355866572 added3c180ecc051267e7897d1e0d72f26



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7335 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3575 - SIDIT n. 1586/2023. Concessione idraulica in sanatoria relativa alla regolarizzazione di nove scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Molazzana (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008013

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la DGRT n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e deld.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0407226 del 26/10/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica n. 3575 e pratica SiDIT n. 1586/2023 presentata dall’Ing. Gianfranco Degli’Innocenti, in qualità di Dirigente Servizi Ingegneria della Società GAIA S.p.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), in Via Donizetti 16, tramite il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- scarico n. 604 rif. id n. 30F06SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 605 rif. id n. 30F07SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 606 rif. id n. 30F09SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 607 rif. id n. 30F10SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;

- scarico n. 608 rif. id n. 30F11SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 609 rif. id n. 30F13SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 611 rif. id n. 30F15SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 613 rif. id n. 30F18SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 615 rif. id n. 30F20SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato titolare di incarico di elevata qualificazione con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:

- scarico n. 604 - scarico in cemento con diametro di 30 cm, in destra idraulica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN22397), Loc. Ca' Serafino, nel Comune di Molazzana (LU) - Coord.Gauss Boaga X= 1614724.16, Y= 4882083.24;
- scarico n. 605 - scarico in PVC con diametro di 40 cm, in sinistra idraulica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN23007), Loc. Ca' Matteo, nel Comune di Molazzana (LU) - Coord.Gauss Boaga X= 1614811.39, Y= 4881379.91;
- scarico n. 606 - scarico in PVC con diametro di 20 cm, in destra idraulica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN22258), Loc. Cantobacci, nel Comune di Molazzana (LU) - Coord.Gauss Boaga X= 1614633.49, Y= 4882512.17;
- scarico n. 607 - scarico in PEAD corrugato con diametro di 16 cm, in sinistra idraulica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN22953), Loc. Broglio, nel Comune di Molazzana (LU) - Coord.Gauss Boaga X= 1615237.94, Y= 4881227.77;
- scarico n. 608 - scarico in PVC con diametro di 16 cm, in sinistra idraulica, con recapito nel corso d'acqua denominato Fosso della Borrella (3) (cod. TN23483), Loc. Casella, nel Comune di Molazzana (LU) - Coord.Gauss Boaga X= 1614009.32, Y= 4880557.92;
- scarico n. 609 - scarico in cemento con diametro di 40 cm, in sinistra idraulica, con recapito nel corso d'acqua denominato Fosso Canale di Poccesa (cod. TN23381), nel Comune di Molazzana (LU) - Coord.Gauss Boaga X= 1613691.77, Y= 4880689.69;
- scarico n. 611 - scarico in PVC con diametro di 20 cm, in sinistra idraulica, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN24178), loc. Piritano, nel Comune di Molazzana (LU) - Coord.Gauss Boaga X= 1608543.00, Y= 4879492.03;
- scarico n. 613 - scarico in cemento con diametro di 30 cm in alveo, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN22491), loc. Montaltissimo, nel Comune di Molazzana (LU) - Coord.Gauss Boaga X= 1612841.30, Y= 4882131.49;
- scarico n. 615 - scarico in cemento con diametro di 20 cm, in alveo, con recapito nel corso d'acqua senza nome (cod. TN22687), Loc. Montaltissimo, nel Comune di Molazzana (LU) - Coord. Gauss Boaga X= 1613125.79, Y= 4881719.84;

CONSIDERATO che lo scarico n. 611, rif. id n. 30F15SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019, oggetto di regolarizzazione è afferente ad aree protette, e pertanto prima della realizzazione degli interventi è necessario, ai sensi dell'articolo 52 della L.R. 30/2015, il preventivo rilascio di nulla osta dell'ente competente;

DATO ATTO che con nota PEC prot. 0422473 del 07/11/2022 è stato richiesto al Parco Regionale delle Alpi Apuane e al Settore Tutela della Natura e del Mare il parere di competenza;

PRESO ATTO che in data 01/03/2023 con prot. n. 0110098 la Società richiedente Gaia S.p.A. ha inoltrato la comunicazione del Parco Regionale delle Alpi Apuane dove si rappresenta che lo scarico in oggetto ricade in parte in Area Parco e in parte all'interno dei siti Natura 2000, pertanto è dovuto il nulla osta del Parco e/o la Pronuncia della Valutazione di Incidenza;

RITENUTO, quindi, di prescrivere a Gaia S.p.A., di provvedere per proprio conto all'ottenimento dell'autorizzazione ambientale prevista dalle legge presso la struttura regionale o l'Ente competente in materia per lo scarico oggetto della presente regolarizzazione;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica idraulica n. 3575, pratica SIDIT n. 1586/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla

rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1 del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della L.R.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione (a decorrere dal 01/01/2022) che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel

medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma, per oneri istruttori, di € 75,00 (settantacinque/00) su c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 28/03/2023 ed anche aver assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) con dichiarazione sostitutiva del 24/10/2022 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di dichiarazione sostitutiva del 24/10/2022 con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 28/03/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.927,80 (euro millenovecentoventisette/80) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.927,80 (euro millenovecentoventisette/80) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 963,90 (euro novecentosessantatré/90) a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 780,56 (settecentottanta/56) a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 28/03/2023;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate a firma del tecnico incarico Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla società richiedente GAIA S.p.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), in Via G. Donizetti 16, la Concessione per l'occupazione di:
 - scarico n. 604 rif. id n. 30F06SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 605 rif. id n. 30F07SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 606 rif. id n. 30F09SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 607 rif. id n. 30F10SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;

- scarico n. 608 rif. id n. 30F11SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 609 rif. id n. 30F13SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 611 rif. id n. 30F15SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 613 rif. id n. 30F18SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico n. 615 rif. id n. 30F20SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 1.927,80 (euro millenovecentoventisette/80), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, compreso relativo aggiornamento dell'importo del canone per inflazione programmata del 7,1% per l'annualità 2022 di cui alla D.G.R. 1219/22, e soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali e tecniche individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 5. DI STABILIRE che la società richiedente GAIA S.p.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), in Via G. Donizetti 16, dovrà provvedere a richiedere il nulla osta ambientale del Parco Regionale delle Alpi Apuane, in quanto lo scarico n. 611, rif. id n. 30F15SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019, ricade in parte in Area Parco e all'interno del sito Natura 2000;
 6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 7. DI TRASMETTERE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
 8. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7337 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione di derivazione acqua mediante un pozzo nel Comune di Montignoso (MS) località San Cristoforo, ad uso agricolo (prat. SIDIT n. 3923/2021 C.L. n. PC 1468/57-35).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008115

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata dal titolare dell’Impresa Individuale "Floricoltura Bondielli Stefano", i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, protocollata il 28/09/2021 n. 375604, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca e la concessione acqua sotterranea ad uso agricolo nel Comune di Montignoso;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 20800 del 30/11/2021 con il quale l'I.I. Bondielli Stefano è stata autorizzata ad eseguire lavori di ricerca di acque sotterranee, su terreni in località San Cristoforo nel Comune di Montignoso (MS) contraddistinti al NCT di detto Comune al Foglio 14 Mappale 1594, sulla base del piano di massima a firma Geol. Francesco Ceccarelli presente agli atti della pratica SIDIT n. 3923/2021 (prat. PC 1468/57-35);

Dato atto che in data 23/09/2021 sono state versate le spese di istruttoria pari ad Euro 175,00, codice IBAN IT89O0760102800001031575820; in data 06/03/2023 sono state versati: il rateo canone anno 2022 pari ad Euro 38,78, codice IBAN IT41X0760102800001031581018, il deposito cauzionale pari ad Euro 77,57, codice IBAN IT41X0760102800001031581018 e il contributo idrografico di Euro 40,00 codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 3923/2021 C.L. n. PC 1468/57-35;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a: Floricoltura Bondielli Stefano, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 20800 del 30/11/2021) nel Comune di Montignoso (MS) località San Cristoforo, Foglio 14 Mappale 1594, ad uso agricolo, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,057 l/s per un volume di circa 1.800,0 mc (prat. SIDIT n. 3923/2021 C.L. n. PC 1468/57-35);

Preso atto che il legale rappresentate di Floricoltura Bondielli Stefano, ha sottoscritto in data 14/03/2023 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 14/03/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 77,57 da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: Floricoltura Bondielli Stefano, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 20800 del 30/11/2021) nel Comune di Montignoso (MS) località San Cristoforo, Foglio 14 Mappale 1594, ad uso agricolo, stabilendo la durata della concessione

in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,057 l/s per un volume di circa 1.800,0 mc (prat. SIDIT n. 3923/2021 C.L. n. PC 1468/57-35);

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Floricoltura Bondielli Stefano in data 14/03/2023, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 77,57 da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Montignoso (MS);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
d8476adf0ec99e310a6d3df99b801864fbd18d38f8518477cab03529393d4acd



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7339 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_2535234 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno Via del Corso - Via Torre nel Comune di Montelupo Fiorentino per nuovo tratto di elettrodotto interrato a BT. Pratica SiDIT 2969/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008206

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2969/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 296436 del 26/07/2022 presentata da Balzini Davide in nome e per conto della Società E - DISTRIBUZIONE S.p.A., C.F. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Ombrone, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Malandrini Matteo, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Planimetria CTR scala 1 : 25.000;
- Planimetria generale CTR scala 1: 10.000;
- Planimetria stato attuale e di progetto con sovrapposto catastale scala 1 : 2.000;
- Sezione trasversale stato attuale e progetto scala 1 : 500;
- Planimetria fotogrammetrico scala 1 : 500;
- Particolari costruttivi;
- Documentazione fotografica, con individuazione del tracciato dell'elettrodotto.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno (GID 79924), Via del Corso - Via Torre nel Comune di Montelupo Fiorentino, presso la particella 204 del Foglio 9 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 11891 - AUT. 2535234 - nuovo tratto di elettrodotto interrato a BT , così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4370/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento.

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- il cavo sulla pista ciclabile ai piedi dell'argine dovrà essere posato sul lato opposto all'argine, al limite in mezzzeria;
- il cavo nel tratto tra la pista ciclabile e il vano tecnico a servizio delle paratoie dell'opera di presa della cassa di espansione non potrà essere posato incidendo/scavando l'argine, ma dovrà essere messo appoggiato allo stesso, inserito in una tubazione carrabile e ricoperto di terra. Il cavo dovrà essere posizionato lungo la linea di intersezione tra l'argine parallelo all'Arno e quello ortogonale della cassa di espansione e una volta in sommità proseguire fino all'edificio sempre protetto all'interno di una tubazione ricoperta di terra, senza scavare l'argine;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per

cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa.

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata

sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 22/03/2023.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 224,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 186,67 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 10 (dieci) dodicesimi del canone annuale di € 224,00 riferito al 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 93,33 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società E-DISTRIBUZIONE S.P.A., C.F. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Ombrone, n. 2 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno (GID 79924), Via del Corso - Via Torre nel Comune di Montelupo Fiorentino, presso la particella 204 del Foglio 9 con l'opera n. 11891 - AUT. 2535234 - nuovo tratto di elettrodotto interrato a BT ;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 224,00, secondo quanto riportato al p.to 2.5 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione e matteo.malandrini@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7342 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato rio del Matto, in loc. Olmo AV22726 del Comune di Arezzo per l'occupazione temporanea con ponteggio. Pratica SiDIT 1475/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008227

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 1555 del 27-12-2022 “ Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA l’istanza di Concessione idraulica del demanio idrico acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0154949 del 27-03-2023 a cui è stato attribuito il n. 1475/2023 SiDIT presentata da Scala Virgilio & figli spa, c.f. 00090070517, con sede legale in Comune di Montevarchi(AR), via A.Gramsci, n. 108,

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022; ;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato rio del Matto AV22726, loc. Olmo in Comune di Arezzo, presso la particella 139 del Foglio 59/B per l’occupazione temporanea con ponteggio per i lavori di manutenzione del ponte ferroviario, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l’utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d’acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l’esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell’occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2276/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto trattasi di opera provvisoria che:
 - non altera il buon regime delle acque;

- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 4 mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di 6 mesi, dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e

degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle

prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 6 mesi la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 31 del DPGR 60/R/2016 nelle concessioni brevi, aventi una durata inferiore o pari all'anno, la cauzione non è dovuta;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo marca cartacea identificativo n. 01220718573622

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 112,00 a titolo di canone concessorio, corrispondente a 6 dodicesimi del canone annuale;
- € 56,00 a titolo di imposta pari al 50% del canone versato.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra

elencati;

2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di mesi 6, dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società Scala Virgilio & figli spa, c.f. 00090070517, con sede legale in Comune di Montevarchi (AR), via A.Gramsci, n. 108 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato rio del Matto, AV22726 , loc. Olmo in Comune di Arezzo, presso la particella 139 del Foglio 59/B per l'occupazione temporanea con ponteggio;
4. di stabilire che la concessione ha durata di mesi 6 dalla data del presente atto
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di partecipare per via telematica il presente provvedimento al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7348 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: Oggetto: Pratica SIDIT n. 103418/2020 Proc. n. 2170/2023 (ex PC 10/2008). T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali dal Fosso Cerretelle, in località Il Pelagone nel comune di Gavorrano (GR).
Archiviazione pratica e chiusura del procedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008357

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la L.R. n. 45 del 29.12.2022 “Legge di stabilità per l'anno 2023”.

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici – Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche n. 8109 del 10/03/1961, con il quale veniva concesso il diritto alla ditta Paracciani Giulio (come identificato nell'allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto) ed altri di derivare una portata di 18,00 l/s di acqua dal Fosso Cerretelle in loc. Tenuta Pelagone nel Comune di Gavorrano, per uso agricolo (Pratica PC 437);

VISTO il Decreto n. 2430 del 12/05/1998 rilasciato dalla Regione Toscana alla ditta Il Pelagone Soc. Immobiliare Costruzioni e Gestioni srl (P.iva 00126350537), con il quale veniva rilasciata la voltura ed il rinnovo in sanatoria della concessione per derivare una portata di 18,00 l/s di acqua dal Fosso Cerretelle in loc. Il Pelagone nel Comune di Gavorrano, per uso irriguo, con scadenza 11/05/2008;

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo della Provincia di Grosseto n. 32806 del 10/03/2008 presentata dal Sig. Girelli Luca in qualità di legale rappresentante della Ditta Il Pelagone srl Soc. Immobiliare di Costruzioni e Gestioni (P.iva 00126350537) con sede in Gavorrano loc. Il Pelagone, con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica dal Fosso Cerretelle in loc. Il Pelagone nel Comune di Gavorrano (Pratica PC 10/2008);

VISTA la nota, acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 375999 del 10/10/2019, inviata dalla ditta Il Pelagone srl (P.iva 00126350537) con sede Gavorrano in loc. Il Pelagone, con la quale veniva richiesta la riattivazione dell'istanza presentata alla Provincia di Grosseto con prot. n. 32806 del 10/03/2008 della Ditta Il Pelagone srl Soc. Immobiliare di Costruzioni e Gestioni, relativa alla Pratica PC 10/2008;

VISTA la carente documentazione inviata dalla ditta richiedente anche a seguito di richiesta integrazione da parte dell'ufficio competente inviata con nota prot. n. 387457 del 18/10/2019 e successiva nota prot. n. 404320 del 30/10/2019;

VISTI i successivi solleciti per la trasmissione della documentazione integrativa e la comunicazione di preavviso d'archiviazione trasmessa alla ditta richiedente con nota prot. n. 222377 del 30/05/2022, e che nulla è pervenuto nei termini indicati;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di chiudere il procedimento relativo alla richiesta di rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica dal Fosso Cerretelle in loc. Il Pelagone nel comune di Gavorrano, presentata dalla Ditta Il Pelagone srl Soc. Immobiliare di Costruzioni e Gestioni e successivamente riattivata dalla Ditta Il Pelagone srl ed archiviare le istanze in premessa (Pratica PC 10/2008);

2. la decadenza del diritto di prelievo acqua pubblica previsto dall'art. 73 comma 9 del regolamento regione toscana 61/R/2016;

3. che la Ditta Il Pelagone srl proceda alla rimozione completa delle proprie opere di derivazione presenti in loco, entro 30 giorni dalla data del presente atto;

4. che il richiedente ha l'obbligo del pagamento del canone fino alla data del presente atto;

5. che, gli eventuali canoni non pagati, rimangono in carico a codesta Società;

6. l'Ufficio si riserva di verificare le aree interessate dalla concessione;

7. di trasmettere il presente decreto alla Ditta Il Pelagone srl;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

704d3a601672f39234c1e3af7dbb6871d62883eedc407c39219b558a843d23cb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7351 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: T.U. 11/12/1933 n. 1775 e Regolamento n. 61/R/2016 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dai corsi d'acqua Fosso del Cerfone e Torrente Singerna nelle Loc. Pantano e Faeta nel Comune di Caprese Michelangelo (AR) per uso idroelettrico assentita con DGRT 6877 del 10/08/1992 - Pratica SIDIT 5712/2020 (Codice locale Rin001_CSU1990_00001). Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008371

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e n. 1219 del 02/11/2022 recante "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022 ai sensi dell'art.6, comma 2 della L. R. 28/12/2015 n.80";

RICHIAMATO il Decreto G.R.T. n. 6877 del 10/08/1992 con il quale venne rilasciata alla ditta Marcucci Angiolo (per società da costituire) la concessione di derivazione di acqua pubblica dai corsi d'acqua Fosso del Cerfone e Torrente Singerna nelle Loc. Pantano e Faeta nel Comune di Caprese Michelangelo (AR) per uso idroelettrico per una potenza nominale media di 229,25 kW, subordinatamente alle condizioni e obblighi stabiliti nel disciplinare Rep. 724 sottoscritto in data 24/09/1991 per la durata di anni trenta decorrenti dalla data del decreto di concessione e pertanto con scadenza stabilita al 09/08/2022;

VISTA la domanda presentata in data 07/04/2022 con la quale la Ecologic Energy S.r.l (CF/P.IVA 011193920517) ha chiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sopra richiamata, per una portata massima di 500 l/s e media di 40 l/s di acqua, per produrre con un salto di 134 m la potenza media nominale di 50,8 kW dal Fosso del Cerfone e per una portata massima di 500 l/s e media di 238 l/s di acqua, per produrre con un salto di 5,5 m la potenza media nominale di 12,6 kW dal Torrente Singerna, per uso idroelettrico;

CONSIDERATO che con istanza presentata in data 04/04/2022 e perfezionata in data 29/04/2022 la Ecologic Energy S.r.l. ha presentato al Settore VIA - VAS della Regione Toscana richiesta di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità postuma di cui all'art.19 del D.lgs.152/2006 ed all'art.48 della L.R. 10/2010 in quanto l'impianto idroelettrico esistente di produzione di energia idroelettrica rientra tra quelli di cui all'allegato IV, punto 7. lett. d), alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 12836 del 29/06/2022 del Settore VIA - VAS della Regione Toscana che ha disposto, ai sensi della L.R. n. 10/2010, l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'impianto idroelettrico oggetto di rinnovo di concessione di acque pubbliche, subordinatamente

al rispetto di alcune prescrizioni e raccomandazioni;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Provinciale di Arezzo n. 517 del 13/09/2010, rettificata con D.G.P. n° 673 del 15/11/2010, avente ad oggetto “R.D. 1775/1933 - Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche ed impianti elettrici – Sovracanone spettante agli enti rivieraschi (provincia e comuni) delle derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico con potenza nominale media superiore a 220 kW - Approvazione criteri di riparto”, in applicazione dell’ art. 53 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e dell’ art. 2 della Legge 22/12/1980 n. 925 che prevedono la corresponsione, da parte dei titolari di concessione di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico con potenza nominale media superiore a 220 kW, di un sovracanone annuo a favore dei Comuni rivieraschi e delle relative Province, stabilendo che detto sovracanone venga ripartito tenuto conto delle condizioni economiche degli Enti e dell’entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione;

PRESO ATTO che a seguito dell’istruttoria di rinnovo della concessione in oggetto è stata rimodulata la potenza media nominale dell’impianto idroelettrico ubicato in Loc. Faeta, con una riduzione della stessa a 130,49 kW, di cui 109,99 kW per il Fosso Cerfone (80 l/s di portata media, salto utile 140 m) e di 20,50 kW per il Torrente Singerna (261 l/s di portata media, salto utile 5,5 m), rispetto alla potenza nominale media di 229,25 kW della concessione originaria, risultando quindi la potenza nominale media inferiore a 220 kW e per tale motivo non più soggetta alla corresponsione, ai sensi dell’art. 53 del R.D. 1772/1933, del sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dall’Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell’esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare dal Fosso del Cerfone è fissata in misura non superiore a 500 l/s e media di 80 l/s di acqua, per produrre con un salto di 140 m, la potenza media nominale di 109,99 kW e dal Torrente Singerna per una portata massima di 500 l/s e media di 261 l/s, per produrre con un salto di 5,5 m la potenza media nominale di 20,50 kW. La potenza media nominale complessiva su cui calcolare il canone risulta pari a 130,49 kW;
- il concessionario corrisponderà annualmente, il canone di concessione di derivazione definito per l’anno 2022, a norma della L.R.80/2015 e delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, in € 4.200,69 (*euro quattromiladuecento virgola sessantanove centesimi*) per uso idroelettrico;
- per l’occupazione del demanio idrico per le opere connesse alla derivazione (attraversamento della condotta di adduzione del corso d’acqua Fosso del Cerfone, occupazione per circa 28 mq dell’edificio della centrale idroelettrica) il concessionario corrisponderà annualmente, il canone di concessione di derivazione definito per l’anno 2022 ai sensi della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015 e delle DGRT n. 888 del 07/08/2017 e n. 1219/2022, l’importo di € 642,60 (*euro seicentoquarantadue virgola sessanta centesimi*) nonché l’imposta regionale pari al 50 % dell’importo del canone per l’occupazione del demanio idrico per un importo di € 321,30 (*euro trecentoventuno virgola trenta centesimi*);

CONSIDERATO che la Società richiedente ha versato in data 05/12/2022 l’importo di euro 4.200,69 tramite bonifico su c/c postale intestato a Regione Toscana, codice IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 a titolo di cauzione, ai sensi dell’art. 60 del D.P.G.R. n. 61/R/2016 e D.G.R. n. 1068 del 01/10/2018, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione delle acque e degli obblighi assunti con il presente atto che sarà restituita al termine della concessione senza rinnovo;

CONSIDERATO che per l’occupazione del demanio idrico per le opere connesse alla derivazione (attraversamento della condotta di adduzione del corso d’acqua Fosso del Cerfone, occupazione per circa 28 mq dell’edificio della centrale idroelettrica), la società richiedente ha versato in data 30/09/2022 l’importo di euro 642,60 (*euro seicentoquarantadue virgola sessanta centesimi*) ai sensi della D.P.G.R. n. 60/R/2016 e D.G.R. n. 888 del 07/08/2017, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione per l’occupazione del demanio idrico che sarà restituita al termine della concessione in assenza di richiesta di rinnovo;

VISTA la polizza fidejussoria n. 2023/50/2663074 stipulata in data 13/03/2023 con la Società Reale Mutua Assicurazioni e con scadenza al 10/08/2029, presentata a titolo di cauzione a favore della Regione Toscana, dell’importo di € 13.000,00 (*euro tredicimila*), pari all’importo del computo estimativo per il ripristino dei luoghi comprensivo di spese generali, utile di impresa e IVA, a copertura degli obblighi per la rimozione delle opere e ripristino dei luoghi alla cessazione dell’utenza ai sensi dell’art. 62 del D.P.G.R. 61/R/2016;

DATO ATTO che la richiedente Ecologic Energy Srl nella persona del legale rappresentante Sig. Marcucci Gianluca ha sottoscritto con modalità digitale certificata in data 15/03/2023 il Disciplinare di concessione, conservato agli atti e allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che la Società richiedente ha provveduto in data 05/12/2022 al versamento della somma di euro € 96,00 a titolo di imposta di bollo del presente atto e del disciplinare di concessione allegato al presente atto mediante bonifico su C/C postale intestato a Regione Toscana IBAN IT8900760102800001031575820;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ecologic Energy Srl (CF/P.IVA 011193920517), per la durata di anni sei (6) decorrenti dal 10/08/2022, data di scadenza della precedente concessione e pertanto fino alla data del 10/08/2028, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dai corsi d'acqua Fosso del Cerfone e Torrente Singerna nelle Loc. Pantano e Faeta nel Comune di Caprese Michelangelo (AR) assentita con Decreto G.R.T. n. 6877 del 10/08/1992 sopra richiamato, per uso idroelettrico, per una portata massima di 500 l/s e media di 80 l/s, per produrre con un salto di 140 m la potenza media nominale di 109,99 kW dal Fosso del Cerfone e per una portata massima di 500 l/s e media di 261 l/s, per produrre con un salto di 5,5 m la potenza media nominale di 20,50 kW dal Torrente Singerna, per una potenza nominale media complessiva di 130,49 kW sulla base della quale è calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), sottoscritto con modalità digitale certificata in data 15/03/2023 dal legale rappresentante della società, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che la presente concessione è soggetta agli obblighi derivanti dal Disciplinare di Concessione richiamato ed approvato al precedente punto 2, nonché alle prescrizioni e raccomandazioni già stabilite nel Decreto Dirigenziale n. 12836 del 29/06/2022 del Settore VIA - VAS della Regione Toscana;
4. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022 il canone per la concessione di derivazione d'acqua è stabilito nella misura di € 4.200,69 (*euro quattromiladuecento virgola sessantanove centesimi*);
5. di dichiarare che la derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico in oggetto, risultando di potenza nominale media inferiore a 220 kW, non è più soggetta alla corresponsione del sovracanone annuo a favore dei Comuni rivieraschi e delle relative Province ai sensi dell'art. 53 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e dell'art. 2 della Legge 22/12/1980 n. 925;
6. di dichiarare che ai sensi della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015 e delle DGRT n. 888 del 07/08/2017 (All. A Classificazione Usi demanio idrico: uso 2.2 e 1.1) e n. 1219/2022, il canone per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio idrico è stabilito in € 642,60 (*euro seicentoquarantadue virgola sessanta centesimi*), di cui € 321,30 per l'utilizzo di area ad uso industriale ed € 321,30 per l'attraversamento della condotta del corso d'acqua Torrente Cerfone, oltre a € 321,30 a titolo di imposta regionale pari al 50 % dell'importo del canone per l'occupazione del demanio idrico;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Caprese Michelangelo e alla Provincia di Arezzo;
8. di dare atto, altresì, che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

fec4682c6a1db717996e7f5e50d44293781fe8aa477d57894058ec7679b7d61d



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7352 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - rinnovo concessione derivazione acqua mediante pozzo nel Comune di Lucca loc. SS. Annunziata, ad uso civile (prat. Sidit n. 180546/2020 C.L. n. 2477).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008378

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021 e n. 1219 del 02/11/2022;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza acquisita al protocollo in data 29/09/2022 con il n. 370976, presentata dal legale rappresentante di Salumi Benvenuti s.r.l., C.F.: 00142430461, con sede a Lucca via SS. Annunziata n. 1225/C, con la quale è stato chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica mediante pozzo, ad uso civile nel Comune di Lucca loc. SS. Annunziata, FG 107 Particella 863 (ex 723), di cui al decreto R.T. n. 6543 del 28/12/1995;

Dato atto che in data 29/09/2022 è stato effettuato il versamento delle spese di istruttoria di Euro 100,00 sul conto IBAN IT89O0760102800001031575820;

Visto il decreto R.T. n. 6543 del 28/12/1995 con il quale è stato concesso a Benvenuti Rocco e Benvenuti Renzo s.r.l., C.F.: 00142430461, di emungere dalla falda sotterranea in loc. SS. Annunziata del Comune di Lucca la portata di medi mod. 0,002 (l/s 0,2) di acqua per uso igienico; la concessione è stata accordata per ranni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 04/12/1992, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2788 del 27/12/1994 e verso il pagamento del canone annuo (pratica n. 2477);

Dato atto che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua della concessione di cui al decreto R.T. n. 6543 del 28/12/1995, equivale all'uso civile (in particolare potabile in sostituzione di acquedotto, per servizi igienici e lavaggio macchinari);

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 180546/2020 C.L. n. 2477;

Considerato che la S.R.L. ha cambiato l'originaria denominazione mantenendo il medesimo codice fiscale (C.F.: 00142430461);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento;

Preso atto che il legale rappresentate di Salumi Benvenuti s.r.l., ha sottoscritto in data 28/03/2023 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 28/03/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di concedere a Salumi Benvenuti s.r.l., C.F.: 00142430461, con sede a Lucca via SS. Annunziata n. 1225/C, di derivare acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca loc. SS. Annunziata, FG 107 Particella 863 (ex 723), ad uso civile, rinnovando la concessione di cui al precedente decreto R.T. n. 6543 del 28/12/1995, per ulteriori anni 20, a far data dal 04/12/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s; la portata media su cui calcolare il canone è 0,095 l/s corrispondenti a circa 3.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 180546/2020 C.L. n. 2477);

Dato atto che in data 24/03/2023 è stato effettuato il versamento del deposito cauzionale di Euro 262,34 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);

Dato atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale: quietanza n. 190 del 05/10/1994, di Lire 90.000 versato alla Cassa Depositi e Prestiti;

Ritenuto che il Concessionario debba versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023, il canone di Euro 262,34 (anno 2023);

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a Salumi Benvenuti s.r.l., C.F.: 00142430461, con sede a Lucca via SS. Annunziata n. 1225/C, di derivare acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca loc. SS. Annunziata, FG 107 Particella 863 (ex 723), ad uso civile, rinnovando la concessione di cui al precedente decreto R.T. n. 6543 del 28/12/1995, per ulteriori anni 20, a far data dal 04/12/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 2,0 l/s; la portata media su cui calcolare il canone è 0,095 l/s corrispondenti a circa 3.000,0 mc/a (prat. Sidit n. 180546/2020 C.L. n. 2477);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Salumi Benvenuti s.r.l. in data 28/03/2023, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati effettuati:
 - in data 29/09/2022 il versamento delle spese di istruttoria di Euro 100,00 sul conto IBAN IT89O0760102800001031575820;
 - in data 24/03/2023 il versamento del deposito cauzionale di Euro 262,34 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018);
4. di dare atto che il Concessionario deve versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023, il canone di Euro 262,34 (anno 2023);
5. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale: quietanza n. 190 del 05/10/1994, di Lire 90.000 versato alla Cassa Depositi e Prestiti;
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca (LU);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di trasmettere il presente atto al richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

f2d3425fb7bd43cadcb8987d96bec5281f8a48aae3d823805bb6f3794670ed7c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7358 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua nel Comune di Montelupo Fiorentino per l'esecuzione di scavi e opere civili in attraversamento finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica. Pratica SiDIT 1175/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008220

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1175/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 126770 del 10/03/2023 presentata da Gasparini Marco in nome e per conto della Società Open Fiber S.p.A., C.F. 09320630966, con sede legale nel Comune di Milano, Viale Certosa n. 2 e l'allegata documentazione progettuale, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica;
- CTR scala 1 : 4.000;
- Varie piante in scala 1 : 1.000 e sezioni di adeguate sezioni .

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze dei seguenti corsi d'acqua Rio dei Bottini, Borro di Montecuccoli, Rio di Sammontana, Rio della Pratella, Rio Grande, Rio del Bosco, Torrente Turbone, Rio Nardini, Torrente Pesa, Rio di Schifanoia, Rio di Samminiatello, Rio della Chiusura, Rio della Cava, Rio il Rione, Rio della Cancellalaia, Rio della Ragnaia, Fosso di Brugnano, Fiume Arno, Borro di Forraccia, Rio di Camaioni, Fosso di Brusciaia e altri 12 senza nome nel Comune di Montelupo Fiorentino, per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14540 - Scavi e opere civili in attraversamento finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico dei suddetti corsi d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più

significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1854/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto a pena di decadenza

senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del

Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01211065004260 del 17/02/2023.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A. la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale dei seguenti corsi d'acqua Rio dei Bottini, Borro di Montecuccoli, Rio di Sammontana, Rio della Pratella, Rio Grande, Rio del Bosco, Torrente Turbone, Rio Nardini, Torrente Pesa, Rio di Schifanoia, Rio di Samminiatello, Rio della Chiusura, Rio della Cava, Rio il Rione, Rio della Cancelliaia, Rio della Ragnaia, Fosso di Brugnano, Fiume Arno, Borro di Forraccia, Rio di Camaioni, Fosso di Brusiana e altri 12 senza nome nel Comune di Montelupo Fiorentino per l'esecuzione dell' opera n. 14540 - Scavi e opere civili in attraversamento finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

7. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber.permessi.toscana@pec.openfiber.it e openfiber@pec.openfiber.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7359 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Lumino Nord (MV32002), in loc. Zona industriale Querciola del Comune di Sesto Fiorentino per l'esecuzione di attraversamento con tombino scatolare nell'ambito dei lavori per la realizzazione di super ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato. Pratica SiDIT 1356/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008223

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di Concessione del Demanio idrico n. 9_97, di cui alla pratica SiDIT n. 1356/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 140550 del 20-03-2023 presentata da Carlo Ferrante Carlo in nome e per conto della Città Metropolitana di Firenze, c.f. 80016450480, con sede legale in Comune di Firenze, Via Cavour, n. 1 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Daniele Mingozi, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- A1_PE-STD-2-02-B Planimetria generale lotto 2;
- A2_PE-STR-2-32-B Scatolare fosso del Lumino;
- A3_PE-STR-0-01-A Relazione tecnica generale;
- A4_PE-STR-0-02-A Relazione sui materiali impiegati;
- A6_PE-GTC-2-01-A Relazione geotecnica;
- A7 - A8 - A9_PE-STR-2-31-B Relazione scatolare fosso Lumino;
- A10_PE-STR-2-32-B Scatolare fosso del Lumino;
- A13_PE-GEN-0-91-B Piano di manutenzione delle opere civili dei lotti 1 e 2;
- PE-ESP-2-02-A Piano particellare_lotto 2;
- PE-GEN-0-11-A Corografia;
- PE-PAE-2-01-B Relazione paesaggistica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Lumino Nord (MV32002), loc. Zona industriale Querciola in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 2058 del Foglio 43 per l'esecuzione dell'opera n. 14661 - Attraversamento con tombino scatolare nell'ambito dei lavori per la realizzazione di super ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del

suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2108/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- come comunicato in sede di Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, il passaggio dalla sezione trapezia del Fosso Lumino Nord alla sezione scatolare del tombino dovrà essere graduale; il progetto esecutivo delle opere strutturali dovrà essere depositato al Settore Sismica della Regione Toscana mediante il portale Portos; il gestore dell'infrastruttura dovrà richiedere Concessione Demaniale per il manufatto di scarico del realizzando fosso di guardia nel Canale Lumino Nord;
- a fine lavori dovranno essere trasmessi gli elaborati as build;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni

temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è

dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 comma 4bis) del Regolamento 60/R/2016 Nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che ai sensi dell'art. 33 comma 2) lett.a) del Regolamento 60/R/2016 gli Enti Pubblici territoriali sono esonerati dal pagamento del canone per le attività comportanti transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d'acqua quali i corridoi ambientali, le ciclo vie e i sentieri pedonali

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Città Metropolitana di Firenze, c.f. 80016450480, con sede legale in Comune di Firenze, Via Vavour, n. 1 la Concessione Demaniale n. 9_97 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Lumino Nord (MV32002), loc. Zona industriale Querciola in Comune di Sesto Fiorentino, presso la particella 2058 del Foglio 43 con l'opera n. 14661 - Attraversamento con tombino scatolare nell'ambito dei lavori per la realizzazione di super ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione non è dovuto, secondo quanto riportato all'art. 33 comma 2) lett.a) del Regolamento 60/R/2016;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it e ensersrl-ra@legalmail.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7369 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione derivazione acqua mediante pozzo nel Comune di Lucca via Dante Alighieri n. 390, ad uso civile (prat. SIDIT n. 196208/2020).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008377

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021 e n. 1219 del 02/11/2022;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata dal legale rappresentante di Costante Martinelli s.p.a., C.F.: 00415390467, con sede a Lucca via Dante Alighieri n. 390, protocollata il 19/11/2020 n. 403047, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca e la concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso civile (antincendio), mediante la realizzazione di un pozzo su terreno di proprietà, nel Comune di Lucca loc. Arancio, via D. Alighieri, 390, FG 133 Mappale 667;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 4210 del 17/03/2021 con il quale Costante Martinelli S.p.A., è stato autorizzato ad eseguire lavori di ricerca di acque sotterranee, su terreni in disponibilità posti in Loc Arancio via Dante Alighieri n. 390 nel Comune di Lucca (LU), contraddistinti al NCT di detto Comune al Foglio 133 Mappale 667 sulla base del piano di massima a firma Geol. Silvia Interdonato presente agli atti della pratica Sidit n. 196208/2020;

Dato atto che la Società ha provveduto al versamento di Euro 16,00 in data 19/11/2020 per il bollo virtuale e al versamento di Euro 175,00 in data 04/03/2021 per le spese di istruttoria; ha versato inoltre in data 24/03/2023, il deposito cauzionale di Euro 241,19 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018), il contributo idrografico di Euro 40,00 (conto IBAN IT41X0760102800001031581018) ed il rateo canone anno 2023 di Euro 200,99 mesi marzo/dicembre);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 196208/2020;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Costante Martinelli s.p.a., C.F.: 00415390467, con sede a Lucca via Dante Alighieri n. 390, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 4210 del 17/03/2021), nel Comune di Lucca via Dante Alighieri n. 390, FG 133 Particella 667, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 4.334,0 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 2,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 30,0 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,0009513 l/s (prat. SIDIT n. 196208/2020);

Preso atto che il legale rappresentate di Costante Martinelli s.p.a., in data 24/03/2023 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 24/03/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che il canone anno 2023 (Euro 200,99) è stato versato in data 24/03/2023 nella misura di 10/12 dell'intero importo di Euro 241,19 risultando in pari fino al 31/12/2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a Costante Martinelli s.p.a., C.F.: 00415390467, con sede a Lucca via Dante Alighieri n. 390, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 4210 del 17/03/2021), nel Comune di Lucca via Dante Alighieri n. 390, FG 133 Particella 667, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 4.334,0 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 2,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 30,0 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,0009513 l/s (prat. SIDIT n. 196208/2020);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Costante Martinelli s.p.a. in data 24/03/2023, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che il canone anno 2023 (Euro 200,99) è stato versato in data 24/03/2023 nella misura di 10/12 dell'intero importo di Euro 241,19 risultando in pari fino al 31/12/2023;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

2eeac6a93ef88b79cb33a1938486bd1c99859edf5fc4e6687e3105af75dbaedd



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7378 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - rettifica parziale del disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/01/2019 e approvato con decreto dirigenziale n. 1120 del 31/01/2019, pratica Sidit n. 1579/2023 C.L. n. DC 979/37-6

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008005

IL DIRIGENTE

Visti il R.D. nr. 1775/1933 e il DPGRT n. 61/R/2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 1120 del 31/01/2019 con il quale è stato concesso a "Consorzio 1 Toscana Nord", con sede a Viareggio via della Migliarina n. 64 – C.F.: 02350460461, ai sensi del T.U. 1775/33 e del R.D. 523/1904, l'utilizzazione di acqua pubblica derivata dal Torrente Griola, affluente destro del Fiume Magra in loc. Groppoli nel Comune di Mulazzo FG 32 Mappale 196, ad uso agricolo e l'uso delle aree demaniali interessate, stabilendo la durata della concessione in 30 (trenta) anni a decorrere dalla data 31/05/2000, per i seguenti quantitativi: - la portata di acqua massima istantanea è fissata in misura non superiore a 11,15 l/s – il prelievo è assentito per 24 ore al giorno nel periodo dal 01/05 al 30/09 di ogni anno, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 4,65 l/s cui corrisponde un volume di circa 146,642,40 mc/anno (prat. n. DC 979/37-6); è stato approvato il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio 1 Toscana Nord presso gli uffici del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa in data 30/01/2019, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica;

Ritenuto di dover rettificare parzialmente, l'art. 2 comma 3 del disciplinare sottoscritto in data 30/01/2019, approvato con decreto dirigenziale n. 1120 del 31/01/2019: è stato inserito che il prelievo viene concesso per il periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno ma, dal momento che trattasi di attività agricola svolta da un consorzio, che deve pertanto soddisfare le esigenze di aziende agricole e privati, che praticano colture aventi molteplici fabbisogni e pertanto si ritiene di dover modificare il disciplinare sostituendo tale intervallo temporale, con le parole "stagione irrigua". Ritenuto altresì fondamentale, inserire tra gli obblighi a cui è soggetto il concessionario, rettificando l'art.4 comma 6 del disciplinare, aggiungendo che il concessionario comunichi all'autorità concedente, la data di inizio e del termine della stagione irrigua.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di rettificare parziale del disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/01/2019 dal legale rappresentante del Consorzio 1 Toscana Nord, con sede a Viareggio via della Migliarina n. 64 – C.F.: 02350460461, approvato con decreto dirigenziale n. 1120 del 31/01/2019, all'art. 2 comma 3 e all'art. 4 comma 6, pratica Sidit n. 1579/2023 C.L. n. DC 979/37-6, così come segue:

- art. 2 comma 3. Il prelievo è assentito per 24 ore al giorno per la stagione irrigua a servizio dei terreni del comprensorio consortile.

- art. 4 comma 6. Il concessionario è obbligato a comunicare all'autorità concedente, la data di inizio e di conclusione della stagione irrigua. E' inoltre obbligato, sempre e comunque, ad accettare sospensioni temporanee o riduzioni della portata derivata nel periodo compreso tra il 01/05 ed il 30/09 di ogni anno, estremi inclusi, previa semplice ed insindacabile comunicazione dell'autorità concedente, per esigenze connesse sia con la pubblica sicurezza ed incolumità, con l'ordine pubblico, l'igiene, la sanità, l'inquinamento e la tutela della fauna ittica o per consentire, nel periodo stagionale di particolare magra, il mantenimento della migliore qualità dei deflussi naturali evitandone quindi l'eccessivo impoverimento,

oltreché permettere l'uso delle acque a favore dell'agricoltura, acquisendo il diritto alla proporzionale riduzione del canone.

2. di confermare tutte le restanti parti del disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/01/2019 approvato con decreto dirigenziale n. 1120 del 31/01/2019;
3. di trasmettere il presente atto a Consorzio 1 Toscana Nord;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7381 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Sant'Agostino, per uso civile. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Nuova Fimip srl - Pratica n. 35439 - Procedimento SIDIT n° 6241/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD007969

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 10/11/2022 presentata alla Regione Toscana, prot. n. 0427724 il richiedente Nuova Fimip srl ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Sant'Agostino, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 224 dalla particella n. 23, per uso civile per una portata media di 0,001 (zerovirgolazerozero) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 241,20, a titolo di cauzione ai

sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente Nuova Fimip srl ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Nuova Fimip srl C.F. 01268030473, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Sant'Agostino, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 224 dalla particella n. 23, per uso civile, per una portata media di 0,001 (zerovirgolazerozero) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2023, il canone è stabilito nella misura di € 180,90;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *35439_Disciplinare*
a23d336c3ac2554c0fcaebc990d012996affe6111c48ade27163868fc0cf0395



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7384 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 Pratica n. 3771 - SIDIT 1562/2023. Concessione ed Autorizzazione idraulica per taglio di vegetazione arborea pericolante in area golenale del Torrente Lucido di Equi (TN15114) nel tratto adiacente al terreno di proprietà in loc. Molino di Equi Terme nel Comune di Fivizzano (MS)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008033

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 101 del 21/12/2016 e ss. mm. ii. con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n.81;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza sia di concessione che di autorizzazione idraulica presentata dal richiedente Sig. Fabrizio Furia come meglio identificato nell’allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per i lavori di taglio di vegetazione arborea pericolante (circa 25 pioppi) in area golenale del Torrente Lucido di Equi (TN15114) nel tratto adiacente al terreno di proprietà in loc. Molina di Equi Terme nel Comune di Fivizzano (MS), acquisita agli atti di questo settore con nota del 31/01/2023 prot.0052837, con la quale è stata trasmessa la documentazione :

- Relazione tecnica ;

- Documentazione fotografica ;
- Cartografia;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

PRESO ATTO che il progetto prevede il taglio di vegetazione arborea pericolante (circa 25 pioppi), senza rimozione delle ceppaie, in area golenale del Torrente Lucido di Equi (TN15114) nel tratto adiacente al terreno di proprietà in loc. Molina di Equi Terme nel Comune di Fivizzano, individuato al NCEU sul Foglio 151 mappale 47 del Comune di Fivizzano (MS) e che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3771 - SIDIT 1562/2023;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato titolare di incarico di elevata qualificazione con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che per la Concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento n. 60/R/2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 91,00 (euro novantuno/00) del 21/02/2023 di cui € 75,00 (euro settantacinque/00) per oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per imposta di bollo sulla domanda tramite versamento su c/ postale 00103 1575 820 intestato alla Regione Toscana;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione dei lavori, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della Concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione, e al servizio di pronto intervento del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- Le piante dovranno essere tagliate senza rimozione delle ceppaie;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro mesi 12 (dodici) dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno entro 15 giorni dalla loro conclusione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo è determinato, per l'uso richiesto (Uso 8.0 – Taglio vegetazione per superfici inferiori a mq 500,00) dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016" in € 56,00 (Euro cinquantasei/00), salvo la rivalutazione secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0151471 del 24/03/2023, è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 56,00 (Euro cinquantasei/00) quale canone dovuto per il taglio in area golenale, versamento di € 28,00 (euro ventotto/00) quale Imposta regionale anno 2023 ed € 16,00 (euro sedici/00) per la marca da bollo per il rilascio del presente atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 27/03/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 56,00 (Euro cinquantasei/00) quale canone dovuto per il taglio in area golenale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 27/03/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 0J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 28,00 (euro ventotto/00) quale Imposta regionale anno 2023;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo n. Ident. 01220542904593 del 01/03/2023;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore del Sig. Sig. Fabrizio Furia come meglio identificato nell'allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione idraulica per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo di un'area del Demanio dello Stato - Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Torrente Lucido di Equi (TN15114) relativamente ai lavori di taglio di vegetazione arborea pericolante (circa 25 pioppi) in area golenale del corso d'acqua di cui sopra nel tratto adiacente al terreno di proprietà in loc. Molina di Equi Terme nel Comune di Fivizzano, individuato al NCEU sul Foglio 151 mappale 47 del Comune di Fivizzano (MS), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati afferenti alla pratica idraulica n. 3771 - SIDIT 1562/2023;
2. DI AUTORIZZARE l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. DI STABILIRE che la presente concessione avrà la durata di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di inizio lavori che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di adozione del presente atto, verso il pagamento del canone demaniale di € 56,00 (cinquantasei/00);
4. DI DARE ATTO che gli effetti della concessione decorrono dalla data di adozione del presente decreto;
5. DI DISPORRE che il concessionario rispetti le prescrizioni individuate in premessa con l'impegno di osservarne ogni condizione, vincolo e prescrizione;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. DI DARE ATTO che il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
8. DI TRASMETTERE il presente atto al concessionario e al tecnico incaricato tramite PEC;
9. SI DARE, ALTRESÌ, ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Dati anagrafici/fiscali richiedente

1ad984c390d4edb654c5b6ebfea6254faed9e54e0065c852f1d5320659a19951



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7385 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - rinnovo concessione di derivazione acqua pubblica dalla Falda Litorale Apuana in loc. Marina di Carrara nel Comune di Carrara (MS) ad uso civile, prat. SIDIT n. 408963/2020 C.L. n. PC 893/23-192.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008079

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l'istanza acquisita al protocollo della Provincia di Massa Carrara in data 15/11/2007 con il n. 36033, presentata dal Sig. Pierluigi Panizza titolare del Bagno Unione di Panizza Pierluigi, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale è stato chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Carrara (MS) loc. Marina (decreto R.T. n. 2801 del 25/05/1999);

Visto il decreto R.T. n. 2801 del 25/05/1999 con il quale era stato concesso a Bagno Unione di Panizza Pierluigi di derivare dalla Falda Litorale Apuana in loc. Marina di Carrara nel Comune di Carrara (MS), la portata di medi mod. 0,001 (l/s 0,1) di acqua per uso igienico e irrigazione aree verdi; la scadenza era stata fissata in anni 10 successivi, continui e decorrenti dalla data del decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 1298 sottoscritto il 09/03/1999 e verso il pagamento del canone annuo (prat. n. PC 893/23-192);

Dato atto che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua della concessione di cui al decreto n. R.T. n. 2801 del 25/05/1999, equivale all'uso civile;

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 408963/2020 C.L. n. PC 893/23-192 e in cui è presente la valutazione ex ante della derivazione, ai sensi della Del. CIP n. 03/2017 (aggiornata con decr. 56 del 18/12/18) del Distretto dell'Appennino Settentrionale:

a) stato ambientale del corpo idrico (tab. 1 dell'all. B al decr. 56 del 18/12/18):

acquifero: corpo idrico della Versilia e Riviera Apuana

classificazione: T1 = CIS in stato quantitativo buono

b) trend piezometrico = in equilibrio

c) intensità dell'impatto del prelievo (tab. 3 dell'all. B al decr. 56 del 18/12/18): dato che $q < 3.000$ mc/a, l'impatto è trascurabile

d) livello di intrusione salina dell'area: IS 1 = intrusione in atto

e) pressioni del prelievo: alte

riportando questi dati nella tab. 4: "livello intrusione salina - pressioni – trend piezometrico" risulta una criticità/livello di tutela: media

f) rischio ambientale (da tab. 12 - Matrice del Rischio)

dalla lettura della matrice del rischio che considera l'impatto del prelievo in funzione della criticità/livello di tutela, risulta che il rischio derivante dal prelievo è BASSO e quindi la concessione può essere rilasciata senza prescrizioni;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento;

Ritenuto di concedere a: Bagno Unione di Panizza Pierluigi, di derivare acqua pubblica dalla Falda Litorale Apuana in loc. Marina di Carrara nel Comune di Carrara (MS), FG 106 Mappale 115, ad uso civile, rinnovando la concessione di cui al precedente decreto R.T. n. 2801 del 25/05/1999 e al disciplinare n. 1298 sottoscritto il 09/03/1999, per ulteriori anni 20, a far data dal 25/05/2009 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,2 l/s; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è di 0,05 l/s pari a circa 1.576,8 mc/a, prat. SIDIT n. 408963/2020 C.L. n. PC 893/23-192, subordinatamente alla prescrizione indicata nel dispositivo;

Considerato che il versamento del deposito cauzionale di Euro 233,40, è stato effettuato in data 22/06/2020 (conto IBAN IT41 X 0760102800001031581018);

Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 90.000 (Euro 46,48): quietanza n. 199 del 10/12/1998, versato alla Cassa Depositi e Prestiti;

Ritenuto che il Concessionario, in pari con i pagamenti dei canoni pregressi fino al 31/12/2022, debba versare, entro la scadenza annuale del 31/12/2023, il canone (anno 2023) di Euro 252,22, salvo conguaglio;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: Bagno Unione di Panizza Pierluigi, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto, di derivare acqua pubblica dalla Falda Litorale Apuana in loc. Marina di Carrara nel Comune di Carrara (MS), FG 106 Mappale 115, ad uso civile, rinnovando la concessione di cui al precedente decreto R.T. n. 2801 del 25/05/1999 e al disciplinare n. 1298 sottoscritto il 09/03/1999, per ulteriori anni 20, a far data dal 25/05/2009 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria); i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,2 l/s; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è di 0,05 l/s pari a circa 1.576,8 mc/a, prat. SIDIT n. 408963/2020 C.L. n. PC 893/23-192, subordinatamente alla seguente prescrizione:
 - deve essere data comunicazione al GCTN tramite il portale <https://servizi.toscana.it/formulari/>, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana n. 51/R del 21/04/2015 e ss.mm.ii., dei quantitativi di acqua effettivamente prelevati;
2. di dare atto che il versamento del deposito cauzionale di Euro 233,40, è stato effettuato in data 22/06/2020 (conto IBAN IT41 X 0760102800001031581018);
3. di dare atto che il Concessionario, in pari con i pagamenti dei canoni pregressi fino al 31/12/2022, deve versare, entro la scadenza annuale del 31/12/2023, il canone (anno 2023) di Euro 252,22, salvo conguaglio;
4. di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 90.000 (Euro 46,48): quietanza n. 199 del 10/12/1998, versato alla Cassa Depositi e Prestiti;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

dati identificativi

3e2fa877dd70ee38e8641548a99519c692d37faba15f917bbd71b02f150f4a4f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7391 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro dell'Acqua gelata di San Pietro al Terreno , in loc. Via Poggio alla Croce del Comune di Figline e Incisa Valdarno per l'esecuzione di scarico acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 1204/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008192

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 1204/2023 presentata dal richiedente Giampaolo Mazzoni, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 129709 del 13-03-2023, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Butti Angelo:

- Relazione tecnica descrittiva;
- Documentazione fotografica;
- Corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori;
- Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000;
- Tavole stato attuale, di progetto e sovrapposto

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro dell'Acqua gelata di San Pietro al Terreno , loc. Via Poggio alla Croce in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 70 del Foglio 9 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14556 - Scarico acque reflue domestiche, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n.

1896/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza

ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà

privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal

concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, è stata assolta tramite modello F23 con codice tributo: 1552 in data 05/04/2023.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 257,00 a titolo di primo canone concessorio riferito al 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 257,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 129,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare, al richiedente Giampaolo Mazzoni, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro dell'Acqua gelata di San Pietro al Terreno, loc. Via Poggio alla Croce in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 70 del Foglio 9 con l'opera n. 14556 - Scarico acque reflue domestiche ;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 257,00, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec angelo.butti@pec.architettifirenze.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

8106d9eb4fd1a09da409d022a68700ebeae646156dd1a213d3dc12bd1b68a723



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7393 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, tratto tra Ponte alle Grazie e Pescaia di Santa Rosa Comune nel di Firenze e tratto di fronte a Villa La Massa in loc. Girone nel comune di Fiesole per allestimento spettacoli pirotecnici per l'anno 2023. Pratica SiDIT 1380/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008208

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico, di cui alla pratica SiDIT n. 1380/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 149537 del 23/03/2023 presentata dal richiedente Soldi Fulvio in nome per conto della Società Pirotecnica Soldi srl, C.F. 01275860516, con sede legale nel Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Via della Fornace n. 38 , e l'allegata la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica con vari elaborati planimetrici contenenti le indicazioni e il posizionamento delle chiatte di sparo dei fuochi d'artificio;
- Elenco e specifiche degli artifici utilizzati.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- attività nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, tratto tra Ponte alle Grazie e Pescaia di Santa Rosa nel Comune di Firenze e tratto di fronte a Villa La Massa in loc. Girone nel Comune di Fiesole, per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14694 - Uso dell'alveo per allestimento spettacoli pirotecnici per l'anno 2023, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette attività rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione delle attività e le relative caratteristiche più significative con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2149/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione delle attività non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione delle attività dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione delle attività dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutte le attività dovranno essere eseguite secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti.
- le attività dovranno essere svolte secondo le modalità riportate negli elaborati esaminati da questo Ufficio;
- al termine delle attività eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le attività che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- le attività dovranno essere svolte in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine delle attività dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle attività indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- delle attività dovranno iniziare entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità fino al 31/12/2023 a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le attività saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore le date delle varie manifestazioni con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro trenta giorni dal termine delle attività, copia della dichiarazione di rispondenza delle attività svolte a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa.

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle attività, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso durante le attività/manifestazioni oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle attività stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvivere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione delle attività in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le attività svolte e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire la durata della concessione fino al 31/12/2023 e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01201453551403 del 23/08/2021.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 336,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 280,00 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 10 (dieci) dodicesimi del canone annuale di € 336,00 riferito al 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 140,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle attività ha validità fino al 31/12/2023, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società Pirotecnica Soldi srl, C.F. 01275860516, con sede legale nel Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Via della Fornace n. 38 la Concessione per l'occupazione di:
 1. porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, tratto tra Ponte alle Grazie e Pescaia di Santa Rosa Comune nel di Firenze e tratto di fronte a Villa La Massa in loc. Girone nel comune di Fiesole con l'opera n. 14694 - Uso dell'alveo per allestimento spettacoli pirotecnici per l'anno 2023;
4. di stabilire che la concessione ha durata fino al 31/12/2023 e che il canone di concessione è pari a € 280,00, secondo quanto riportato al p.to 2.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione delle attività e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 1. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 2. il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec pirotecnicasoldi@boxpec.it .
9. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7399 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in loc. Candeli-Ellera del Comune di Bagno a Ripoli per posa in opera ed esercizio di elettrodotto di connessione alla RTN di impianto idroelettrico, servitù di passo. Pratica SiDIT 1310/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008271

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1310/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0142899 del 20-03-2023 presentata da Rizzi Alberto Augusto in nome e per conto della Società Iniziative Toscane Srl Società di Progetto, c.f. 04121900981, con sede legale in Comune di Breno, Piazza Vittoria, n. 19 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Bellicini Paola, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnico descrittiva
- Tavola stato di progetto

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. Candeli-Ellera in Comune di Bagno a Ripoli, presso la particella acque esente da estimo del Foglio 3 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14858 - posa in opera ed esercizio di elettrodotto di connessione alla RTN di impianto idroelettrico, servitù di passo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2033/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesce a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l' Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01180793650011 del 6/04/2023.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 336,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 252,00 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a $\frac{9}{12}$ del canone annuale di € 336,00 riferito al 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 126,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società Iniziative Toscane Srl Società di Progetto, c.f. 04121900981, con sede legale in Comune di Breno, Piazza Vittoria , n. 19 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, loc. Candeli-Ellera in Comune di Bagno a Ripoli, presso la particella acque esente da estimo del Foglio 3 con l'opera n. 14858 - posa in opera ed esercizio di elettrodotto di connessione alla RTN di impianto idroelettrico, servitù di passo;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 336,00, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec paola.bellicini@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7422 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione derivazione acqua mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) loc. Anderlino, ad uso civile (prat. SIDIT n. 3924/2021 C.L. n. PC 1469/23-269).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008372

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021 e n. 1219 del 02/11/2022;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in presentata da Mosti Commerciale s.r.l., C.F.: 01118230455, con sede a Massa via Crocello n. 10, protocollata il 05/10/2021 n. 386010, intesa ad ottenere la concessione di derivazione acqua mediante pozzo nel Comune di Carrara (MS) loc. Anderlino;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che in data 23/08/2021 sono state versate le spese di istruttoria pari ad Euro 100,00, codice IBAN IT89O0760102800001031575820 e, in data 07/03/2023, sono stati effettuati i versamenti relativi: al contributo idrografico di Euro 40,00, codice IBAN IT41X0760102800001031581018, al deposito cauzionale di Euro 246,37, codice IBAN IT41X0760102800001031581018;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 3924/2021 C.L. n. PC 1469/23-269;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Mosti Commerciale s.r.l., C.F.: 01118230455, con sede a Massa via Crocello n. 10, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) loc. Anderlino, FG 70 Mappale 257, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni, per 365 gg/a, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, non potrà essere prelevato un volume eccedente 750,0 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,024 l/s (prat. SIDIT n. 3924/2021 C.L. n. PC 1469/23-269);

Preso atto che il legale rappresentate di Mosti Commerciale s.r.l., in data 21/03/2023 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 21/03/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 246,37 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a Mosti Commerciale s.r.l., C.F.: 01118230455, con sede a Massa via Crocello n. 10, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) loc. Anderlino, FG 70 Mappale 257, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni, per 365 gg/a, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,0 l/s, non potrà essere prelevato un volume eccedente 750,0 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 0,024 l/s (prat. SIDIT n. 3924/2021 C.L. n. PC 1469/23-269);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Mosti Commerciale s.r.l. in

data 21/03/2023, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);

3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 4° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 246,37 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

8ac03487eb75d342a182e1db319ce0f8d74a8fbd90781f4bf69a2d49335a8a9



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7429 - Data adozione: 13/04/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 ter, legge n. 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona, per l'approvazione del "Piano Operativo per intervento di de-sedimentazione della vasca di carico n. 5, di cui all'art. 114 del D. Lgs 152 del 03/04/2006 e della D.G.R.T. n° 14 del 07/01/2019, relativo all'impianto ad uso idroelettrico sito in loc. Arlia nel Comune di Fivizzano (MS) e approvazione dello stesso.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008369

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

Visto la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

Vista la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

Vista la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

Visto il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

Vista la LR n° 7/2005 “Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 “Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta”;

Visto l’articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e l’articolo 61 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che attribuiscono alle regioni le competenze amministrative, la progettazione, la realizzazione ed esercizio degli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi;

Vista LR 64/2009-“Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”;

Vista la DGRT n. 14 del 07/01/2019 “Approvazione del disciplinare tecnico amministrativo per la predisposizione, approvazione ed attuazione del progetto di gestione degli invasi”, che dispone che fino all’adozione delle norme tecniche di cui all’articolo 20 della l.r. 88/1998, anche per gli invasi minori trovano applicazione le disposizioni del D.M. 30/06/2004, mediante la specifica disciplina transitoria del d.p.g.r. 18/R/2010, attuativo della l.r. 64/2009 (art. 23) che prescrive per i proprietari e gestori di tale categoria di invasi l’obbligo di presentare, almeno un anno prima di procedere alle operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento, un progetto di gestione.

Visto l’articolo 114, del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” il quale prevede che le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento delle dighe siano effettuate sulla base di un progetto di gestione predisposto dal gestore nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell'articolo 114, del D. Lgs. 152/2006, il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento;

Considerato che continua ad applicarsi il Decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo", di seguito indicato DM 30 giugno 2004;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112";

Vista legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" ed in particolare l'articolo 2, comma 1 lettera m);

Considerato che l'articolo 23 bis dello stesso d.p.g.r. 18/R/2010, nelle more della definizione di un'organica disciplina regionale in materia e fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 114 comma 4 del d.lgs 152/2006, detta disposizioni transitorie per il procedimento di approvazione dei progetti di gestione in attuazione del medesimo articolo 114 e in conformità ai criteri del D.M 30 giugno 2004;

Vista la Legge n. 241/1990, in particolare l'art. 14, c.2;

Considerato che ai sensi dell'art. 114 commi da 2 a 9 del D.Lgs. 152/2006 al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata che del corpo recettore, le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento delle dighe devono essere effettuate sulla base di un progetto di gestione, finalizzato a definire sia il quadro previsionale delle operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutele del corpo idrico recettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse;

Visto che con Decreto Dirigenziale n.13250 del 27/08/2020 è stato approvato il "Progetto di Gestione delle Vasche di Carico di Arlia" cui all'art. 114 del D. Lgs 152 del 03/04/2006 e della D.G.R.T. n° 14 del 07/01/2019" relativo all'impianto ad uso idroelettrico sito in loc. Arlia nel Comune di Fivizzano (MS), (Pratica DC 957/69-30 Sidit 196233/2020), presentato da Enel Green Power Italia srl - CF: 15416251005, con nota prot. n. 419502 del 12/11/2019 integrato con la nota del 31/03/2020 prot. n.123985;

Visto che lo stesso decreto stabilisce che Enel Green Power Italia srl debba presentare i Programmi Operativi relativi alle successive fasi per l'attività di spurgo della vasca numero 5 e di tutte le vasche, rispettando i contenuti riportati nei contributi allegati al verbale della conferenza di servizi del 11/08/2020 e tutte le prescrizioni in esso elencate;

Visto il Decreto Dirigenziale n.3543 del 09/03/2021 con cui si è conclusa positivamente la Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990, in forma asincrona, ed è stato approvato il "Piano Operativo per intervento di de-sedimentazione della vasca di carico n. 5" di cui all'art. 114 del D.Lgs 152 del 03/04/2006 e della D.G.R.T. n° 14 del 07/01/2019, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni in esso contenute;

Rilevato che:

- Enel Green Power Italia srl con nota prot.n.271584 del 30/06/2021, ha comunicato la data dell'inizio dello svuotamento della vasca n.5 prevista per il giorno 01/09/2021 ed il successivo posizionamento del sistema Sluicer sul fondo della vasca svuotata, previsto a partire dal 15/10/2021;
- ARPAT con nota acquisita il 03/05/2022 con prot.n.179003, ha trasmesso la relazione dell'esito del sopralluogo effettuato in data 24/02/2022, per supervisionare le operazioni di monitoraggio post operam prescritte nel decreto di approvazione del Piano Operativo, dal quale emerge che, contrariamente a quanto dichiarato dalla stessa Enel Green Power Italia srl, la vasca n.5 non era ancora stata svuotata;
- con nota del 06/05/2022 prot. n. 185952, è stato chiesto ad Enel Green Power Italia srl, di fornire le motivazioni dovute a tale ritardo;
- Enel Green Power Italia srl, con nota acquisita al prot. n. 221159 del 27/05/2022, ha illustrato le motivazioni che hanno comportato il ritardo nelle operazioni di svuotamento e ha comunicato la volontà di perseguire l'obiettivo di pulizia della vasca di carico con le stesse modalità;
- in data 08/06/2022 con nota prot. n. 234052, è stato provveduto a diffidare Enel Green Power Italia srl, ad intraprendere qualsiasi attività di svuotamento della vasca n°5, fino all'acquisizione dell'approvazione della variante al Piano Operativo per la gestione dei sedimenti, corredato di un nuovo cronoprogramma dettagliato della fasi con l'indicazione della tempistica necessaria per lo svuotamento della vasca n.5;

Vista la nota di Enel Green Power Italia srl prot. 374444 del 03/10/2022 con la quale ha inviato l'Aggiornamento del "Piano Operativo per intervento di de-sedimentazione delle vasche di carico della Centrale Arlia- Piano Operativo attività 2022-2023" redatto secondo le disposizioni del DM 30 giugno 2004;

Rilevato che:

- con nota prot. 389294 del 12/10/2022, è stata convocata la prima riunione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 ter, legge n. 241/1990 in forma simultanea e modalità sincrona, svolta in data 11/11/2022, con la decisione di rimandare la conferenza di servizi al giorno 13/12/2022, in modo da dare ad Enel il tempo di produrre integrazioni;
- le integrazioni sono pervenute con prot. n. 477256 del 9/12/2022;
- in data 13/12/2022, si è svolta la seconda riunione della conferenza di servizi, che si è conclusa con l'ulteriore richiesta di alcuni approfondimenti;

Considerato che Enel Green Power Italia srl in data 06/03/2023 prot. n. 117290, ha inviato l'Aggiornamento del "Piano Operativo per intervento di de-sedimentazione delle vasche di carico della Centrale Arlia- Piano Operativo attività 2022-2023" redatto secondo le disposizioni del DM

30 giugno 2004, costituito da “Piano operativo attività 2023” e dalla “Relazione Effetti dei solidi sospesi sulla fauna ittica”;

Vista la nota prot. n. 126279 del 9/03/2023 di trasmissione del suddetto piano aggiornato e la contestuale convocazione della terza riunione della conferenza di servizi, svoltasi in data 23/03/2023, conclusasi favorevolmente con prescrizioni, corredata dei contributi di ARPAT Prot. 0149066 del 23/03/2023 e di AUSL Prot. 0149411 del 23/03/2023, così come risulta dal verbale (il verbale e i due contributi costituiscono l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto), nel quale sono riportate le seguenti prescrizioni introdotte, alla luce dei chiarimenti ricevuti nel corso della conferenza da ARPAT e dai VVF delegati dalla Prefettura:

- La Ditta dovrà comunicare ad ARPAT con un anticipo di almeno 10 gg l'inizio delle nuove operazioni di svaso. Queste dovranno essere concluse perentoriamente entro il periodo indicato (espresso in giorni solari dall'inizio delle operazioni). Da tale data qualsiasi movimentazione dovrà essere ricompresa nel punto “6.2. Asportazione meccanica”.
- Le operazioni di svaso dovranno essere svolte in regime di morbida, si chiede pertanto al proponente una valutazione delle portate e delle previsioni prima di procedere alla fluitazione controllata.
- A valle del rilascio della centrale di Arlia è presente un vaso utilizzato ad uso irriguo dal Consorzio di bonifica per il comune di Fivizzano. Si chiede che tutte le attività di fluitazione effettuate siano preventivamente comunicate anche al Consorzio di Bonifica.
- Il piano di monitoraggio chimico fisico avrà come limiti quelli riportati nella relazione sull'ittiofauna presentata dal proponente, i risultati dovranno essere inviati appena disponibili, e comunque non oltre un mese dall'effettuazione dei rilievi, anche a questo Dipartimento ARPAT.
- Il piano di monitoraggio ecologico dovrà essere modificato secondo quanto descritto nel contributo ARPAT avendo come riferimento la tabella 2 all. 4 Decreto n.205 del 12 ottobre 2022; tutte le date di campionamento dovranno essere comunicate al Dipartimento ARPAT di Massa Carrara con almeno 10 gg di anticipo.
- Si prende atto di quanto riportato in sede di CdS dal proponente, ovvero che le operazioni di fluitazioni saranno interrotte nel caso in cui valori analitici dei solidi sospesi e/o ossigeno disciolto "si avvicinino" ai limiti riportati in tabella riportata nel parere Arpat 2023/0022558 fino al ripristino di valori "ampiamente" sottosoglia. Si precisa inoltre che i termini:
"si avvicinino" vuol dire: valore indicato - 10% del valore indicato
"ampiamente" vuol dire: il valore rilevato è almeno 10 volte più piccolo del valore limite di riferimento.
- Concluso lo svuotamento della vasca 5 oggetto della presente conferenza, la fase 2 relativa all'uso continuo dello sluicer dovrà essere rivista in funzione della presenza dello svaso ad uso irriguo (magari con prescrizioni stagionali), al fine di contenerne l'interramento.
- In caso di allerta meteo, il Piano Operativo deve prevedere attività di allertamento rivolte sia alla popolazione nel tratto a valle dell'impianto, sia ai lavoratori dello stesso impianto presenti nel cantiere.

Confermate le prescrizioni ai sensi del R.D. n. 523/1904, già impartite nel Decreto Dirigenziale n. 3543 del 09/03/2021 per l'approvazione del Piano operativo svuotamento vasca 5, di seguito riportate integralmente:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisoriale occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del Torrente Rosaro ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavori in alveo del Torrente Rosaro in occasione delle piene ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

Preso atto che l'approvazione del Progetto Operativo risulta strumento necessario volto a definire le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo;

Dato atto che, le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio stabilito nella lettera di indizione della conferenza di servizi, come sopra indicata, non hanno inviato alcuna comunicazione al riguardo, trova applicazione il disposto di cui all'art. 14/bis, comma 4 della L. 241/1990 secondo il quale: "... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) [termine perentorio indicato], ..., equivalgono ad assenso senza condizioni";

Ritenuto di concludere positivamente la Conferenza di servizi decisoria art.14 ter, legge n. 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona, e conseguentemente di approvare il "Piano Operativo per intervento di de-sedimentazione della vasca di carico n. 5" di cui all'art. 114 del D. Lgs 152 del 03/04/2006 e della D.G.R.T. n° 14 del 07/01/2019, relativo all'impianto ad uso idroelettrico sito in loc. Arlia nel Comune di Fivizzano (MS), (Pratica DC 957/69-30 Sidit 196233/2020), presentato da Enel Green Power Italia srl - CF: 15416251005, con nota prot. n. 117290 del 06/03/2023 subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni indicate precedentemente;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concludere positivamente, con prescrizioni, la Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 ter, legge n. 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona, per l'approvazione del "Piano Operativo per intervento di de-sedimentazione della vasca di carico n. 5" di cui all'art. 114 del D. Lgs 152 del 03/04/2006 e della D.G.R.T. n° 14 del 07/01/2019;
2. di approvare il "Piano Operativo per intervento di de-sedimentazione della vasca di carico n. 5", di cui all'art. 114 del D. Lgs 152 del 03/04/2006 e della D.G.R.T. n° 14 del 07/01/2019 relativo all'impianto ad uso idroelettrico sito in loc. Arlia nel Comune di Fivizzano (MS), (Pratica DC 957/69-30 Sidit 196233/2020), presentato da Enel Green Power Italia srl - CF: 15416251005, con nota prot. n. 117290 del 06/03/2023, così come sopra descritto e costituito dai seguenti allegati:
 - Piano operativo attività 2023;
 - Relazione Effetti dei solidi sospesi sulla fauna ittica;con le prescrizioni citate in narrativa;
3. di disporre che Enel Green Power Italia srl dovrà presentare i Programmi Operativi relativi alle successive fasi per l'attività di spurgo delle altre quattro vasche, che dovranno rispettare i contenuti riportati nei contributi allegati al verbale della conferenza di servizi del 23/03/2023 per l'approvazione del Progetto di Gestione, approvato con Decreto Dirigenziale n.13250 del 27/08/2020, nonché di tutte le prescrizioni riportate in narrativa e contenute nel verbale medesimo (il verbale e i contributi Arpat e Azienda USL, costituiscono l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto);
4. di disporre, così come previsto dal cap. 3.5 dell'allegato tecnico alla DGRT n° 14 del 07/01/2019, che Enel Green Power Italia srl comunichi l'inizio delle operazioni previste dal piano con almeno 4 mesi di anticipo all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ad Arpat Dipartimento di Massa, al Comune di Fivizzano (MS), all'Azienda Sanitaria USL Toscana Nord, alla Prefettura di Massa e ai Settori Regionali coinvolti nel procedimento e all'Ente di Bonifica Consorzio 1 Toscana Nord;
5. di trasmettere il presente provvedimento a Enel Green Power Italia srl, agli Enti interessati dai lavori della Conferenza di Servizi e al Consorzio 1 Toscana Nord;
6. di dare atto che l'Amministrazione competente potrà richiedere l'aggiornamento del Progetto di Gestione, sentiti gli enti partecipanti alla conferenza di servizi, qualora si rendano necessarie ulteriori prescrizioni volte a tutelare la qualità dell'acqua invasata nel bacino, del corpo idrico recettore, dell'ecosistema acquatico e in ogni altro caso in cui disposizioni di legge o di regolamento ne impongano la revisione;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1 verbale e contributi Arpat e Ausl
c13fb07828be235cc7ff1bb947e3e8abca6edb0d2a050aeca533abd23cd06cb2



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Massa

Verbale conferenza dei servizi

(ai sensi dell'art. 14 ter - L.241/90 e s.m.)

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria ex art. 14-ter legge n.241/1990 in forma simultanea in modalità sincrona. **Terza riunione**

Centrale idroelettrica di Arlia, nel Comune di Fivizzano (MS).

Approvazione dell'aggiornamento Piano Operativo di svaso per intervento di de-sedimentazione della vasca di carico n.5, di cui all'art. 114 del D. Lgs 152 del 03/04/2006 e della D.G.R.T. n°14 del 07/01/2019 e DM. 30/06/2004.

Richiedente: ENEL GREEN POWER ITALIA srl

Pratica: DC957/69-30

Il giorno 23/03/2023 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi in modalità sincrona indetta dalla Regione Toscana al fine acquisire pareri necessari al rilascio della concessione in oggetto, che in ottemperanza alle disposizioni statali e regionali emanate in fase di emergenza Covid-19, è stata condotta in modalità di videoconferenza utilizzando la piattaforma raggiungibile al link <https://spaces.avayacloud.com/u/enzo.dicarlo@regione.toscana.it>

Alle ore 10.00 l'Ing. Enzo Di Carlo nel suo ruolo di RUR individuato ai sensi dell'art. 26 comma 1 della LR 40/2009 vigente, procede all'avvio della conferenza

Alla conferenza erano stati invitati:

ENTE	SEDE
Comune di Fivizzano	Fivizzano
ARPAT	Massa
Azienda sanitaria USL toscana Nord	Licciana Nardi
Prefettura di Massa-Carrara	Massa
Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale	Firenze
REGIONE TOSCANA	
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale	
Direzione Ambiente ed Energia	
Settore Idrologico Regionale	
Settore Protezione civile e riduzione del rischio alluvioni	

Copia della convocazione della conferenza è stata inviata anche al Richiedente

Sono pervenuti i seguenti contributi:

- 1) Contributo ARPAT_Prot.0149066 del 23.03.2023 (allegato1);
- 2) Contributo AUSL_Prot.0149411 del 23.03.2023 (allegato2);

Alla conferenza sono presenti:

- per Enel Green Power Italia srl: Daniela Fasanaro, Gino Bianchi, Patrizia Micchi, Mauro Puppa e Gaetano Gentili in qualità di consulente tecnico;
- per la Prefettura di Massa Carrara: Ispettore dei Vigili del Fuoco D.C.S. Geom. Antonio Salzano con delega della Prefettura (precedente nota ns prot.n.418480 del 03.11.2022) e del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Massa Carrara (ns prot.421816 del 07/11/2022)
- per l'ARPAT era presente la D.ssa Licia Lotti, D.ssa Simona Scandurra

Il Dirigente, nel suo ruolo di RUR, prende la parola:

introduce l'argomento riassumendo ciò che era stato stabilito nel corso della seconda seduta della conferenza, durante la quale è stato chiesto al proponente di provvedere alla revisione del Piano Operativo di svaso della vasca n.5, aggiornato con i seguenti contenuti:

- 1) previsione di una prima fase di asportazione meccanica di parte del materiale, i cui quantitativi dovranno essere gestiti dal proponente, tenuto conto dei limiti della torbidità della soluzione di acqua e fango rilasciata, individuati nella relazione ittiologica ed approvati dalla conferenza di servizi;
- 2) relazione ittiologica proposta da ARPAT;
- 3) aggiornamento del piano di svaso e del relativo cronoprogramma, alla luce dell'introduzione della fase di asportazione meccanica del materiale.

A tali richieste Enel ha risposto con la documentazione trasmessa in data 06/03/2023 (assunta al protocollo regionale con n.117290), con la quale avanza una proposta, che può riassumersi nei seguenti passaggi:

- 1) per la FASE 1: è prevista nel mese novembre, la ripresa dello svuotamento della vasca n.5 con il metodo sperimentale, con la condizione che, se entro 30 giorni lavorativi dall'inizio dei lavori non sarà raggiunto il risultato prefissato, il materiale sarà prelevato meccanicamente e depositato nelle vasche 2 e 3, per proseguire poi con la diluizione del sedimento in un tempo più lungo;
- 2) per la FASE 2: installazione e testing dello sluicer

Ha inoltre previsto una serie di monitoraggi e indicazioni circa l'operatività in caso di superamento delle soglie limite riguardanti l'ossigeno disciolto e la densità dei fanghi.

Infine ha presentato la relazione contenente i risultati del monitoraggio della fauna ittica e della flora presenti nel T. Rosaro

A questo punto cede la parola al Proponente

Fasanaro chiarisce che l'eventuale spostamento del materiale nelle vasche 2 e 3 a monte della vasca n.5, non rappresenterà un rischio in termini di rilascio, perché tali vasche non sono connesse direttamente allo scarico. In merito ai monitoraggi propone un punto a monte dell'opera di presa sul T. Rosaro, in modo da controllare il corso d'acqua naturale a monte della restituzione delle acque fluitazione dalla vasca 5.

Lotti, ribadendo che la bontà del sistema, sarà visibile solo a vasca già privata dei sedimenti, riassume quanto riportato nel contributo trasmesso alla Regione con pec (che si allega), dal quale emerge che, rispetto alle precedenti soluzioni, sono state semplicemente inserite autolimitazioni, sia di carattere temporale, sia di carattere qualitativo dei monitoraggi.

Fa presente le problematiche che il rilascio del sedimento, seppur diluito, potrebbe causare al piccolo invaso gestito dal Consorzio 1 Toscana Nord a scopi irrigui, la cui opera di presa, si trova immediatamente a valle dello scarico della centrale di Enel, del quale la stessa Arpat è venuta a conoscenza per l'esigenza di quest'ultimo di svuotare l'invaso. Ritiene che vi debba essere un costante coordinamento tra i due concessionari. Infine, ritiene che l'opera di presa sul T. Rosaro, vada mantenuta per garantire l'effettivo rilascio del DMV.

In definitiva i punti da chiarire sono riassunti nei seguenti punti:

1. *Sia spiegato in che cosa si differenzia il "Completamento della de-sedimentazione nella vasca 5" proposto rispetto a quanto attuato e, ritenuto non idoneo, fino ad oggi.*
2. *Sia preso in considerazione la presenza dell'invaso ad uso irriguo e siano previste modalità tali da evitarne l'interramento.*
3. *I termini entro i quali attivare la rimozione meccanica NON possono essere così vaghi.*
4. *Il motivo per cui nella eventuale fase di "movimentazione meccanica" si sposta il materiale sedimentato residuo da una vasca all'altra, spostando sostanzialmente il problema, invece di risolverlo.*

ENEL informa che sono già in essere rapporti con il Consorzio di Bonifica, e ritiene che dal momento che la centrale idroelettrica è ferma dal 2018, non si possa attribuirle la causa principale dell'interrimento dell'invaso del consorzio.

Il D.C.S. Geom. Salzano Antonio per quanto di competenza in materia di protezione civile viene rassicurato sul fatto che le operazioni di svaso non comporteranno aggravio del rischio idraulico in caso di allerta meteo,

in quanto le vasche non vengono coinvolte da eventi di piena, ribadisce che il piano operativo, in caso di allerta meteo, deve prevedere attività di allertamento rivolte sia alla popolazione nel tratto a valle dell'impianto, sia ai lavoratori dello stesso impianto presenti nel cantiere.

Il RUR in merito alla coesistenza dell'impianto idroelettrico ed irriguo, assicura che non vi sarà interferenza tra gli impianti, in quanto la stagione irrigua terminerà prima di novembre. Sarà comunque prescritto ad ENEL, di coordinarsi con il Consorzio, per provvedere alla chiusura dell'opera di presa del Consorzio, ogni qual volta debba provvedere alla fluitazione dei sedimenti contenuti nelle vasche.

ARPAT alla luce dei chiarimenti ricevuti nel corso della conferenza, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

La Ditta dovrà comunicare ad ARPAT con un anticipo di almeno 10 gg l'inizio delle nuove operazioni di svaso. Queste dovranno essere concluse perentoriamente entro il periodo indicato (espresso in giorni solari dall'inizio delle operazioni). Da tale data qualsiasi movimentazione dovrà essere ricompresa nel punto "6.2. Asportazione meccanica".

- Le operazioni di svaso dovranno essere svolte in regime di morbida, si chiede pertanto al proponente una valutazione delle portate e delle previsioni prima di procedere alla fluitazione controllata.
- A valle del rilascio della centrale di Arlia è presente un vaso utilizzato ad uso irriguo dal Consorzio di bonifica per il comune di Fivizzano. Si chiede che tutte le attività di fluitazione effettuate siano preventivamente comunicate anche al Consorzio di Bonifica.
- Il piano di monitoraggio chimico fisico avrà come limiti quelli riportati nella relazione sull'ittiofauna presentata dal proponente, i risultati dovranno essere inviati appena disponibili, e comunque non oltre un mese dall'effettuazione dei rilievi, anche a questo Dipartimento ARPAT.
- Il piano di monitoraggio ecologico dovrà essere modificato secondo quanto descritto nel contributo ARPAT (2023/0022558) avendo come riferimento la tabella 2 all. 4 Decreto n.205 del 12 ottobre 2022; tutte le date di campionamento dovranno essere comunicate al Dipartimento ARPAT di Massa Carrara con almeno 10 gg di anticipo.
- Si prende atto di quanto riportato in sede di CdS dal proponente ovvero che le operazioni di fluitazioni saranno interrotte nel caso in cui valori analitici dei solidi sospesi e/o ossigeno disciolto "si avvicinino" ai limiti riportati in tabella riportata nel parere Arpat 2023/0022558 fino al ripristino di valori "ampiamente" sottosoglia. Per noi i termini:
 - "si avvicinino" vuol dire: valore indicato - 10% del valore indicato
 - "ampiamente" vuol dire: il valore rilevato è almeno 10 volte più piccolo del valore limite di riferimento.
- Concluso lo svuotamento della vasca 5 oggetto della presente conferenza, la fase 2 relativa all'uso continuo dello sluicer dovrà essere rivista in funzione della presenza dello svaso ad uso irriguo (magari con prescrizioni stagionali), al fine di contenerne l'interramento.

In conclusione

Si procede all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Operativo di svaso, così come integrato con la nota di Enel Green Power Italia srl del 06/03/2023 assunta al protocollo regionale con n.117290, stabilendo che Enel Green Power Italia srl dovrà rispettare le prescrizioni sopra elencate.

La seduta termina alle ore 10,55

Il verbale è costituito da n.3 pagine e n. 2 allegati.

I partecipanti: -

D.ssa Licia Lotti _____



D.C.S. Geom. Antonio Salzano _____




II RUR

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Di Carlo



DI CARLO ENZO
31.03.2023
13:23:19
GMT+01:00



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana



ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Massa Carrara - Settore Supporto tecnico

Via del Patriota, 2 - 54100 - Massa

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: MS.01.37.08/2.3 del 22/3/23 a mezzo: PEC

A Regione Toscana
Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord – Sede di Massa
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria ex art.14-ter legge n.241/1990 in forma simultanea in modalità sincrona. Centrale idroelettrica di Arlia, nel Comune di Fivizzano (MS). Approvazione dell'aggiornamento Piano Operativo di svaso per intervento di desedimentazione della vasca di carico n. 5, di cui all'art. 114 del D. Lgs 152 del 03/04/2006 e della D.G.R.T. n° 14 del 07/01/2019 e DM. 30/06/2004_ Trasmissione revisione Piano Operativo e indizione conferenza di servizi
Richiedente: ENEL GREEN POWER ITALIA srl

Riferimenti

In seguito alla richiesta della Regione pervenuta con Protocollo ARPAT n° 0018657 del 09/03/2023, è stata esaminata la documentazione integrativa allegata in merito al Piano operativo in oggetto.

Istruttoria

In seguito alla CdS del 13/12/22 e viste delle diverse criticità emerse nell'attuazione del Piano operativo per lo svaso della vasca n.5, venivano formulate le seguenti richieste nelle conclusioni della conferenza (riportate così come nel verbale):

- “1) dovrà essere prevista una prima fase di asportazione meccanica di parte del materiale, i cui quantitativi dovranno essere gestiti dal proponente, tenuto conto dei limiti della torbidità della soluzione di acqua e fango rilasciata, individuati nella relazione ittiologica ed approvati dalla conferenza di servizi;
- 2) dovrà essere corredato della relazione ittiologica proposta da ARPAT;
- 3) dovrà essere aggiornato il piano di svaso e il relativo cronoprogramma, alla luce dell'introduzione della fase di asportazione meccanica del materiale”

Il proponente presenta le seguenti relazioni:

ALLEGATO1 VERBALE CDS SIMULTANEA 13.12.2022 SIGNED SIGNED.PDF

ALLEGATO2 PROT.0117290 2023 ARLIA - TRASMISSIONE REV. 2 PIANO OPERATIVO.PDF

ALLEGATO3 PROT.0117290 2023 ARLIA PIANO OPERATIVO 2023 REV 2 FIRMATO.PDF

ALLEGATO4 PROT.0117290 2023 EFFETTI SOLIDI SOSPESI SULLA FAUNA ITTICA.PDF

La revisione 2. del Piano Operativo (allegato 3) rispetto alle versioni precedenti riporta le seguenti modifiche:

- **Paragrafo 6.1. “Completamento della de-sedimentazione nella vasca 5”:** si riporta che nei mesi autunnali 2023 e per una durata complessiva stimabile in 30 giorni lavorativi è prevista la seconda fase dell'attività “sperimentale” di de-sedimentazione con fluitazione controllata a valle che interesserà la vasca n. 5. Tale attività verrà eseguita così come già attuato fino ad oggi, ovvero con l'utilizzo del sistema di idrosuzione denominato *Mini-Dredge* (stesse modalità delle versioni precedenti).
- **Paragrafo 6.2. “Rimozione Meccanica”:** al termine della Fase 1 A (de-sedimentazione), qualora i risultati delle operazioni dovessero rilevarsi non completamente efficaci, il materiale rimasto nella vasca 5 verrà ripositionato

Pagina 1 di 4

tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - per informazioni: urp@arpat.toscana.it
per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC),
ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Modalità e diritti degli interessati: www.arpat.toscana.it/utilita/privacy

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita
Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione



tramite rimozione meccanica nelle vasche 3 e 4, identificate nell'immagine seguente.

La movimentazione fra vasche avverrà con il supporto di piccole pale meccaniche che rimuoveranno il materiale solido rimanente rispetto alla fase precedente e lo posizioneranno nelle vasche poste a fianco come riportato nella foto.



Osservazioni:

Il proponente sostanzialmente intende continuare le operazioni di svaso con il metodo finora utilizzato, proponendo operazioni di rimozioni meccanica solo se i risultati delle operazioni dovessero rilevarsi non completamente efficaci" (che è quello che si è verificato fino ad oggi).


Nell'ultimo mese siamo stati messi a conoscenza che a valle del rilascio della centrale di Arlia è presente un invaso utilizzato dal Consorzio di bonifica per uso irriguo nel comune di Fivizzano. È emersa la criticità causata dal riempimento dell'invaso con sedimenti (si vedano foto in allegato). Considerate le posizioni relative delle vasche e dell'invaso, posto immediatamente a valle della centrale, risulta verosimile che le operazioni di fluitazione continua abbiano interferito alterando lo stato dei luoghi e causando l'interramento della riserva idrica.

La valutazione di questo possibile impatto non è mai stata presentata dal proponente.

Fermo restando che non si capisce in che cosa il piano proposto si differenzia dal precedente, ma che potrebbe essere data una spiegazione in cds, si chiede che per rendere la proposta esaminabile, siano trattati i seguenti punti:

1. *Sia spiegato in che cosa si differenzia il "Completamento della de-sedimentazione nella vasca 5" proposto rispetto a quanto attuato e, ritenuto non idoneo, fino ad oggi.*
2. *Sia preso in considerazione la presenza dell'invaso ad uso irriguo e siano previste modalità tali da evitarne l'interramento.*
3. *I termini entro i quali attivare la rimozione meccanica NON possono essere così vaghi.*
4. *Il motivo per cui nella eventuale fase di "movimentazione meccanica" si sposta il materiale sedimentato residuo da una vasca all'altra, spostando sostanzialmente il problema, invece di risolverlo.*

In sede di CdS dovranno essere chiarite dalla Ditta le condizioni della briglia di derivazione posta a monte sul Rosaro: nello specifico si chiede se siano presenti criticità, anche in quella posizione, sulla rimozione del sedimento che si accumula a monte





della traversa visibile nell'immagine.

8.0 Monitoraggio

Il proponente individua tre stazioni di monitoraggio, aggiungendone una rispetto alla precedente configurazione, nel punto poco a monte della centrale di Arlia ARO. Quelle già presenti restano invariate poco a valle della centrale di Arlia (AR1) e in corrispondenza dell'abitato di Posara (AR2).

In merito al monitoraggio il proponente allega anche una relazione specialistica "Effetti dei solidi sospesi sulla fauna ittica" (allegato 4.).

In relazione si riporta un breve approfondimento consistente in alcuni studi di letteratura sui danni che le elevate concentrazioni di solidi sospesi hanno sull'ittiofauna.

Inoltre c'è una disamina dei valori soglia, da normative o direttive regionali, a seguito della quale viene proposta una nuova tabella (6.1, a destra riportata) con nuovi limiti, molto più cautelativi, sia per i solidi sospesi che per l'ossigeno disciolto.



Parametro	Precedente limite	Valore proposto in questa fase
Valore massimo media a 4 ore	1% v/v (ca. 15g/l);	5 g/l
Valore guida media di 2 ore	1% v/v (ca 15 g/l);	5 g/l
Media intera operazione	0,65% v/v (ca 9,8 g/l);	3 g/l
Valore guida intera operazione	0,4% v/v (ca 6 g/l);	2 g/
Ossigeno disciolto	> 5 mg/l	> 6 mg/l

Osservazioni: se si autorizza la Ditta a continuare la sua attività di fluitazione, per quanto concerne il monitoraggio, è auspicabile che la Ditta gestisca meglio le proprie comunicazioni sullo stato dei lavori/stato avanzamento del monitoraggio.

Per quanto concerne i "Monitoraggi Ecologici" in fase 2 sarebbe opportuno rifarsi a quanto riportato alla tabella 2 (Decreto n.205 del 12 ottobre 2022 -allegato 4) riportata.

Come già anticipato in sede di CdS non si ritiene opportuno continuare nell'analisi delle diatomee / decapodi /anfibi che erano stati precedentemente inseriti nel PdM; mentre per quanto concerne le variabili idromorfologiche si ritiene necessario aggiungere solo il punto evidenziato nella tabella calcolando quanto riportato nella nota 19: "Vedasi ISPRA MLG 132/2016 Sistema di rilevamento e classificazione delle Unità Morfologiche dei corsi d'acqua (SUM)".

10-1-2023

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 7

Tabella 2. Tempistica e frequenza di monitoraggio pre e post manovra delle variabili¹⁰

Variabili biologiche e chimico-fisiche	1-4 settimane prima dell'avvio delle operazioni	1 settimana dopo il termine delle operazioni	3-4 settimane dal termine delle operazioni	3 mesi dopo il termine delle operazioni	6 mesi dopo il termine delle operazioni	9 mesi dopo il termine delle operazioni	1 anno dopo il termine delle operazioni
Macroinvertebrati	x		x	x	x	x	X
Fauna ittica ¹¹	x		x		x ¹²		X
Macrofite ¹³	x				x ¹⁴		X
Ossigeno disciolto	x		x	x	x	x	X
Sostanze inquinanti	x				x		X
Solidi sospesi totali e sedimentabili ¹⁵	Campionamenti per tarare la sonda turbidimetrica						
Torbidità ¹⁶	in continuo						
Variabili idromorfologiche	prima delle operazioni	dopo le operazioni	dopo le eventuali mitigazioni (es. lavaggi)	dopo 6 mesi	dopo un anno, qualora il monitoraggio dopo 6 mesi non evidenzii un completo recupero delle condizioni morfologiche		
Substrato ¹⁷ (clogging, corazzamento)	x	x	x	x	x		
Qualità morfologica ¹⁸	x		x	x	X		
Distribuzione spaziale delle unità morfologiche (habitat fisico) ¹⁹	x	x	x	x	x		
Rilievi topografico-batimetrici ²⁰ fiume	x	x					
Rilievi topografico-batimetrici invaso	x	x					
Portate	in continuo						

Nel paragrafo 9.1 "Mitigazioni e compensazioni" della revisione 2 del Piano Operativo per quanto concerne il monitoraggio chimico fisico come compensazione in caso di superamento dei limiti proposti il sistema sarebbe in grado di modulare immediatamente la quantità di solidi scaricati ricucendo i volumi della miscela solido/liquido per rientrare nei limiti.

Per quanto concerne il monitoraggio ecologico, nel caso venga evidenziata, sulla base dei risultati dei monitoraggi post-operam confrontati con quelli eseguiti in fase ante-operam, la necessità di una compensazione saranno effettuati, come previsto dal



DM 30 giugno 2004, adeguati ripopolamenti ittici che possano riequilibrare i popolamenti ittici preesistenti all'intervento.

Osservazione: si chiede che il sistema di mitigazione/compensazione tenga in dovuto conto la possibile perdita di unità morfologiche (ISPRA MLG 132/2016 Sistema di rilevamento e classificazione delle Unità Morfologiche dei corsi d'acqua (SUM)) e quindi siano previsti interventi per ripristinare non solo il numero e la qualità delle specie presenti, ma anche il Mesohabitat.

Conclusioni

Rispetto a quanto chiesto in sede di CdS la Ditta non elabora una strategia alternativa di asportazione meccanica di parte del materiale dalla vasca n.5. Propone invece di continuare con le operazioni di fluitazione nel prossimo autunno per un periodo di 30 gg lavorativi e, solo nel caso in cui questa attività non risulti completamente efficace, il materiale rimasto nella vasca 5 verrà riposizionato tramite rimozione meccanica, semplicemente spostandolo nelle vasche 3 e 4, che sono a monte idrico della vasca 5.

Non si ritiene che la ditta abbia fornito elementi sufficienti a sostegno della bontà della loro scelta, sono anche emersi problemi indotti dalle operazioni già effettuate a carico dell'invaso ad uso irriguo esistente a valle della centrale.

Cordiali saluti

La Responsabile del Dipartimento
(Dr.ssa Licia Lotti)¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Alla ca Regione Toscana
Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile Toscana Nord
Sede di Massa

OGGETTO: Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14- ter legge 241/1990 in forma simultanea in modalità sincrona. Centrale idroelettrica di Arlia nel Comune di Fivizzano (MS) di ENEL GREEN POWER ITALIA srl. Approvazione dell'aggiornamento Piano Operativo di svaso per intervento di de-sedimentazione della vasca di carico n. 5 di cui all'art. 114 del Dlgs 152 del 03/04/ 2006 e della DGRT N°14 del 07/01/2019 e DM 30/06/2004.

In merito alla richiesta di contributo in oggetto ns prot 82409 del 08/03/2023 esaminata la documentazione allegata pari oggetto, in merito agli aspetti di competenza , si ritiene di non avere osservazioni.

Distini Saluti

Il Dirigente Medico IPN
Mariapia Macchiarulo



Azienda USL Toscana nord ovest



DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Area Funzionale
Igiene Pubblica
e Nutrizione

Unità Funzionale

Igiene Pubblica
e Nutrizione

Responsabile
Dott.ssa Rosa Maria
Luzzoli

Zona delle Apuane
Monterosso Palazzina
54033-Carrara (MS)
tel. 0585 655859/60

email:

ipnapua@uslnordovest.toscana.it

PEC:

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

**Azienda USL
Toscana nord
ovest**

sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA:
02198590503

AOOGRT / AD Prot. 0149411 Data 23/03/2023 ore 13:30 Classifica P.030.02E



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7439 - Data adozione: 14/04/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua per la realizzazione della ciclo-pista Arno Ponte Buriano a Ponte Romito. Pratica SiDIT 1363/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 14/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008467

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1363/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0144423 del 21-03-2023 presentata da Bracciali Paolo in nome e per conto della Provincia di Arezzo, c.f. 80000610511, con sede legale in Comune di Arezzo, piazza della Libertà, n. 3 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Giannetti Rolando, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica
- Corografia
- Estratto di mappa catastale
- Tavole stato di progetto
- Proposta piano di manutenzione

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione della ciclo-pista Arno Ponte Buriano a Ponte Romito con i seguenti lavori:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso Spedaluccio (AV18559), loc. Spedaluccio in Comune di Civitella in Val di Chiana, presso la particella 69, 73 del Foglio 3 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14698 – attraversamento su ponte esistente su una viabilità podereale ad uso agricolo con miglioramento del fondo rotabile e l'installazione di protezioni laterali, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro di Rimaggio (6) AV17804, loc. Il Boldrino in Comune di Civitella in Val di Chiana, presso la particella 19 e 102 del Foglio 1 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14885 - installazione di protezioni laterali e di cartelli monitori su attraversamento esistente, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Palazzo (2) AV17809, loc. S. Maria in Valle in Comune di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 56 del Foglio 21 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14886 - restauro della pavimentazione di un guado esistente e miglioramento di una viabilità podereale, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso Poggianto AV18147, loc. Podere Poggiauto in Comune di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 37, 292 - 2 del Foglio 9 - 21 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14887 - realizzazione di una canaletta in pietrame della larghezza della ciclopista per il passaggio a piedi ed in bicicletta e miglioramento del fondo della viabilità podereale che collega l'argine del fiume Arno alla strada pubblica che da S. Maria in Valle, così come descritto e rappresentato negli elaborati di

progetto;

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno AV17526 - AV17636, loc. S. Maria in Valle in Comune di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 24, 78, 59, 61, 64 del Foglio 21 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14888 - manutenzione del fondo rotabile di una viabilità pubblica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso di Rimaggio (15) AV17555, loc. Ponte Romito in Comune di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 117 del Foglio 9 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14889 - nuova copertura in calcestruzzo armato di guado sommergibile esistente e installazione di un sensore di livello della corrente che azionerà un semaforo posto in cima all'argine in modo da evitare il transito quando le condizioni delle portate non lo consentono, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV17545, loc. Montalto in Comune di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 16 del Foglio 3 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14891 - canaletta trasversale in pietrame che consente in passaggio senza interferire con lo scorrimento delle acque, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV17314, loc. Tenuta Malafrasca in Comune di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 107 del Foglio 2 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14890 - canaletta trasversale in pietrame che consente in passaggio senza interferire con lo scorrimento delle acque, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro delle Fontacce AV17330, loc. Area Parcheggio Romita Est in Comune di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 2 del Foglio 1 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14892 - realizzazione di una scogliera per ricostituire l'argine nella quale verrà realizzata una rampa di accesso al letto del corso d'acqua; nel letto sarà realizzato un guado sommergibile in pietrame e installazione di un sensore di livello con cartello monitorio dotato di semaforo, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno AV17650, loc. San Cataldo in Comune di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 14, 115 del Foglio 9 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14893 - miglioramento della sede stradale con il rifacimento della fondazione, dove necessario, e il ricarico di materiale inerte, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2121/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e

manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 33 del DPGR 60/2016 gli enti pubblici territoriali sono esonerati dal pagamento del canone con riferimento alle ciclo vie;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Provincia di Arezzo, c.f. 80000610511, con sede legale in Comune di Arezzo, piazza della Libertà, n. 3 la Concessione per l'occupazione delle seguenti aree demaniali per la realizzazione della ciclo-pista Arno Ponte Buriano a Ponte Romito:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Spedaluccio (AV18559), loc. Spedaluccio in Comune di Civitella in Val di Chiana, presso la particella 69, 73 del Foglio 3 ;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro di Rimaggio (6) AV17804, loc. Il Boldrino in Comune di Civitella in Val di Chiana, presso la particella 19, 102 del Foglio 1 ;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Palazzo (2) AV17809, loc. S. Maria in Valle in Comune di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 56 del Foglio 21;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Poggianto AV18147, loc. Podere Poggiauto in Comune di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 37, 292 - 2 del Foglio 9 - 21;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno AV17526 - AV17636, loc. S. Maria in Valle in Comune di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 24, 78, 59, 61, 64 del Foglio 21;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Rimaggio (15) AV17555, loc. Ponte Romito in Comune di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 117 del Foglio 9 ;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV17314, loc. Tenuta Malafrasca in Comune

di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 107 del Foglio 2;

- porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato AV17545, loc. Montalto in Comune di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 16 del Foglio 3;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro delle Fontacce AV17330, loc. Area Parcheggio Romita Est in Comune di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 2 del Foglio 1;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno AV17650, loc. San Cataldo in Comune di Laterina Pergine Valdarno, presso la particella 14, 115 del Foglio 9;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto con esonero dal pagamento del canone ai sensi dell'art. 33 del DPGR 60/2016;
 5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
 7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo.provar@postacert.toscana.it e r.giannetti@epap.conafpec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7441 - Data adozione: 14/04/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - rettifica parziale del disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/01/2019 approvato con decreto dirigenziale n. 1119 del 31/01/2019, pratica Sidit n. 2250/2022 C.L. n. DC 404/69-14.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008015

IL DIRIGENTE

Visti il R.D. nr. 1775/1933 e il DPGRT n. 61/R/2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 1119 del 31/01/2019 con il quale è stato concesso a "Consorzio 1 Toscana Nord", con sede a Viareggio via della Migliarina n. 64 – C.F.: 02350460461, ai sensi del T.U. 1775/33 e del R.D. 523/1904, l'utilizzazione di acqua pubblica derivata dal Torrente Rosaro, in loc. Arlia nel Comune di Fivizzano, ad uso agricolo e l'uso delle aree demaniali interessate, rinnovando la concessione già assentita con la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 2757 del 22/05/1973, stabilendo la durata in 30 (trenta) anni a decorrere dalla data 22/05/2003, per i seguenti quantitativi: - la portata di acqua massima istantanea è fissata in misura non superiore a 92,00 l/s – il prelievo è assentito per 24 ore al giorno per 150 giorni dal 20/04 al 16/09 di ogni anno, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 37,80 l/s cui corrisponde un volume di circa 1.192.320 mc/anno (prat. n. DC 404/69-14); è stato approvato il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio 1 Toscana Nord presso gli uffici del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa in data 30/01/2019, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica;

Ritenuto di dover rettificare parzialmente l'art. 2 comma 3 del disciplinare sottoscritto in data 30/01/2019, approvato con decreto dirigenziale n. 1119 del 31/01/2019: è stato inserito che il prelievo viene concesso per il periodo compreso tra il 20 aprile ed il 16 settembre di ogni anno ma, dal momento che trattasi di attività agricola svolta da un consorzio, che deve pertanto soddisfare le esigenze di aziende agricole e privati, che praticano colture aventi molticipli fabbisogni e pertanto si ritiene di dover modificare il disciplinare sostituendo tale intervallo temporale, con le parole "stagione irrigua". Ritenuto altresì fondamentale, inserire tra gli obblighi a cui è soggetto il concessionario, rettificando l'art. 4 comma 10 del disciplinare, aggiungendo che il concessionario comunichi all'autorità concedente, la data di inizio e del termine della stagione irrigua. E' inoltre sempre obbligato, ad accettare sospensioni temporanee o riduzioni della portata derivata;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di rettificare parzialmente il disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/01/2019 dal legale rappresentante del Consorzio 1 Toscana Nord, con sede a Viareggio via della Migliarina n. 64 – C.F.: 02350460461, approvato con decreto dirigenziale n. 1119 del 31/01/2019, pratica Sidit n. 2250/2022 C.L. n. DC 404/69-14, all'art. 2 comma 3 e all'art. 4 comma 10, così come segue:
 - art. 2 comma 3. Il prelievo è assentito per 24 ore al giorno, durante la stagione irrigua, a servizio dei terreni del comprensorio consortile.
 - art. 4 comma 10. Il concessionario è obbligato a comunicare all'autorità concedente, la data di inizio e di conclusione della stagione irrigua. E' inoltre sempre obbligato, ad accettare sospensioni temporanee o riduzioni della portata derivata.
2. di confermare tutte le restanti parti del disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/01/2019 approvato con decreto dirigenziale n. 1119 del 31/01/2019;

3. di trasmettere il presente atto a Consorzio 1 Toscana Nord;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7450 - Data adozione: 14/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione idraulica per la realizzazione e gestione di un nuovo attraversamento ciclabile sul Torrente Marinella, nell'ambito del progetto del lotto 7, della Superciclabile fra Firenze e Prato, nel comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 4336 (SIDIT: Pratica: 1702/2023)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008444

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. 103/2022, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile";

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante "Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015" e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016" e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione", nella quale all'art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l'istanza presentata dalla Città Metropolitana di Firenze, codice fiscale 80016450480, sede legale in via Cavour, 1 - 50123 Firenze, legale rappresentante ing. Carlo Ferrante, avente ad oggetto "Passerella Ciclopedonale", in attraversamento sul Torrente Marinella, località Capalle, nel comune di Campi Bisenzio (FI), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 140079 del 17/03/2023;

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art.23 del d.p.g.r. 42/R/2018 e delle marche da bollo;

DATO ATTO che le lavorazioni, considerato anche il periodo di svolgimento delle medesime, non rientrano tra quelle soggette a corresponsione degli oneri ittogenici, ai sensi della DGRT n. 1636 del 23/12/2019;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'Ing. Annamaria Innocenti;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 4336 (SIDIT Pratica: 1702/2023 Procedimento: 2624/2023)

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio, a firma dell'Ing. Daniele Mingozzi:

- relazione tecnica generale ed idraulica;

- tavola grafiche, con planimetrie, prospetti e sezioni, stato di progetto;

VISTO il parere di contributo tecnico inviato con prot. n. 288207 del 24/07/2019, in relazione alla Conferenza dei Servizi relativa a “Progetto definitivo per la realizzazione di superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - Lotto 7 in comune di Campi Bisenzio. Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/1990”, indetta dalla Città Metropolitana di Firenze, con la quale questo ufficio, in relazione ai nuovi attraversamenti sul Torrente Marinella e sul fosso MV506632, esprimeva parere positivo;

DATO ATTO che:

- l’istanza è relativa alla realizzazione di un nuovo attraversamento ciclabile sul Torrente Marinella, nell’ambito del progetto del lotto 7, della Superciclabile fra Firenze e Prato, nel comune di Campi Bisenzio (FI);
- il progetto prevede una passerella metallica di nuova costruzione, di luce circa 32 metri e poggiata su spalle in cemento armato fondate su micropali, in prossimità a circa 6 metri dalle sponde, più esattamente all’esterno del piede arginale ricavabile dalla proiezione delle geometrie degli argini di monte e valle;
- per la verifica di compatibilità idraulica è stata individuata la quota del battente del transito della piena Tr200 per la sezione prossima al punto in cui verrà realizzata la passerella. Tale valore è stato ricavato dagli studi idraulici a supporto degli strumenti urbanistici del comune di Prato e risulta pari a 47,60 metri slm. Gli studi idraulici a supporto degli strumenti urbanistici attualmente in vigore per il comune di Campi Bisenzio per lo stesso tratto e la stessa sezione, confermano il dato. L’intradosso della passerella mantiene per tutto l’estensione un franco maggiore di 1,50 metri, in particolare il franco minimo si ha in prossimità dell’argine sinistro ed è pari ad 1,59 metri, mentre il franco massimo si verifica in mezzeria ed è pari ad 1,75 metri;
- è previsto, per il tratto interessato dalla passerella, un rivestimento in scogliera opportunamente dimensionata su strato di geotessuto, delle sponde e della testa d’argine al di sotto della proiezione dell’attraversamento. Nell’ambito dei lavori verrà valutata la possibilità di conservare parte del rivestimento esistente;
- il transito e l’accesso alle sommità arginali da parte dei mezzi di sorveglianza e manutenzione è garantito da rampe di raccordi realizzate in prossimità delle spalle su entrambe le sponde;

DATO ATTO che il torrente Marinella è appartenente al reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi della L.R. 79/2012, aggiornato con D.C.R.T. 103/2022, censito con MV31129;

DATO ATTO che per la concessione dell’area demaniale, rappresentata catastalmente nei pressi delle particelle 503 e 585, al foglio di mappa 2 del comune di Campi Bisenzio, si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l’art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all’art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE

- i rilevati della pista ciclabile di accesso alla passerella e delle piste di servizio sovrastanti o adiacenti ai rilevati arginali esistenti dovranno essere messi in opera mediante scotico delle superfici delle scarpate e gradonatura, con immersione dei materiali qualora abbiano caratteristiche fisiche comparabili (es. terre tipo A4 o A6 AASHO). Qualora invece vengano utilizzati materiali granulari dovrà essere posto in opera, previo scotico, un tessuto di separazione.
- il convogliamento delle acque di piattaforma al reticolo superficiale, laddove necessario, dovrà avvenire in maniera da non arrecare danno alle sponde ed alle opere di difesa idraulica;
- eventuali i cartelli segnaletici, manufatti amovibili di ogni genere ed arredi posti a corredo del tracciato ciclopedonale ricadente all'interno della fascia di rispetto di 10 metri dai corsi d'acqua del reticolo idrografico, dovranno essere collocati a distanza di almeno quattro metri dal ciglio di sponda o piede d'argine al fine di non costituire impedimento all'accesso ed al transito dei mezzi preposti alla sorveglianza e manutenzione delle opere idrauliche e dell'alveo;
- al termine dei lavori le rampe e le piste di servizio, previste in fregio al torrente Marinella, funzionali alla sorveglianza e manutenzione del corso d'acqua, dovranno essere intestate al demanio regionale.
- tutte le lavorazioni previste dal progetto, comportando interferenze con il corso d'acqua, dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali anticipazioni o proroghe dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale, sulla base di piani settimanali di lavori presentati dal concessionario;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;
- i materiali, i mezzi ed i ponteggi interferenti con l'alveo e la sezione di deflusso del corso d'acqua dovranno essere rimosse completamente, e le persone allontanate, a seguito dell'emissione, da parte del Centro Funzionale Regionale, di un avviso di criticità giallo, arancione o rosso per rischio idraulico o per rischio idrogeologico. Il cantiere dovrà essere costantemente presidiato. A tal fine dovranno essere costantemente verificate le condizioni di deflusso e le previsioni meteorologiche, consultando i siti web <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>;
- al termine di ogni giornata lavorativa dovranno essere rimossi dell'alveo e dalle sue immediate pertinenze, mezzi e materiali non messi in opera;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere la stabilità delle sponde e dei manufatti esistenti; eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- qualora fosse necessario, da parte dei soggetti competenti, effettuare interventi di varia natura, sul corso d'acqua demaniale, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente autorizzazione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

Manutenzione dell'attraversamento:

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano verificarsi criticità per l'efficienza idraulica e per le condizioni di conservazione delle pertinenze idrauliche del corpo idrico;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'acquisizione di apposita autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- le attività di manutenzione vengono eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- la luce dell'attraversamento dovrà essere sempre mantenuta libera per non diminuire la sua efficienza idraulica; dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolar modo dopo ogni evento meteorico rilevante, per verificare che le luci non siano ostruite da materiale trasportato dal corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare a questo ufficio la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica: annamaria.innocenti@regione.toscana.it e stefano.barchielli@regione.toscana.it, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;

- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera a), del D.P.G.R. 60/R/2016, gli enti pubblici territoriali sono esonerati dal pagamento del canone con riferimento ad attraversamenti di corsi d'acqua con ciclovie e sentieri pedonali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio a Città Metropolitana di Firenze, codice fiscale 80016450480, sede legale in via Cavour, 1 - 50123 Firenze, legale rappresentante ing. Carlo Ferrante, della concessione per la realizzazione e gestione di un nuovo attraversamento ciclabile sul Torrente Marinella, nell'ambito del progetto del lotto 7, della Superciclabile fra Firenze e Prato, nel comune di Campi Bisenzio (FI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (nove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7468 - Data adozione: 14/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione idraulica per la realizzazione e gestione di un nuovo attraversamento ciclabile sul Colatore Destro del Torrente Marinella (Fosso MV506632), nell'ambito del progetto del lotto 7, della Superciclabile fra Firenze e Prato, nel comune di Campi Bisenzio (FI). Pratica 4342 (SIDIT: Pratica: 1706/2023)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008449

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. 103/2022, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile";

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante "Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015" e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016" e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione", nella quale all'art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l'istanza presentata dalla Città Metropolitana di Firenze, codice fiscale 80016450480, sede legale in via Cavour, 1 - 50123 Firenze, legale rappresentante ing. Carlo Ferrante, avente ad oggetto "Passerella Ciclopedonale", in attraversamento sul fosso MV506632, località Capalle, nel comune di Campi Bisenzio (FI), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 140539 del 17/03/2023;

DATO ATTO che il richiedente è esente dal versamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art.23 del d.p.g.r. 42/R/2018 e delle marche da bollo;

DATO ATTO che il corso d'acqua Colatore Destro del Torrente Marinella (Fosso MV506632) non rientra tra quelli soggetti a corresponsione degli oneri ittogenici, ai sensi della DGRT n. 1636 del 23/12/2019;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'Ing. Annamaria Innocenti;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 4342 (SIDIT Pratica: 1706/2023- Procedimento: 2628/2023)

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio, a firma dell'Ing. Daniele Mingozzi:

- relazione tecnica generale ed idraulica;

- tavola grafiche, con planimetrie, prospetti e sezioni, stato di progetto;

VISTO il parere di contributo tecnico inviato con prot. n. 288207 del 24/07/2019, in relazione alla Conferenza dei Servizi relativa a “Progetto definitivo per la realizzazione di superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - Lotto 7 in comune di Campi Bisenzio. Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/1990”, indetta dalla Città Metropolitana di Firenze, con la quale questo ufficio, in relazione ai nuovi attraversamenti sul Torrente Marinella e sul fosso MV506632, esprimeva parere positivo;

DATO ATTO che:

- l’istanza è relativa alla realizzazione di un nuovo attraversamento ciclabile sul fosso MV506632 (Colatore Destro del torrente Marinella), nell’ambito del progetto del lotto 7, della Superciclabile fra Firenze e Prato, nel comune di Campi Bisenzio (FI);
- il progetto prevede la realizzazione di uno scatolare in cemento armato di dimensioni H 3,00 X B 3,25 metri, per un’estensione di circa 24 metri;
- il nuovo scatolare verrà realizzato immediatamente a valle del tombamento esistente di monte costituito da una tubazione in calcestruzzo D esterno 1825 mm e D interno 1450 mm. A valle del nuovo scatolare le scarpate saranno riprofilate per il raccordo tra il manufatto ed il fosso, con rivestimento in scogliera del fondo e delle sponde per un’estensione di circa 5 metri;
- per la verifica di compatibilità idraulica è stata individuata una portata massima transitabile dal tratto a monte del tombamento esistente, calcolata sulla base del moto uniforme, considerando il particolare contesto di drenaggio urbano che interessa il Colatore destro fosso MV506632. Il torrente Marinella risulta pensile sulla campagna in questo tratto del suo corso. La portata, stimata pari a 16,16 mc/s, transita nel nuovo scatolare con un battente di circa 2 metri e franco di 1 metro, pari a 1/3 di luce libera per gli scatolari con portate comprese entro i 50 mc/s, prevista dalla vigente normativa;

DATO ATTO che il Colatore Destro del torrente Marinella è appartenente al reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi della L.R. 79/2012, aggiornato con D.C.R.T. 103/2022, censito con MV506631;

DATO ATTO che per la concessione dell’area demaniale, rappresentata catastalmente nei pressi delle particelle 503 e 585, al foglio di mappa 2 del comune di Campi Bisenzio, si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l’art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all’art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell’esecuzione dei lavori e nell’occupazione dell’area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE

- il convogliamento delle acque di piattaforma al reticolo superficiale, laddove necessario, dovrà avvenire in maniera da non arrecare danno alle sponde ed alle opere di difesa idraulica;
- eventuali i cartelli segnaletici, manufatti amovibili di ogni genere ed arredi posti a corredo del tracciato ciclopedonale ricadente all’interno della fascia di rispetto di 10 metri dai corsi d’acqua del reticolo

idrografico, dovranno essere collocati a distanza di almeno quattro metri dal ciglio di sponda o piede d'argine al fine di non costituire impedimento all'accesso ed al transito dei mezzi preposti alla sorveglianza e manutenzione delle opere idrauliche e dell'alveo;

- tutte le lavorazioni previste dal progetto, comportando interferenze con il corso d'acqua, dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali anticipazioni o proroghe dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale, sulla base di piani settimanali di lavori presentati dal concessionario;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;

- i materiali, i mezzi ed i ponteggi interferenti con l'alveo e la sezione di deflusso del corso d'acqua dovranno essere rimosse completamente, e le persone allontanate, a seguito dell'emissione, da parte del Centro Funzionale Regionale, di un avviso di criticità giallo, arancione o rosso per rischio idraulico o per rischio idrogeologico. Il cantiere dovrà essere costantemente presidiato. A tal fine dovranno essere costantemente verificate le condizioni di deflusso e le previsioni meteorologiche, consultando i siti web <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>;

- al termine di ogni giornata lavorativa dovranno essere rimossi dell'alveo e dalle sue immediate pertinenze, mezzi e materiali non messi in opera;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutti i lavori oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere la stabilità delle sponde e dei manufatti esistenti; eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;

- qualora fosse necessario, da parte dei soggetti competenti, effettuare interventi di varia natura, sul corso d'acqua demaniale, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente autorizzazione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

Manutenzione dell'attraversamento:

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano verificarsi criticità per l'efficienza idraulica e per le condizioni di conservazione delle pertinenze idrauliche del corpo idrico;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'acquisizione di apposita autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

- le attività di manutenzione vengono eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- la luce dell'attraversamento dovrà essere sempre mantenuta libera per non diminuire la sua efficienza idraulica; dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolar modo dopo ogni evento meteorico rilevante, per verificare che le luci non siano ostruite da materiale trasportato dal corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo ufficio la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica: annamaria.innocenti@regione.toscana.it e stefano.barchielli@regione.toscana.it, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D.

1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di

esonero, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera a), del D.P.G.R. 60/R/2016, gli enti pubblici territoriali sono esonerati dal pagamento del canone con riferimento ad attraversamenti di corsi d'acqua con ciclovie e sentieri pedonali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio a Città Metropolitana di Firenze, codice fiscale 80016450480, sede legale in via Cavour, 1 - 50123 Firenze, legale rappresentante ing. Carlo Ferrante, della concessione per la realizzazione e gestione di un nuovo attraversamento ciclabile sul Colatore Destro del Torrente Marinella (Fosso MV506632), nell'ambito del progetto del lotto 7, della Superciclabile fra Firenze e Prato, nel comune di Campi Bisenzio (FI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (nove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7471 - Data adozione: 14/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3682 (SIDIT n. 422/2023). Subentro nella titolarità della concessione di un'area demaniale occupata da un attraversamento e concessione di un'area occupata da uno scarico, entrambe di pertinenza del rio Guapperino (codice TN41195), in località Santa Maria del Giudice, nel comune di Lucca.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008487

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. n. 45/R/2017;

VISTA la L.R. 68/2016 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1035/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81”;

VISTA l'istanza di cambio titolarità della concessione, acquisita agli atti di questo Ente con n. prot. 0511025 il 29/12/2022, inoltrata dal sig. Alessandro Pirrello (soggetto subentrante) e di seguito denominato “concessionario” e da Michela Toti (soggetto cedente), i cui dati identificativi sono presenti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che oggetto dell'istanza è il cambio di titolarità della concessione di un'area demaniale del rio Guapperino (codice TN41195), in località Santa Maria del Giudice, nel comune di Lucca, identificata catastalmente al foglio 190, in prossimità della particella 1295, occupata con un ponticello (unico accesso) e rilasciata alla sig.ra Toti Michela dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale n. 28 del 01.02.2006;

PRESO ATTO che il sig. Alessandro Pirrello in data 29.12.2022 ha ottemperato al pagamento degli oneri istruttori e dell'imposta di bollo per l'istanza, mediante bonifico bancario di 91,00 euro a favore della Regione Toscana;

PRESO ATTO che il sig. Alessandro Pirrello ha ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo (16,00 euro) per il presente decreto, mediante bonifico del 25.01.2023;

DATO ATTO che il subentro nella titolarità della concessione suddetta è ammesso ai sensi dell'art. 36, comma 2/c) del d.p.g.r. 60/R/2016;

PRESO ATTO che nelle vicinanze del ponticello vi è uno scarico delle acque piovane di un'unità residenziale, identificata presso il catasto dei Fabbricati di Lucca al foglio 190 particella 1295 e sub. 1., nel Rio Guapperino per il quale è necessario rilasciare la concessione idraulica;

PRESO ATTO che lo scolo delle acque piovane derivanti dall'unità immobiliare sopra menzionata avviene tramite tubo in PVC arancio Φ10 mm all'interno dell'alveo del Rio Guapperino; rispetto al fondo dell'alveo, il tubo è posizionato ad un'altezza di circa 1,80 mt e risulta leggermente aggettante rispetto la sponda. Le coordinate geografiche del punto di scolo sono le seguenti: latitudine 43.77480 e longitudine 10.45859;

PRESO ATTO che la sig.ra Toti Michela ha sempre corrisposto gli oneri dovuti alla Regione Toscana, per l'occupazione delle aree demaniali con il ponticello e lo scarico;

DATO ATTO che il canone demaniale dovuto annualmente alla Regione Toscana per l'occupazione delle aree demaniali suddette sarà determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 e aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

PRESO ATTO che il sig. Alessandro Pirrello, al fine di garantire l'amministrazione concedente (Regione Toscana) in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, ha costituito in data 25.01.2023 il deposito cauzionale di € 224,00, pari a una annualità del canone demaniale, mediante bonifico sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018 intestato alla Concedente;

CONSIDERATO che per le occupazioni sopra descritte, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la loro permanenza in ambito demaniale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica è stato dato il n 3682 (SIDIT n.422/2023);

DATO ATTO che il concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni di seguito specificate:

- assumere la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle aree e individuare in capo ai concessionari interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione delle aree o del bene in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, le aree e/o i beni oggetto di concessione;
- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree demaniali interessate, nonché delle opere ivi presenti;

Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente,

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di rilasciare la concessione per 9 anni decorrenti dalla data del presente decreto; la concessione potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal DPGR 60/R e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente ed inoltre, il Settore competente può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei

manufatti realizzati dal medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore dello stesso;

DATO ATTO, inoltre, che il Concessionario:

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendesse necessaria, per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di accordare al sig. Alessandro Pirrello, i cui dati identificativi sono presenti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, il subentro nella titolarità della concessione dell'area demaniale del rio Guapperino (codice TN41195), in località Santa Maria del Giudice, nel comune di Lucca., identificata catastalmente al foglio 190, in prossimità della particella 1295, occupata con un ponticello (unico accesso) e rilasciata alla sig.ra Toti Michela dalla Provincia di Lucca con determinazione dirigenziale n. 28 del 01.02.2006;

- di rilasciare al sig. Alessandro Pirrello la concessione dell'area demaniale occupata da uno scarico delle acque piovane di un'unità residenziale, identificata presso il catasto dei Fabbricati di Lucca con foglio 190 particella 1295 e sub. 1., nel Rio Guapperino;

- di dare atto che il canone demaniale che il concessionario dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, sino alla scadenza della presente concessione, per l'uso delle suddette aree demaniali, è di euro 224,00, importo che sarà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

- di dare atto che il concessionario dovrà inoltre corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del Patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diverse e future disposizioni da parte della Regione Toscana;

- di disporre che l'occupazione delle aree demaniali sia sottoposta alle condizioni, prescrizioni e clausole previste in narrativa; nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- di concedere alla Provincia di Lucca il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale versato dalla M.C.F. s.r.l. di Maida Cataldo (P.I.:01664100466) sul c/c postale n.30479521 intestato alla Provincia di Lucca per la pratica 838/ser;
- di trasmettere il presente atto alla sig.ra Michela Toti, al sig. Alessandro Pirrello e alla M.C.F. s.r.l.;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi dei richiedenti

2d759a9197b5e364c35a2d0f783e1808e15a4fcfa14bd9342d66e1ae44547bd8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7473 - Data adozione: 14/04/2023

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 4826/2022-413955/2020; Codice locale n. 930. Rinnovo di derivazione di acque pubbliche nel Comune di San Gimignano (SI) località San Pietro - Montecarelli.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008530

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 13-05-2022 al numero protocollo 196469 il richiedente Fattorie San Pietro s.r.l. con sede legale in Comune di Milano (MI), via Aurelio Saffi n° 34 , C.F. 00529030397 ha fatto richiesta di Rinnovo di derivazione di acqua pubblica nel Comune di San Gimignano (SI), Località San Pietro - Montecarulli nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 22, particella n. 61 ad uso AGRICOLO ;

PREMESSO che con Decreto n. 52 del 10-05-2006 la Provincia di Siena aveva rilasciato concessione di acque pubbliche per uso agricolo in favore della società Fattorie San Pietro s.r.l. con sede legale nel comune di Milano (MI), mediante opera di presa che consiste in vascone in terra sul Botro di San Pietro posto sul nel comune di San Gimignano (SI) località San Pietro - Montecarelli, su terreno censito al N.C.T foglio n. 22 particella n. 61;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,10 l/s, per un fabbisogno di metri cubi annui 3.153, destinati ad uso AGRICOLO (attività connesse come definite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile);

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data la somma di € 28,38 (ventotto virgola trentotto) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo

di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione;

DATO ATTO CHE il richiedente Fattorie San Pietro s.r.l. nella persona del legale rappresentante Sig. Marcello Ferraris ha sottoscritto in data 27-02-2023 mediante apposizione di firma autografa il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Fattorie San Pietro s.r.l. con sede in Comune di Milano (MI), in via Aurelio Saffi, n° 34, C.F. 00529030397 il rinnovo della concessione di acque superficiali mediante opera di presa che consiste in vascone in terra sul Botro di San Pietro posto nel comune di San Gimignano (SI) località San Pietro - Montecarelli, su terreno censito al N.C.T foglio n. 22 particella n. 61; per uso AGRICOLO (attività connesse come definite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile) per una portata media di 0,10 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 fino al 31/12/2043;

3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 27/02/2023 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 28,38; (ventotto virgola trentotto);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di San Gimignano (SI);

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare firmato

3242acfb57e3ff176a58e404489f78d3cfb7d4ea467f181cf9e9930b4472722e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7474 - Data adozione: 16/04/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione - Pratica n. 33735 - Procedimento SIDIT n° 4685/2022.-

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008538

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 05/08/2022 presentata alla Regione Toscana, prot. n. 311340 il richiedente Leonardo Bechi Vivai Piante ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 252 dalle particelle n. 353-100, per uso agricolo per una portata media di 0,7 (zerovirgolasette) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di euro 114,06, a titolo di cauzione ai

sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente Leonardo Bechi Vivai Piante ha sottoscritto il Disciplinare (All. A) allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Leonardo Bechi Vivai Piante C.F. 01094840475, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 252 dalle particelle n. 353-100, per uso agricolo, per una portata media di 0,7 (zerovirgolasette) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno 2023, il canone è stabilito nella misura di € 114,06;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A 33735_Disciplinare
5ded50d2e1b1ad4ab9e011d7776e5483fa670d0acc2a04d46a100aa87f1c4cad



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7488 - Data adozione: 14/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. n. 41/2018. Pratica idraulica n. 2947, Sidit n. 4509/2021.
Concessione di un'area demaniale di pertinenza del canale della Fola, in località Pradaccio, nel comune di Villafranca in Lunigiana (MS), occupata con un ponte carrabile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008044

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1555/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA l'istanza inviata dal Comune di Villafranca in Lunigiana (C.F. 00105700454), con sede legale in piazza Aereonautica n. 1 a Villafranca in Lunigiana (MS), avente ad oggetto: "*Domanda di concessione area demanio idrico - domanda di autorizzazione idraulica*", acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. c0446745 del 17/11/2021, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione, a firma della progettista ing. Silvia Lena:

Relazione tecnica, relazione idrologica-idraulica, relazione geologica, stato di fatto-rilievo topografico, stato di progetto, stato sovrapposto, sovrapposizione catastale, corografia, estratto catastale, verifica idraulica;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione dell'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del corso d'acqua denominato canale della Fola (TN6833 nel reticolo idrografico regionale), identificata catastalmente tra i fogli 6 e 7 del comune di Villafranca in Lunigiana (MS) occupata dal ponte della strada comunale di Irola;

PRESO ATTO che è richiesta anche l'autorizzazione idraulica per il ripristino della sezione idraulica e di difesa spondale del canale della Fola, in prossimità dell'attraversamento carrabile esistente;

PRESO ATTO che gli interventi previsti consistono in:

-taglio della vegetazione erbacea e arborea all'interno del corso d'acqua; tale operazione di pulizia sarà estesa a tutto il tratto di intervento, privilegiando in particolare il tratto a monte dell'attraversamento per prevenire un'eventuale ostruzione dello stesso in occasione di eventi di piena caratterizzati da portate elevate e quindi elevate capacità di trasporto solido;

-regolarizzazione e riprofilatura delle sponde e del fondo alveo per un tratto esteso longitudinalmente per circa 100 m, compreso tra le confluenze con canale della Ghiaia a monte e il torrente Monia a valle;

-riposizionamento del materiale ghiaioso estratto durante le operazioni di risagomatura dell'alveo e scavo per la realizzazione delle scogliere;

-ripristino e consolidamento delle sponde maggiormente soggette ad erosione in prossimità del ponte, ovvero la realizzazione di due scogliere in massi ciclopici cementati (a monte del ponte 20 metri in sponda destra e 30 metri in sponda sinistra, a valle del ponte 20 metri su entrambe le sponde)

-rivestimento del fondo dell'alveo con un selciato in massi ciclopici, in prossimità del ponte, al fine di proteggere l'opera dai fenomeni di scalzamento delle strutture di fondazione (per un tratto pari circa a 10 m);

PRESO ATTO che il Comune di Villafranca in Lunigiana, in data 03.02.2023, ha corrisposto € 781,53 di indennità di occupazione pregresse e € 101,26 di imposta regionale per l'anno 2016 per un totale di € 882,79 la cui attestazione di pagamento è pervenuta in data 18/02/2022 e protocollata con n. 0065470;

PRESO ATTO che il Comune di Villafranca in Lunigiana, in data 30/03/2023, ha trasmesso le quietanze di pagamento protocollate con n. 0161572 dei seguenti oneri:

€ 302,26 di canone anni 2021 e 2022

€ 151,13 di imposta regionale anni 2021 e 2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art 31, c.4 bis del d.p.g.r. 60/R/2016, per gli Enti Pubblici Territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato assegnato il n. 2947, Sidit n. 4509/2021;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI:

-la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione dei lavori indicati in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore, per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

-la presente autorizzazione ha la validità di 36 mesi, a partire dalla data di questo decreto, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

-i lavori dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

-le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

-il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori e le comunicazioni di cui sopra dovranno recare nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente e dove si svolgono i lavori;

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
 - rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione del tratto del corso d'acqua individuato nel reticolo idrografico;
 - è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
 - dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale, per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
 - è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
 - durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
 - durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
 - tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
 - tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
 - i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere in occasione delle piene del Canale della Fola e del Canale della Ghiaia ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona Lunigiana (zona di allerta di riferimento per il Comune di Villafranca in Lunigiana come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
 - i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
 - al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
 - dovranno essere utilizzati preferibilmente mezzi d'opera leggeri;
 - i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

il Concessionario si obbliga:

- ad osservare le condizioni stabilite nel presente provvedimento di concessione;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che dell' opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell' area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;
- provvedere periodicamente ad interventi volti al mantenimento della quota di fondo dell'alveo al livello di progetto di 135.17 m s.l.m.
- assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell' area demaniale interessata, nonché dell' opera ivi presente;

STABILITO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

STABILITO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario sarà obbligato a ripristinare, a proprie spese, l' area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non dovesse provvedere, sarà cura del Settore competente procedere con l'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente. Il Settore competente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

DATO ATTO che il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente, rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione, previa presentazione di istanza al Concedente;

DATO ATTO che il Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che il canone demaniale che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione della suddetta area, sarà determinato sulla base dell'allegato A alla d.g.r.t 1555/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare al Comune di Villafranca in Lunigiana (C.F. 00105700454) con sede legale in piazza Aeronautica n. 1 a Villafranca in Lunigiana (MS), in persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante, la concessione idraulica dell'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del corso d'acqua denominato canale della Fola (TN6833), identificata catastalmente ai fogli 6 e 7 del comune di Villafranca in Lunigiana (MS), occupata dal ponte della strada comunale di Irola;

2 di stabilire in 19 anni la durata della presente concessione, a decorrere dalla data del presente decreto; superati tali termini ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del concessionario;

3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4. di dare atto che il canone che il Comune di Villafranca in Lunigiana dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana per l'occupazione dell'area oggetto della presente concessione sarà determinato sulla base dell'allegato A alla delibera regionale 1555/2022 e verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

5. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018, descritte negli elaborati presentati a firma dell'ing. Silvia Lena, allegati alla pratica n. 2947, pratica Sidit n. 4509/2021;

6. di stabilire che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, sempre a partire dalla data del presente decreto e che superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

7. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;

8. di notificare, per pec, il presente atto al Comune di Villafranca in Lunigiana;

9. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7502 - Data adozione: 14/04/2023

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Rio di Friano, Zona Terrafino nel Comune di Empoli per manufatto di scarico acque meteoriche nel Rio di Friano. Pratica SiDIT 775/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008621

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 775/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0061804 del 06/02/2023 presentata da Giunti Ireo in nome e per conto della Società Prefabbricati Toscani srl, C.F. 01384360481, con sede legale nel Comune di Empoli, Via Mattei, n. 15 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Cioni Emilio iscritto all'Ordine Ingegneri (FI), costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione idraulica fognatura;
- Planimetria generale scala 1 : 250;
- Particolari costruttivi scala 1 : 50;
- Pianta e particolari costruttivi scala 1 : 50.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio di Friano, Zona Terrafino nel Comune di Empoli, presso la particella 604-592 del Foglio 28 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14258 – Realizzazione manufatto di scarico acque meteoriche nel Rio di Friano, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 1236/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto

realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 13/04/2023.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 112,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 84,00 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 9 (nove) dodicesimi del canone annuale di € 112,00 riferito al 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 42,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
 2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
 3. di accordare alla Società Prefabbricati Toscani srl, C.F. 01384360481, con sede legale nel Comune di Empoli, Via Mattei n. 15 la Concessione per l'occupazione di:
 - lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Rio di Friano, Zona Terrafino nel Comune di Empoli, presso la particella 604-592 del Foglio 28 con l'opera n. 14258 - Realizzazione manufatto di scarico acque meteoriche nel Rio di Friano;
 4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 112,00 secondo quanto riportato al p.to 6.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
 5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
 7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
 8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec emilio.cioni@ingpec.eu .
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7505 - Data adozione: 14/04/2023

Oggetto: PRATICA SIDIT 1306-2022- CONCESSIONE PER DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA NEL COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA AD USO PRIVATO DA ACQUE SUPERFICIALI

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008006

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022, “Legge di stabilità 2023”;
- la L.R. n. 40 del 28/11/2022 “Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 89119 in data 04/03/2022 del Sig. Lorenzo Pieri, in qualità di Legale Rappresentante dell’ Unione Sportiva Ponte d’Arbia, con sede legale in Monteroni d’Arbia, P.Iva 00643760523, con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica superficiale nel comune di Monteroni d’Arbia, ad uso privato di acque superficiali, pratica SIDIT n. 1306/22

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Lorenzo Pieri, i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene tramite una pompa ad immersione posta sul Torrente Arbia ed è individuato catastalmente nel Comune di Monteroni d’Arbia (SI) in loc. Ponte d’Arbia al foglio n. 116 particella n. 112;
- la portata media di concessione è di 0,24 l/sec per un fabbisogno di 7785 mc annui;
- l’uso richiesto è civile ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare all'Unione Sportiva Ponte d'Arbia, con sede legale in Monteroni d'Arbia (p.Iva 00643760523) entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche superficiali ad uso civile, dal Torrente Arbia nel Comune di Monteroni d'Arbia (SI) in loc. Ponte d'Arbia al foglio 116 particella 112, tramite pompa ad immersione;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,24 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 7785 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto e che ne fa parte integrante, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al Concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

cfdbc92f1f89014c3df0e4d5a78d1d0642fa27fa797da09f35780c4023382878



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7510 - Data adozione: 14/04/2023

Oggetto: PRATICA SIDIT 3440-2022- RINNOVO CONCESSIONE PER DERIVAZIONE D'ACQUA SUPERFICIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI MONTALCINO AD USO AGRICOLO

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008060

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. 29/12/2020 n. 45 “ Legge di stabilità per l’anno 2023”;
- la L.R. n. 40 del 28/11/2022 “Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTO l'atto di concessione 1072 del 24/08/2007 rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Siena con scadenza fissata al 24/08/2022;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 314819 in data 09/08/2022 del Sig. Alberto Machetti in qualità di legale rappresentate di Tenuta Buon Tempo Soc. Agricola (P.I.008677380529) con la quale viene chiesto il rinnovo della concessione per derivazione di acqua pubblica superficiale nel comune di Montalcino, ad uso agricolo - Pratica SIDIT n. 3440_22 (ex pratica 20819);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Alberto Machetti in qualità di legale rappresentate di Tenuta Buon Tempo Soc. Agricola, allegato al presente atto sotto la lettera A facente parte integrante e sostanziale;

VISTO che con nota n. 288888 del 12/07/21 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale ha espresso favorevole

CONSIDERATO CHE:

- il punto di prelievo è avviene da un invaso artificiale realizzato in ansa naturale pianeggiante del fosso dell’Oliveto individuato catastalmente nel Comune di Montalcino (SI), al foglio n. 262 particella n. 137;
- la portata media di concessione è di 0,04 l/sec per un fabbisogno di 1250 mc annui;
- l’uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1.di rilasciare alla Tenuta Buon Tempo Soc. Agricola (C.F. 008677380529), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la il rinnovo della concessione di derivazione acque pubbliche superficiali ad uso agricolo da un vaso artificiale realizzato in ansa naturale pianeggiante del fosso dell'Oliveto, al foglio 262 particella 137, rilasciata con atto di concessione n. 1072 del 24/08/2007 da Amministrazione Provinciale di Siena - Pratica SIDIT n. 3440/22, (ex pratica 20819);
- 2.di concedere il prelievo per una portata media di 0,04 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 1250 mc annui;
- 3.di stabilire la durata della concessione in anni 5 successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
- 4.di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
- 5.di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
- 6.di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
- 7.di trasmettere il presente atto al concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

e3a322b12674115c4adfd0f3d06652739ddf898ae3e3f09b44c620e372acc2c5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7512 - Data adozione: 14/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.3568, SIDIT n.4948/2022. Rinnovo della Concessione (AD 43), rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara, di un'area appartenente al Demanio Idrico dello Stato, in sponda destra del Torrente Aulella, in località Codiponte nel Comune di Casola in Lunigiana (MS), utilizzata come orto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008374

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003,41/2005,68/2011,65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre

2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103 del 06/12/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di rinnovo della concessione (AD 43) inviata dal sig. Anastasi Roberto, di seguito denominato “Concessionario”, i cui dati identificativi sono presenti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, protocollata da Regione Toscana con n° 403256 il/10/2022;

PRESO ATTO che il sig. Anastasi Roberto ha ottemperato al pagamento degli oneri istruttori (€ 100,00) e dell’imposta di bollo (€ 16,00) per l’istanza, mediante bonifico eseguito il 13.10.2022 e dell’imposta di bollo per il decreto con marca da bollo da € 16,00 che ha l’id: 01210391166062 e la data dell’11.04.2023;

RISCONTRATO che l’istanza inoltrata è finalizzata al rinnovo della concessione (AD 43), rilasciata al sig. Anastasi Roberto dalla Provincia di Massa Carrara con determina dirigenziale n. 2855 del 18.08.2014 e scaduta il 17.08.2020, relativa a un’area di m² 377 ricadenti in parte nel mappale 461 ed in parte nel mappale 462 del foglio catastale 25, in sponda destra del Torrente Aulella, in località Codiponte nel Comune di Casola in Lunigiana (MS);

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d’ufficio, è stata assegnato all’istanza il numero di pratica idraulica 3568 (SIDIT n. 4948/2022);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che con PEC prot. 493086 del 20/12/2022, ai sensi dell’art11 del d.p.g.r. 60/R/2016, è stata disposta la pubblicazione sul BURT e all’Albo Pretorio del Comune di Casola in Lunigiana del bando di gara, approvato con decreto n. 25075 del 12/12/2022, per l’assegnazione dell’area suddetta;

DATO ATTO che la pubblicazione sul BURT è avvenuta il 28/12/2022 (BURT n.52) e nei trenta giorni successivi alla pubblicazione non sono pervenute domande concorrenti;

PRESO ATTO che la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Casola in Lunigiana è stata effettuata dal 23/12/2022 al 22/01/2023 e non sono pervenute osservazioni né domande in concorrenza, come risulta dalla PEC n. prot. 524 del 30/01/2023 del Comune di Casola in Lunigiana, qui acquisita al protocollo al n. 50203 in pari data;

PRESO ATTO che il sig. Anastasi Roberto, in data 11.04.2023, ha versato €56,00, al fine di garantire l’amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso

delle spese eventualmente anticipate, importo che verrà restituito alla società concessionaria successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento del pagamento del canone, degli oneri e del rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento di concessione;

VALUTATI i presupposti per il rinnovo della concessione, ai sensi dell'art. 25 del d.p.g.r. 60/R/2016;

RITENUTO di stabilire che la concessione è rilasciata per 9 anni, a partire dal 18.08.2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare in quanto il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

il concessionario è obbligato a:

-assumere la custodia dell' area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell' area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime dello scorrimento delle acque superficiali;

-sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell' area, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-non mutare la destinazione dell' area in concessione;

-assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l' area oggetto di concessione;

-assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell' area demaniale interessata; le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali, ai sensi della normativa vigente;

-non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali;

-non accedere all'area in occasione delle piene del Torrente Aulella ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L Lunigiana (zona di allerta di riferimento per il Comune di Casola in Lunigiana, come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

-seguire le disposizioni di cui al Piano di Protezione Civile comunale, in caso di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali di-

ramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L Lunigiana (zona di allerta di riferimento per il Comune di Casola in Lunigiana come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, la società concessionaria è obbligata a ripristinare, a proprie spese, l'area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora non provveda, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sulla società concessionaria inadempiente;

DATO ATTO che il Settore competente può, d'ufficio o su istanza della società concessionaria, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dalla medesima, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore della società concessionaria;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di ammettere il rinnovo della concessione (AD 43), rilasciata al sig. Anastasi Roberto dalla Provincia di Massa Carrara con determina dirigenziale n. 2855 del 18.08.2014 e scaduta il 17.08.2020, relativa a un'area di m² 377 ricadenti in parte nel mappale 461 ed in parte nel mappale 462 del foglio catastale 25, in sponda destra del Torrente Aulella, in località Codiponte nel Comune di Casola in Lunigiana (MS);

2. di stabilire che la concessione è rilasciata per 9 anni, a decorrere dal 18.08.2020 ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;

3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4. di dare atto che il canone demaniale, che il concessionario dovrà corrispondere annualmente per l'uso suddetto dell'area demaniale, sarà determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 e sarà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita ;

5. di concedere alla Provincia di Massa Carrara al Servizio Finanze e Bilancio il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale di euro € 35,26, intestato alla Provincia di Massa Carrara e versato dal sig. Anastasi Roberto sul c/c 11164548 (bollettino ucyl 0015) per la concessione idraulica (Pratica AD 43);

6. di notificare il presente atto al richiedente e al Comune di Casola in Lunigiana;

7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

dati identificativi del richiedente

51790d844b4063c05ac1c40c060280873675058d4ea9ff4935a2195ab49eafca



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7523 - Data adozione: 17/04/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Pistoia. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 35103. Pratica SIDIT n. 728/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008578

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot.n. 46841 in data 07/02/2022, il richiedente Floricoltura Fedi GDA Srls ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Comune di Pistoia, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 236 dalla particella n. 237, per uso agricolo per una portata media di 0,16 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Floricoltura Fedi GDA Srls - C.F: 02028310478, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Comune di Pistoia, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 236 dalla particella n. 237, per uso agricolo per una portata media di 0,16 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 207,72;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare 35103*
3b996b10db445eb3945635a52285588bd13bb7656cd4e8f7d9ec9bdc71f45771



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7532 - Data adozione: 14/04/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1500/2023 (Proc. n. 2312/2023) - Concessione di un attraversamento interrato del fosso dei Ruggini (TS61070), mediante sovrattraversamento del tombino esistente (tip. 11), per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra), in località Cellena nel comune di Semproniano (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008485

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE

relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 19/09/2018 “Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale finalizzata alla realizzazione degli interventi relativi alla banda ultralarga-Approvazione”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 04/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” con la quale si dispone che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 6 dicembre 2022, n. 103, “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Open Fiber S.p.A., avente sede legale in Milano, viale Certosa 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0160452 del 30/03/2023, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia Generale (1:5.000);
- Relazione;
- Sezione tipo;
- Ubicazione intervento;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico dall’Arch. Valentina Martelli, prevede la realizzazione di una linea a banda ultralarga (Fibra) in località Cellena nel comune di Semproniano (GR), con attraversamento interrato (tip. 11) del fosso dei Ruggini, mediante sovrattraversamento del tombino esistente, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il fosso dei Ruggini (TS61070), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO che nell’elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, è individuato l’attraversamento del corso d’acqua sopraindicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni

di seguito riportate;

- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra nel caso previsto dall'art. 13, comma 1, lett. c), del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per

eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori, dall'uso delle opere e dall'uso dell'area;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese, e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale - www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 20/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- la Società richiedente deve intervenire, anche successivamente al completamento delle opere, qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- divieto di transito per mezzi pesanti in caso di terreno bagnato su sponde, pertinenze idrauliche e argini.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione, prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente deve informare tempestivamente questo Genio Civile e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud della data di inizio dei lavori in narrativa e il nominativo della D.L., con relativo recapito telefonico e postale; inoltre, entro 60 giorni dal termine di lavori, dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e ad eventuali varianti autorizzate nonché nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale relativo alla presente concessione non è dovuto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 259/2003, il quale dispone che "Le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge";

DATO ATTO che il soggetto richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 sul decreto ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (marca da bollo n. 01211449642851 del 23/02/2023);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a Open Fiber S.p.A., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 2, C.F. 09320630966, la concessione demaniale per un attraversamento interrato del fosso dei Ruggini (TS61070), mediante sovrattraversamento del tombino esistente, con linea a banda ultralarga (Fibra), in località Cellena nel comune di Semproniano (GR), distintamente evidenziato nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 3) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/03/2042, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente decreto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

8) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Cartografia

b19540fa17d09ad2a24899fcce86c870ddb6ac34bfc5ccb48e96b976ce19c51

ALLEGATO "A"

Pratica SiDIT n. 1500/2023 (Proc. n. 2312/2023) - Concessione di un attraversamento interrato del fosso dei Ruggini (TS61070), mediante sovrattraversamento del tombino esistente (tip. 11), per la realizzazione di linea a banda ultralarga (Fibra), in località Cellena nel comune di Semproniano (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7623 - Data adozione: 17/04/2023

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904. Pratica Sidit n. 980/2023. Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica - Attraversamento aereo del Botro di Cetinaia di nuovo tratto di vaporedotto nel comune di Monteverdi Marittimo (PI).
Richiedente: Enel Green Power Italia S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008671

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95,96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la L.R. n. 77 dell’11/11/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del Demanio idrico”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con la quale viene stabilito l’aggiornamento del canone per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del Demanio idrico sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 avente ad oggetto “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” che sostituisce allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e che richiama, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa

del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni." e s.m.i. d'ora in poi denominato "Regolamento";

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA l'istanza di concessione presentata da Enel Green Power Italia S.r.l. ,C.F.15416251005, con sede legale nel comune di Roma (RM), Viale Regina Margherita, n.125, acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con Prot. 0364003 del 26/09/2022 e con prot. Prot. 0073165 del 10/02/2023 (SIDIT n. 980/2023) corredata dalla seguente documentazione progettuale a firma ing. Valentina Casalini iscritta all'Albo degli Ingegneri di Pisa :

- relazione tecnica
- stato attuale sezioni (scala 1:100)
- stato modificato sezioni planimetria
- inquadramento cartografico
- inquadramento catastale

RILEVATO che l'istanza è riferita esclusivamente all'attraversamento aereo del Botro di Cetinaia , necessario per la connessione dalla postazione "Monteverdi 4" a vapordotto esistente, con tubazioni d'acciaio al carbonio del diametro nominale DN 450 appoggiate a sostegni posti a distanza di 4 metri dal ciglio di sponda del corso d'acqua, nel Comune di Monteverdi Marittimo (PI) ;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Daddi, titolare di incarico di Elevata Qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo" dell'ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale che descrivono l'esecuzione dei lavori ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra ricordati;

DATO ATTO che, nell'installazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i sostegni dovranno essere posizionati ai lati del corso d'acqua a non meno di 4 metri dal ciglio di sponda;
- ogni residuo delle lavorazioni eseguite deve essere trasportato al di fuori dell'alveo e delle pertinenze idrauliche del corso d'acqua;

-durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguire sul corso d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione

- a lavori ultimati, la comunicazione di fine lavori dovrà essere accompagnata da una dichiarazione della D.L. che attesti la conformità delle opere eseguite agli elaborati progettuali autorizzati e alle prescrizioni impartite.
- tutte le opere provvisoriale occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <https://www.cfr.toscana.it/> o <https://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse il richiedente dovrà costantemente vigilare e presidiare il cantiere adottando tempestive misure e procedure di intervento ;
- i lavori che interesseranno l'alveo dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- indipendentemente dalle previsioni meteo e dagli avvisi di criticità, i lavori dovranno essere sempre sospesi qualora si verificano condizioni meteo sfavorevoli e/o incremento del livello idrico nel corso d'acqua;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti o di manutenzione eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- al termine dei lavori, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso ;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;

- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 24 mesi dalla loro data di inizio pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni, e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

- il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri della manutenzione delle strutture realizzate;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento n.60/R 2016 e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA- DECADENZA- CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione

idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;

b) mancato pagamento di due annualità del canone;

c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;

e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;

f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque l'Amministrazione Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino, a proprie spese, dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di Concessione;

- l'importo annuale del canone 2023 per le opere in argomento calcolato per 9 mesi, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A , corrisponde ad euro 168,00 (centosessantotto/00);

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato e che quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del regolamento D.P.G.R 60/R/2016 e s.m.i.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R.T. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone mediante il versamento della somma pari a euro 224,00 (duecentoventiquattro /00) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (Allegato A punto 11);

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota n. Prot. 0162081 del 30/03/2023 questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 168,00 (centosessantotto/00) , a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio per l'anno 2023, pari a 11 mensilità;

- versamento dell'importo di euro 224,00 (duecentoventiquattro /00), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità del canone, deposito cauzionale) sono conservate agli atti di questo Settore;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di euro 16,00 per il rilascio del presente provvedimento in data 06/04/2023 tramite modello F23;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio a Enel Green Power Italia S.r.l., C.F.15416251005, con sede legale in Viale Regina Margherita, n.125 nel comune di Roma (RM), della Concessione per utilizzo del demanio idrico per attraversamento aereo del Botro di Cetinaia di nuovo tratto di vaporedotto nel comune di Monteverdi Marittimo (PI) ;
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;
9. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

10. il presente atto verrà inviato al richiedente, al Comune interessato ed al Consorzio di Bonifica Toscana Costa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 174 del 14-04-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7629 - Data adozione: 17/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 2117 - SIDIT n. 148762/2020. Concessione idraulica per l'intervento di riqualificazione e rigenerazione di area demaniale ubicata nell'area golenale in sponda sinistra del T. Bagnone (cod. TN 8187), nel tratto compreso tra il Parco "Tra la Cà" e la confluenza dello stesso nel F. Magra, Loc. Parco Tra la Cà nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008531

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”, modificata dalla L.R.57/2017;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l'istanza di Concessione idraulica, presentata dal Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), con sede legale in Piazza Aeronautica – 54028 Villafranca in Lunigiana (MS) Codice Fiscale

00105700454, per la richiesta di concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del Torrente Bagnone (TN 8187) relativa ai lavori di riqualificazione e rigenerazione di area demaniale ubicata nell'area golenale in sponda sinistra del corso d'acqua di cui sopra, nel tratto compreso tra il Parco "Tra la Cà" e la confluenza dello stesso nel F. Magra, Loc. Parco Tra la Cà nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 251550 del 20/07/2020 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell'Arch. Enrico Cibeï, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Massa Carrara al n. 265:

- All. A1 - Relazione Tecnica;
- All. A2 - estratto inquadramento area oggetto di intervento su ortofoto;
- All. A3 - estratto corografia area oggetto di intervento su CTR;
- All. A4 - estratto mappa catastale;
- All. A5 - documentazione fotografica;
- Relazione misure di allertamento e intervento di protezione civile;
- Tavola Protezione Civile;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Arch. Enrico Cibeï, prevede, al Foglio n. 15 mapp. 244 del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), la richiesta di concessione idraulica relativa ai lavori di riqualificazione e rigenerazione di area demaniale ubicata nell'area golenale in sponda sinistra del T. Bagnone (cod. TN 8187), nel tratto compreso tra il Parco "Tra la Cà" e la confluenza dello stesso nel F. Magra, Loc. Parco Tra la Cà nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'effettuata esecuzione delle opere in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 2117, Pratica SIDIT n. 148762/2020;

CONSIDERATO che:

- gli interventi realizzati rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere eseguite presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- il mantenimento delle opere in oggetto è disciplinato dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, per la realizzazione e il mantenimento delle opere realizzate, dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e le prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati e visti;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio di alberature ed eventuali autorizzazioni presso gli organi competenti dovranno essere attivate a cura del richiedente;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro mesi 12 (dodici) dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ha validità di anni 3 dalla data di rilascio del presente atto a pena di decadenza del medesimo senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno entro 15 giorni dalla loro conclusione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
Il Concessionario inoltre:
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in

- oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
 - dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
 - è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
 - dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
 - ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
 - a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
 - a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
 - a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
 - il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
 - l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
 - Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
 - Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di

ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questa Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di confermare in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e che la stessa potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. n. 74/2018, lettera a), che dispone per l'anno 2019 la riduzione del 100% dell'aliquota dell'imposta sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. 2/1971;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 2.5 – Utilizzazione aree per pubblica utilità), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, è determinato in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) e la riduzione del canone concessorio nella misura massima del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017) per singolo utilizzo di area per pubblica utilità, per un totale del canone demaniale che, per l'anno 2022, è pari a € 200,00 (euro duecento/00);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0188101 del 28/04/2021 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di:

- € 144,00 (euro centoquarantaquattro/00) quale canone demaniale anno 2021;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 26/08/2021 ad effettuare il mandato di pagamento n. 1041 di:

- € 144,00 (euro centoquarantaquattro/00) quale canone demaniale anno 2021;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0276067 del 08/07/2022 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di:

- € 56,00 (euro cinquantasei/00) quale conguaglio canone demaniale anno 2021;
- € 200,00 (euro duecento/00) quale canone anno 2022;
- € 100,00 (euro cento/00) quale imposta regionale per l'annualità 2021;
- € 100,00 (euro cento/00) quale imposta regionale per l'annualità 2022;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR n. 0465095 del 30/11/2022 è stato effettuato un sollecito per l'assolvimento di quanto dovuto aggiornandone gli importi al tasso di inflazione programmata secondo i disposti dalla D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 e più precisamente:

- € 56,00 (euro cinquantasei/00) quale conguaglio canone demaniale anno 2021;
- € 214,20 (euro duecentoquattordici/20) quale canone anno 2022 con aggiornamento al tasso

di inflazione;

- € 100,00 (euro cento/00) quale imposta regionale per l'annualità 2021;
- € 107,10 (euro centosette/10) quale imposta regionale per l'annualità 2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 19/01/2023 ad effettuare i mandati di pagamento n. 71 e 72, rispettivamente per:

- € 270,20 (euro duecentosettanta/20) quale conguaglio canone 2021 e canone anno 2022;
- € 207,10 (euro duecentosette/10) quale imposta regionale anni 2021-2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 17/02/2021 ad effettuare il versamento su c/c postale n. 000011899580 intestato alla Regione Toscana di:

- € 64,00 (euro sessantaquattro/00) quale imposta regionale per l'annualità 2016;
- € 161,65 (euro centosessantuno/65) quale maggiorazione 20% per le annualità dal 2011 al 2015;
- € 128,00 (euro centoventotto/00) quale indennità di occupazione annualità 2016;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), con sede legale in Piazza Aeronautica – 54028 Villafranca in Lunigiana (MS) Codice Fiscale 00105700454, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Torrente Bagnone (TN 8187) relativa ai lavori di riqualificazione e rigenerazione di area demaniale ubicata nell'area golenale in sponda sinistra del corso d'acqua di cui sopra, nel tratto compreso tra il Parco "Tra la Cà" e la confluenza dello stesso nel F. Magra, Loc. Parco Tra la Cà nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), individuati al NCEU sul Foglio n. 15 mapp. 244 del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati Pratica idraulica n. 2117 – Pratica SIDIT n. 148762/2020;
2. DI AUTORIZZARE il Comune di Villafranca in Lunigiana (MS) allo svolgimento dei lavori di riqualificazione e rigenerazione di area demaniale ubicata nell'area golenale in sponda sinistra del corso d'acqua di cui sopra, nel tratto compreso tra il Parco "Tra la Cà" e la confluenza dello stesso nel F. Magra, Loc. Parco Tra la Cà nel Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 2117 – Pratica SIDIT n. 148762/2020;
3. DI CONFERMARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 4, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI STABILIRE che la concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) con decorrenza dal dalla data di adozione del presente atto secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione, pari a 214,20 (euro duecentoquattordici/20), salvo aggiornamento ISTAT, per il singolo utilizzo, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
6. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;
7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7630 - Data adozione: 14/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904-L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3726 (SIDIT n.1610/2023). Diniego all'istanza di concessione di una porzione di area demaniale del corso d'acqua con codice TN43360 per scarico di acque reflue dilavanti e archiviazione del procedimento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008042

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.241/1990 Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. n. 45/R/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

VISTA l’istanza di concessione, acquisita agli atti di questo Ente con n. prot. 0056441 il 02/02/2023 e perfezionata con pec del 07/03/2023 (prot. 0120031) inoltrata dalla SIRTAM SPA c.f.:01494470477 con sede legale a Pistoia in via Enrico Fermi n. 93, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati tecnici, a firma dell’ing. Francesco Ladu:

-relazione tecnica-descrittiva

-relazione idraulica con estratti vari

-tav. 6B: planimetria schema smaltimento area

-tav. 8B: verifiche standard: parcheggi, accessibilità, superfici e sistemazione a verde

-tav. 14: planimetria scarico e cartografia varia

-documentazione fotografica;

PRESO ATTO che la suddetta società ha ottemperato al pagamento:

-degli oneri istruttori (€ 75) e dell'imposta di bollo (€ 16) mediante bonifico su c/c IBAN IT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana, in data 01/02/2023,
-dell'imposta di bollo per il presente atto con marca da bollo da € 16,00 che ha l'id ID 01211422730941 del 04/01/2023;

PRESO ATTO che il progetto riguarda la realizzazione di nuovo impianto di distribuzione carburanti in via delle Bocchette, in località Bocchette, nel Comune di Camaiore (LU) per il quale è necessario lo scarico delle acque reflue dilavanti nel limitrofo canale senza nome (Cod. TN43360 – infrastruttura idrica);

PRESO ATTO che lo scarico tratterebbe una serie di acque provenienti dall'attività svolta all'interno del nuovo impianto (acque reflue assimilate a domestiche dalle attività di ristorazione/bar e servizi igienici vari, acque reflue derivanti da autolavaggio, acque reflue meteoriche contaminate), tutte adeguatamente trattate e depurate prima di riversarsi nel corso d'acqua superficiale;

PRESO ATTO della nota del Consorzio 1 Toscana Nord pervenuta in data 13/03/2023, acquisita al protocollo con n. 129332, nella quale viene espresso parere negativo in merito alla soluzione progettuale presentata dalla SIRTAM SPA;

DATO ATTO che, in seguito alla pec che lo scrivente Settore ha inviato alla SIRTAM SPA in data 15/03/2023 (prot. 0135458), con la quale è stato comunicato il preavviso di diniego all'istanza, ai sensi dell'art. 10bis della L.241/1990, non sono pervenute, entro i termini stabiliti, osservazioni in merito;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii. l'Amministrazione procedente ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. per la motivazione espressa in narrativa, la conclusione negativa del procedimento avviato e l'archiviazione dell'istanza di concessione acquisita agli atti di questo Ente con n. prot. 0056441 il 02/02/2023, perfezionata con pec del 07.03.2023 (prot. 0120031) inoltrata dalla SIRTAM SPA c.f.:01494470477 con sede legale a Pistoia in via Enrico fermi n. 93,

2. di notificare il presente atto alla SIRTAM SPA, all'ing. Francesco Ladu e al Consorzio 1 Toscana Nord;

3 di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7639 - Data adozione: 17/04/2023

Oggetto: PRATICA SIDIT 880-2022 : CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE NEL COMUNE DI ASCIANO - USO PRIVATO DI ACQUE SUPERFICIALI

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008610

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. n. 55 del 28/12/2021, “Legge di stabilità 2022”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 89119 in data 04/03/2022 del Sig. Alfredo Giovanni Maria Montalbano, meglio identificato nel Disciplinare di Concessione, con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica superficiale nel comune di Asciano, ad uso privato di acque superficiali, Pratica Sidit n.880/22;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Alfredo Giovanni Maria Montalbano, allegato A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene tramite una pompa centrifuga di superficie posta in sponda sinistra del Fiume Ombrone ed è individuato catastalmente nel Comune di Asciano (SI) in loc. Podere Collarcole al foglio n. 158 particella n. 41;
- la portata media di concessione è di 0,05 l/sec per un fabbisogno di 1400 mc annui;
- l’uso richiesto è uso privato di acque superficiali ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al Sig. Alfredo Giovanni Maria Montalbano, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche superficiali ad uso privato di acque superficiali del fiume Ombrone nel Comune di Asciano (SI) in loc. Podere Collarcole al foglio 158 particella 41, tramite pompa centrifuga di superficie, pratica Sidit n. 880/22;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,05 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 1400 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto e che ne fa parte integrante, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al Concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

44fd2f415cfa941ce2392148d1c1406bc51a84df9b6994b7c5c5e5b8402ede0



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7676 - Data adozione: 17/04/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Pescia. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 34675. Pratica SIDIT n. 3013/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008575

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot.n. 402983 in data 19/11/2020, il richiedente Pollastrini Andrea ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Comune di Pescia, Loc. Veneri, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 92 dalla particella n. 1001, per uso agricolo per una portata media di 0,23 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Pollastrini Andrea , meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Comune di Pescia, Loc. Veneri, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 92 dalla particella n. 1001, per uso agricolo per una portata media di 0,23 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 68,56;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pescia;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE 34675

07ef32046508196875b86f4641d7541834858b4025aa9b71ffdfb80d6e4f6096



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7678 - Data adozione: 17/04/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Voltura della concessione di derivazione acqua -
Richiedente: TINTORIA M.Z.H. INDUSTRY S.R.L. - Pratica n 33829. Proced. SIDIT n.
2627/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008580

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 11.12.1933, n. 1775;

Visto il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la L.R. 28/12/2015, n. 81 “Legge di stabilità per l'anno 2016”;

Rilevato che la FOLLATURA MOCALI SRL è titolare della concessione n. 33829 rilasciata dalla Regione Toscana con decreto n.11705 del 17/07/2018 conservata agli atti del settore scrivente di derivazione di acqua sotterranea ad uso produzione beni e servizi in Via Ferdinando Tacca nel Comune di Prato;

Preso atto che con istanza acquisita al protocollo n.120890 in data 07/03/2023, presentata da TINTORIA M.Z.H. INDUSTRY S.R.L. veniva chiesta la voltura a proprio favore della concessione di derivazione di acqua sotterranea di cui al precedente capoverso a seguito di trasferimento di titolarità così come dagli atti allegati all'istanza;

Considerato che la scadenza di tale concessione è il 17/07/2033;

Ricordato che, ai sensi dell'art.20 del T.U. n.1775/33, il nuovo titolare della concessione subentra con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

Preso atto che, in materia di antimafia, il presente provvedimento è risolto immediatamente e automaticamente, previa revoca del decreto di concessione, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Dlgs 159/2011;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Michele Caramelli;

DECRETA

1. di riconoscere, a tutti gli effetti di legge, a partire dall'esecutività del presente provvedimento, la Ditta TINTORIA M.Z.H. INDUSTRY S.R.L. – c.f:02536040971 intestataria della derivazione di acqua sotterranea ad uso produzione beni e servizi in Via Ferdinando Tacca nel Comune di Prato, di cui alla pratica contraddistinta con il n. 33829, e di accogliere, quindi, la suddetta istanza di voltura della concessione a suo tempo rilasciata con d.d n. 11705 del 17/07/2018;

2. di confermare la scadenza della concessione al 17/07/2033;
3. di trasmettere il presente atto al nuovo concessionario e al Comune di Prato;
4. di dare atto, altresì atto che, ai sensi dell'art.3, ultimo comma della Legge n.241/1990 e ss. mm. ed ii., avverso al presente atto può essere proposto ricorso all'autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 gg. dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7679 - Data adozione: 18/04/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Monte San Savino (AR), Località San Lorenzo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 2052/2023-1324/2023 (Codice locale n. CSA2023_00008).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008744

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 20/03/2023 al numero protocollo 141914 la richiedente impresa individuale Saccocci Licia con sede in Comune di Monte San Savino (AR), P.IVA 01072360512, ha fatto domanda di concessione di acque sotterranee tramite l'utilizzo di un pozzo esistente ubicato nel Comune di Monte San Savino, Località San Lorenzo, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 58, particella n. 106, ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,016 l/s, per un fabbisogno di 500 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE la impresa richiedente ha versato in data 13/04/2023 la somma di € 81,10 (euro ottantuno virgola dieci centesimi) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento

del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE la richiedente impresa individuale Saccocci Licia nella persona della titolare ha sottoscritto in data 13/04/2023 mediante apposizione di firma autografa il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente impresa individuale Saccocci Licia con sede in Comune di Monte San Savino (AR), P.IVA 01072360512, la concessione di acque sotterranee tramite l'utilizzo di un pozzo ubicato al foglio n. 58, particella n. 106 in Comune di Monte San Savino, Località San Lorenzo, per uso agricolo, per una portata media di 0,016 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 13/04/2023 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 81,10 (*euro ottantuno virgola dieci centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Monte San Savino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

a72a400081ef06a9e43ea92e36a554230416585139d533007819951dc5ca012c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7684 - Data adozione: 18/04/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 111599/2020 (ex 4560/2010) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione preferenziale di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Il Salotto - Pancole nel Comune di Scansano (GR), individuato catastalmente al Foglio 100 particella 100, per uso agricolo - Richiedente: Società Agricola Il Salotto S.R.L.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008723

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”.
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con nota n.6003 del 29/06/2001, presentata dal sig. Hraska Peter Walter Henrich con la quale viene chiesta la concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo nel Comune di Scansano (GR), ad uso agricolo e riattivata con nota n. 517934 del 13/11/2018;

VISTA la richiesta pervenuta al protocollo della Regione Toscana n.87097 del 26/02/2021, dalla Società Agricola Il Salotto S.R.L.(i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene richiesto il subentro della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica da un pozzo nel Comune di Scansano (GR), ad uso agricolo- Pratica Sidit 111599-2020 (ex 4560- 2010);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente della sig.ra Mitu Florentina, in qualità di amministratrice unica, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Il Salotto - Pancole individuato catastalmente nel Comune di Scansano (GR), al Foglio 100 particella 100;
- il volume annuale è di 20560 (ventimilacinquecentosessanta) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 2 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,65 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Agricola Il Salotto S.R.L. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche da un pozzo nel Comune di Scansano (GR), in Loc. Il Salotto - Pancole individuata catastalmente al Foglio 100 particella 100, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica Sidit 111599-2020 (ex 4560-2010);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 2 litri al secondo, una portata media annua di 0,65 (zero virgola sessantacinque) litri al secondo per un volume massimo di 20560 (ventimilacinquecentosessanta) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

ba79da3e9727bb8d5325f7c68244aedb519a5b02cacad88e963a50bc77b90d37



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7696 - Data adozione: 18/04/2023

Oggetto: PRATICA SIDIT 1363-2019- RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DA POZZO IN LOCALITA' TORRE CIVETTE PER USO POTABILE NEL COMUNE DI SCARLINO

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008726

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 04/02/2019 n. 52920 dalla Sig.ra Arianna Balducci, (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) amministratore della Torre Civette Società Agricola S.R.L. (P. Iva n. 00622110534) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1696 del 04/05/2009, per la derivazione di acqua pubblica per uso potabile nel Comune di Scarlino (GR) - Pratica SIDIT n. 1363/2019 (ARCH n. 27039).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dalla Sig.ra Arianna Balducci, in data 29/03/2023, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Torre Civette individuato catastalmente nel Comune di Scarlino (GR), al Foglio n.65 particella n.46;
- il volume annuale è di 63.072 (sessantatremilasettantadue) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 2,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 2,00 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Torre Civette Societa' Agricola S.R.L. (P.Iva n. 00622110534), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1696 del 04/05/2009, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Scarlino (GR), in Loc. Torre Civette, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.65 particella n.46, ad uso potabile senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT 1363/2019 (ARCH n. 27039);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 2,00 (due) litri al secondo, una portata media annua di 2,00 (due) litri al secondo per un volume massimo di 63.072 (sessantatremilasettantadue) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 19/12/2018, successivi e continui a decorrere dal 04/05/2019, data di scadenza della concessione per la quale è stato richiesto il rinnovo;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

01e072119cd7a732bfb93edeafc00086e645919ce5ab5a6a7b8bcdd35e195ffb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7697 - Data adozione: 18/04/2023

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 511/2021-408/2021; Codice locale n. 4433. Concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Sesto Fiorentino (FI) Località Via T. Edison, 3

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008745

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 25-11-2019 al numero protocollo 436665 il richiedente ROBERTO CAVALLI SPA con sede in Comune di Milano, Piazza San Babila n° 3, C.F. 05274340487 ha fatto richiesta di concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acqua pubblica mediante n. 2 pozzi esistenti – campo pozzi, nel Comune di Sesto Fiorentino, Via T. Edison, 3, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 3, particella n. 203 ad uso CIVILE (irriguo verde privato e antincendio);

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,15 l/s, per un fabbisogno di 4.800 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE (irriguo verde privato e antincendio);

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 275,21, € 36.926,08 a titolo di canoni dovuti in forza della pregressa concessione preferenziale (annualità dal 2005 al 2023), € 3.367,93 a titolo di imposte dovute per gli anni dal 2005 al 2018 ed €40,00 ai sensi dell' art. 7 del R.D. 1775 /1933;

DATO ATTO CHE il richiedente ROBERTO CAVALLI SPA nella persona del procuratore Sig. Cantone Luigi ha sottoscritto in data 17/04/2023 mediante apposizione di firma autografa il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente ROBERTO CAVALLI SPA con sede in Comune di Milano, via San Babila, n° 3, C.F. 05274340487 la concessione di acque sotterranee tramite n. 2 POZZI – Campo Pozzi ubicati al foglio n. 3, particella n. 203 in Comune di Sesto Fiorentino (FI), Via T. Edison, 3 per uso CIVILE (irriguo verde privato e antincendio) per una portata media di 0 ,15l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. la concessione ha decorrenza dalla data del presente atto e durata fino al 31/12/2043;

3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 17/04/2023 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 275,21; (duecentosettantacinque virgola ventuno);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Sesto Fiorentino; Sesto Fiorentino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare firmato*
d440a3188b266088cc9500ed8bf3b2737a30b94a556f70839e6bd8d155ff37c1



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7711 - Data adozione: 18/04/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Monte San Savino (AR), Località Poggiolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 2064/2023-1332/2023 (Codice locale n. CSA2023_00009).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008749

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 20/03/2023 al numero protocollo 141914 la richiedente impresa individuale Saccocci Licia con sede in Comune di Monte San Savino (AR), P.IVA 01072360512, ha fatto domanda di concessione di acque sotterranee tramite l'utilizzo di un pozzo nel Comune di Monte San Savino, Località Poggiolo nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 58, particella n. 429 ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,016 l/s, per un fabbisogno di 500 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE la impresa richiedente ha versato in data 13/04/2023 la somma di € 81,10 (euro ottantuno virgola dieci centesimi) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento

del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE la richiedente impresa individuale Saccocci Licia nella persona della titolare ha sottoscritto in data 13/04/2023 mediante apposizione di firma autografa il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla richiedente impresa individuale Saccocci Licia con sede in Comune di Monte San Savino (AR), P.IVA 01072360512, la concessione di acque sotterranee tramite l'utilizzo di un pozzo ubicato al foglio n. 58, particella n. 429 in Comune di Monte San Savino, Località Poggiolo, per uso agricolo, per una portata media di 0,016 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 13/04/2023 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 81,10 (*euro ottantuno virgola dieci centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Monte San Savino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

cf429174ce1d0f7dd43a5654ec3387202e45225796c91d80dc147bc6e8546f01



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7729 - Data adozione: 14/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3743 - SIDIT 1604/2023 Concessione idraulica per un attraversamento esistente di condotta acquedottistica del corso d'acqua denominato Fosso Erchio (TN19938) nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD007896

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 28 luglio 2021, n.81”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica in sanatoria, presentata dalla Società GAIA S.p.A. con sede legale in via G. Donizetti n. 16, Marina di Massa, codice fiscale/partita IVA 01966240465, per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d’acqua denominato Fosso Erchio

(TN19938) relativamente all attraversamento esistente di condotta acquedottistica del corso d'acqua di cui sopra nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 71714 del 10/02/2023 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell' Ing. Edoardo Tinghi:

- Relazione tecnica e documentazione fotografica;
- Elaborati cartografici;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso Erchio (TN19938) relativamente all attraversamento esistente di condotta acquedottistica del corso d'acqua di cui sopra nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU), individuata al NCEU sul Foglio 109 Mappali 5749 e 6002 del Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 08/02/2023 per oneri istruttori tramite versamento su IBAN IT89 0076 0102 8000 0103 1575 820 intestato alla Regione Toscana ed ha assolto l'imposta di bollo su domanda su istanza di concessione e imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) sul presente atto in maniera virtuale con Autorizz. Agenzia dell'Entrate n. 18493 del 01/04/2005 trasmesse con istanza, rispettivamente, Prot. n. 0071714 del 10/02/2023 e Prot. n. 0113927 del 03/03/2023;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportate che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3743 – SIDIT 1604/2023;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 11.0 – Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 336,00 (euro trecentotrentasei/00) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per l'anno 2023 pari a € 268,80 (euro duecentosessantotto/80);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0030974 del 18/01/2023, mediante la quale veniva richiesto il pagamento per indennità di occupazione senza titolo, è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 963,15 (euro novecentosessantatre/15) quale Imposta regionale annualità 2015-2016-2021-2022 + interessi legali ed € 1.919,40 (euro millenovecentodiciannove/40) per indennità pregresse anni 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 + interessi legali;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR 0085986 del 17/02/2023 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) quale canone anno 2023, versamento di € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale, € 134,40 (euro centotrentaquattro/40) quale imposta regionale anno 2023 e la marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per il Decreto Dirigenziale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 20/01/2023 ad effettuare il versamento su c/c postale 103 1581 018 di:

- € 182,62 (euro centottantadue/62) quale Imposta regionale anno 2021 + interessi legali;
- € 1.919,40 (euro millenovecentodiciannove/40) per indennità pregresse anni 2015-2016-

2017-2018-2019-2020-2021-2022 + interessi legali;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 20/01/2023 ad effettuare il versamento su c/c postale 001 1899 580 di:

- € 963,15 (euro novecentosessantatre/15) quale Imposta regionale annualità 2015-2016-2021-2022 + interessi legali;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 02/03/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) quale canone anno 2023;
- € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 02/03/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 0J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 134,40 (euro centotrentaquattro/40) quale imposta regionale anno 2023

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con bollo virtuale Autorizzazione n. 18493/2005 emessa in data 28/02/2023;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società GAIA S.p.A. con sede legale in via G. Donizetti n. 16, Marina di Massa, codice fiscale/partita IVA 01966240465, la concessione in sanatoria per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso Erchio (TN19938) relativamente all'attraversamento esistente di condotta acquedottistica del corso d'acqua di cui sopra nel Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU), individuata al NCEU sul Foglio 109 Mappali 5749 e 6002 del Comune di Castelnuovo Garfagnana (LU) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3743 – SIDIT 1604/2023;
2. DI DISPORRE che la manutenzione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato per l'anno 2023 in € 268,80 (euro duecentosessantotto/80), salvo aggiornamento ISTAT, così come dettagliato in premessa;

4. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente;
6. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7793 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1015/2023 - Concessione demaniale per tre attraversamenti aerei con linea elettrica a MT (tip. 1.2), di cui uno del canale Molla (TS56467) e due di un corso d'acqua privo di denominazione (TS56120) affluente del fosso San Rocco, in località Zona Poggetti Nuovi nel comune di Grosseto. Concessionario: E-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008843

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l’anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.a., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 118225 del 06/03/2023, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia (1:10.000);
- Planimetria catastale (1:2.000);
- Sezione;
- Documentazione fotografica;

PRESO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Andrea Lenzi, prevede la realizzazione di una linea aerea in MT con un attraversamento del canale Molla (TS56467) e due attraversamenti di un corso d’acqua privo di denominazione (TS56120) affluente del fosso San Rocco, in località Zona Poggetti Nuovi nel comune di Grosseto, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che i corsi d’acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. tav. n. 319140), risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

RICHIAMATA la nota trasmessa a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisita agli atti con prot. n. 127822 del 10/03/2023 (rif. prot. C6TS n. 1557 del 10/03/2023), con la quale viene espresso un contributo istruttorio favorevole, con prescrizione;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, sono individuati gli attraversamenti dei corsi d'acqua sopraindicati, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 37430 del 23/01/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura

- e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
 - g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
 - h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- qualora i cavi aerei in M.T. non consentissero il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolasero le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, eventuali interventi di interruzione dell'elettricità e i relativi costi correlati saranno a carico della Ditta proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che ne dovesse conseguire
- qualora gli armadi/cabine a servizio della linea in MT in progetto dovessero non garantire il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolare le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, qualsiasi rimozione, rimessa in pristino degli stessi e interruzione di elettricità con i relativi costi correlati, saranno a carico della Ditta proponente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea.
- il cavo aereo in MT che attraversa il Canale Molla (TS56467) dovrà essere posto ad un'altezza di 8,00 m. dal suolo e coperto da guaina protettiva secondo normativa vigente in modo da non mettere a rischio gli operatori che provvedono alla manutenzione;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio 6 Toscana Sud la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per tre attraversamenti aerei con linea elettrica a MT (tip.1.2) ammonta ad € 274,68, corrispondente ad € 91,56 per ciascun attraversamento, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 20% per effetto della richiesta effettuata dal concessionario in data 14/01/2021 prot. n. 13484 ai sensi dell'art. 29, comma 5, del Regolamento, precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo di € 206,00, corrispondente a 9/12-esimi del canone per l'anno 2023;
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2023, pari ad € 103,00;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (nota prot. n. 174097 del 06/04/2023: pagamento con F24 presso Banca Intesa in data 30/03/2023);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, la concessione per tre attraversamenti aerei con linea elettrica a MT (tip. 1.2), di cui uno del canale Molla (TS56467) e due di un corso d'acqua privo di denominazione (TS56120) affluente del fosso San Rocco, in località Zona Poggetti Nuovi nel comune di Grosseto, così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/03/2042, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

9) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Cartografia

2b89da62316eeaeafb68d947ec4197a3181e504a282396c6dcb0eb63085d6cf6

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 1015/2023 - Concessione demaniale per tre attraversamenti aerei con linea elettrica a MT (tip. 1.2), di cui uno del canale Molla (TS56467) e due di un corso d'acqua privo di denominazione (TS56120) affluente del fosso San Rocco, in località Zona Poggetti Nuovi nel comune di Grosseto. Concessionario: e-distribuzione S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7807 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: Pratica SiDIT n. 1274/2023 - Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo, con linea elettrica MT (tip. 11), del corso d'acqua denominato Collettore San Rocco (TS53017), in località Bottegone - San Rocco nel comune di Grosseto. Concessionario: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008879

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 2/1971, entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”, che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 15/11/2016 “Determinazione dei canoni per l’uso demanio idrico – revoca della DGRT n. 813/2016”, con la quale sono stati determinati i canoni di concessione per l’anno 2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016”, con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano, per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”, con la quale si stabilisce che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 6 dicembre 2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da e-distribuzione S.p.a., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 140728 del 20/03/2023, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Planimetria ubicative;
- Piante, Sezione;
- Vari particolari esecutivi;

PRESO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico Ing. Michele Marcucci, prevede la realizzazione di una linea MT, in subalveo, con attraversamento di un corso d’acqua denominato catastalmente Collettore San Rocco (TS53017), in località Bottegone – San Rocco nel comune di Grosseto, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

ACCERTATO che il corso d’acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. tav. n° 319140), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, viene individuato l'attraversamento del corso d'acqua sopraindicato, oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 149790 del 23/03/2023;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interessano l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale – www.cfr.toscana.it, dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:

- Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano”;
- L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” e ss.mm.ii.;
- L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;
- D.P.G.R. 48/R/2003 “Regolamento Forestale”;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell’area interessata dall’intervento;
- in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l’esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell’interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente a questo Genio Civile la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l’attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all’art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall’Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all’esecuzione d’ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d’ufficio o su istanza del concessionario, l’acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all’art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l’area con le medesime modalità e condizioni della concessione;

sione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento in subalveo con linea MT (tip. 11) ammonta ad € 268,80, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (come da richiesta del Concessionario pervenuta con nota prot. n. 502059 del 12/12/2016), precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento dell'importo di € 201,60, corrispondente a 9/12-esimi del canone per l'anno 2023;
- ha provveduto al versamento dell'imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2023, pari ad € 100,80;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (nota prot. n. 140728 del 20/03/2023: pagamento assolto in maniera virtuale Aut. AdE n.133874/99);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F. 05779711000, la concessione demaniale per un attraversamento in subalveo, con linea elettrica MT (tip. 11), del corso d'acqua denominato collettore San Rocco (TS53017), in località Bottegone – San Rocco nel comune di Grosseto, così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");

- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/03/2042, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare l'esecuzione dell'opera suddetta ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Cartografia

a5a17164cab0a483fcb2f97e947f7589df92d7a08f4ba05c2130a16085421d58

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 1274/2023 - Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo, con linea elettrica MT (tip. 11), del corso d'acqua denominato Collettore San Rocco (TS53017), in località Bottegone – San Rocco nel comune di Grosseto. Concessionario: e-distribuzione S.p.A.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7811 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021. Pratica idraulica n. 3347 - SIDIT n. 1700/2023. Concessione demaniale tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 per la regolarizzazione di due scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico, siti nel Comune di Stazzema (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008625

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. n. 45/R del 08/08/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.P.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. n. 80/2015 e alla L.R. n. 65/2014”;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del Demanio Idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con Prot. n. 0270496 del 06/07/2022 presentata da Ing. Gianfranco Degl’Innocenti (Dirigente Servizi Ingegneria), in qualità di rappresentante legale della Società GAIA S.p.A., con sede legale a Pietrasanta (LU), in via G. Donizetti n. 16, Cod. Fisc. /P.IVA 01966240465, tramite il tecnico incaricato Ing. Luca Gianecchini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A2188, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- n. 2 (due) schede - relazione tecnica asseverata tecnico incaricato di cui alla procedura semplificata ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 (rif. interno GAIA n. 645 – CARDOSO, id n. 44F01SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019 e rif. interno GAIA n. 652 – ARNI, id n. 44F02SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019) con Dichiarazione Tecnica compatibilità idraulica L.R. 41/2018;
- n. 2 (due) schede - Elaborati grafici allegati alla relazione tecnica asseverata, estratto catastale, corografia, sezione di dettaglio, estratto Reticolo Idrografico e documentazione fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico incaricato, Ing. Matteo Bertoneri, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del Demanio Idrico con n. 2 (due) scarichi di acque reflue urbane con recapito nei corsi d'acqua identificati nel Reticolo Idrografico sito nel Comune di Forte dei Marmi (LU):

- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 645 – CARDOSO, scarico in PVC Diametro 25cm con recapito corso d'acqua Torrente di Cardoso (TN28824), individuato al NCEU sul Foglio 58 part. 877 del Comune di Stazzema (LU) – Coord. Gauss Boaga - X= 1604880 Y= 4873002;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 652 – ARNI, scarico in PVC Diametro 40cm con recapito corso d'acqua Torrente Turrite Secca (TN24426), individuato al NCEU sul Foglio 4 part. 52 del Comune di Stazzema (LU) – Coord. Gauss Boaga - X= 1600850 Y= 4879151;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s..m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento Pratica idraulica n. 3347 e Pratica SIDIT n. 1700/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento n. 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della L.R. n. 80/2015, del Regolamento n. 60/R/2016, sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione

idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. n. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) a partire dal 01/01/2022 in applicazione della L.R. 50/2021 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'Imposta Regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il Deposito Cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha assolto l'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) su istanza di concessione e imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) sul presente atto in maniera virtuale con Autorizz. Agenzia dell'Entrate n. 18493 del 01/04/2005 trasmesse con istanza, rispettivamente, Prot. n. 0270496 del 06/07/2022 e Prot. n. 0137987 del 16/03/2023 ore;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 15/03/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi, trasmessi con nota Prot. n. 0137987 del 16/03/2023:

- € 428,40 (euro quattrocentoventotto/40) quale Deposito Cauzionale definitivo infruttifero mediante bonifico del 15/03/2023 sul conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 428,40 (euro quattrocentoventotto/40) quale Canone anno 2022 con agg. tasso inflazione 2022 mediante bonifico del 15/03/2023 sul conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 214,20 (euro duecentoquattordici/20) quale Imposta Regionale 2022 mediante bonifico del 15/03/2023 sul conto IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 75,00 (euro settantacinque/00) - Oneri istruttori Difesa Suolo, mediante bonifico del 15/03/2023 sul conto IBAN IT89 O076 0102 8000 0103 1575 820;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate dal Tecnico incaricato, Ing. Luca Giannecchini, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. n. 80/2015 e del R.D. n. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla Società GAIA S.p.A., con sede legale a Pietrasanta (LU), in via G. Donizetti n. 16, Cod. Fisc. /P.IVA 01966240465, la Concessione per l'occupazione di n. 2 (due) scarichi di acque

reflue con recapito nei corsi d'acqua denominati Torrente di Cardoso (TN28824) e Torrente Turrite Secca (TN24426) nel catastrale siti entrambi nel Comune di Stazzema (LU) - Pratica idraulica n. 3347 - Pratica SIDIT n. 1700/2023, e più precisamente:

- Scarico n. 645 – CARDOSO, id n. 44F01SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- Scarico n. 652 – ARNI, id n. 44F02SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;

3. DI STABILIRE che la concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) a partire dal 01/01/2022 in applicazione della L.R. n. 50/2021 e che il canone di concessione per l'annualità 2022 è pari a € 428,40 (euro quattrocentoventotto/40) secondo quanto riportato al p.to Uso 6.4 Scarichi acque reflue urbane dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, con applicato il tasso di inflazione programmata pari al 7,1% in base alla D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 e la riduzione 20 % ai sensi art. 29 c. 5 Reg. 60/R/2016; per l'annualità in corso - anno 2023 - è pari ad € 428,40 (euro quattrocentoventotto/40) secondo quanto riportato al punto Uso 6.4 Scarichi acque reflue urbane dell'Allegato A della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e con applicata la riduzione 20 % ai sensi art. 29 c. 5 Reg. 60/R/2016, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI TRASMETTERE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
7. DI DARE ALTRESI' ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7813 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: Pratica SIDIT 5316/2022 (codice locale PI316) - GCVI - Acque. Rinnovo e cambio titolarità della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Cascina (PI). AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008822

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia adottato in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2022;
- la Determina del Dirigente del Servizio Difesa del Solo della Provincia di Pisa n. 4954 del 26/10/2012 con cui veniva rilasciata alla Ditta VALORI FRANCO & C. SRL con sede legale nel comune di Cascina Località Palmerino Via Scolmatore (C.F. / P.IVA 01206790501), la concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un (1) pozzo (derivazione 1006) nel comune di Cascina (PI) ad uso industriale, ora denominato produzione beni e servizi, pratica PI316, per un totale di metri cubi annui diecimilaottocento (10.800);
- il Disciplinare di concessione sottoscritto in data 10/12/2015 presso gli uffici della Provincia di Pisa Rep. n.1587 del 28/12/2012, approvato con la Determina del Dirigente del Servizio Difesa del Solo della Provincia di Pisa n. 4954 del 26/10/2012, contenente le condizioni e prescrizioni cui attenersi.
- il Decreto Dirigenziale n.12058 del 22/08/2017 di autorizzazione alla sostituzione del pozzo di cui alla pratica PI316, derivazione n. 1006, a seguito di suo deterioramento che lo ha reso improduttivo con nuovo pozzo di pari caratteristiche;
- l’istanza acquisita al protocollo n. 502860 del 23/12/2022 presentata dalla Ditta AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL con sede legale nel comune di Cascina Via lungo lo Scolmatore n.7 (C.F. / P.IVA 01206790501) con la quale viene richiesto il rinnovo della concessione e contestualmente la titolarità della concessione di cui alla pratica PI316

precedentemente intestata alla Ditta VALORI FRANCO & C. SRL con sede legale nel comune di Cascina (C.F. / P.IVA 01206790501)

CONSIDERATO CHE:

- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- il richiedente in data 16/01/2023 ha corrisposto la somma di € 100,00 per le spese istruttorie con bonifico sul conto corrente bancario della Regione Toscana IBAN IT8900760102800001031575820;
- il richiedente in data ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari a € 16,00, per il rilascio del presente atto, con marca da bollo (Identificativo 01220000720146 in data 6/04/2023), ai sensi dell'art. 3 del DPR 642/72 e smi;
- il richiedente in data 14/04/2023 ha versato la somma di € 1.902,26 con bonifico sul c/c della Regione Toscana IT41X0760102800001031581018 a congruaggio della somma versata alla Provincia di Pisa nel 2012;
- i canoni per l'uso dell'acqua per le annualità pregresse al 2023 risultano regolarmente versati;
- il canone per l'uso dell'acqua per l'annualità 2023 e per quelle successive verranno richiesti dalla Regione Toscana con le modalità da essa previste;

RITENUTO CHE:

- a seguito dell'esperita istruttoria sia possibile concedere alla ditta AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL con sede legale nel comune di Cascina Via lungo lo Scolmatore n.7(C.F. / P.IVA 01206790501), il rinnovo e riconoscere la titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica n. 5316/2023 (codice locale n. PI316), attuata mediante un (1) pozzo sito nel comune di Cascina (PI) individuato al N.C.T. al FG 56 Particella n. 206 avente coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) x: 1.626.870, y: 4.833.480, ad uso produzione beni e servizi, per un volume massimo di diecimilaottocento (10.800) metri cubi/annui alle condizioni contenute nel Disciplinare Rep. n.1587 del 28/12/2012, approvato con la Determina del Dirigente del Servizio Difesa del Solo della Provincia di Pisa n. 4954 del 26/10/2012 così come modificato con Decreto Dirigenziale n.12058 del 22/08/2017 e nella scadenza e nell'art. 4 dal presente atto;
- di modificare art. 4 del Disciplinare Rep. n.1587 del 28/12/2012, approvato con la Determina del Dirigente del Servizio Difesa del Solo della Provincia di Pisa n. 4954 del 26/10/2012 eliminando la prescrizione di esecuzione e comunicazione della misura del livello statico della falda nel mese di agosto in quanto monitoraggio non più necessario a seguito dell'attivazione della rete regionale di monitoraggio dei corpi idrici;
- di fissare la durata della concessione in anni dieci (10) calcolati a decorrere dal 10/12/2022;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento in qualità di titolare di incarico di Elevata Qualificazione è il dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere alla ditta AUTOTRASPORTI GRUPPO FRATI SRL con sede legale nel comune

di Cascina Via Lungo lo Scolmatore n.7 (C.F. / P.IVA 01206790501), il rinnovo e riconoscere la titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 5316/2023 (codice locale n. PI316), attuata mediante un (1) pozzo sito nel comune di Cascina (PI) individuato al N.C.T. al FG 56 Particella n. 206 avente coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) x: 1.626.870, y: 4.833.480, ad uso produzione beni e servizi, per un volume massimo di diecimilaottocento (10.800) metri cubi/annui alle condizioni contenute nel Disciplinare Rep. n.1587 del 28/12/2012, approvato con la Determina del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Pisa n. 4954 del 26/10/2012 così come modificato con Decreto Dirigenziale n.12058 del 22/08/2017 e nella scadenza e nell'art. 4 dal presente atto;

2. di modificare art. 4 del Disciplinare Rep. n.1587 del 28/12/2012, approvato con la Determina del Dirigente del Servizio Difesa del Solo della Provincia di Pisa n. 4954 del 26/10/2012 ed eliminando la prescrizione di esecuzione e comunicazione della misura del livello statico della falda;
3. di stabilire la durata della concessione in anni dieci (10) a decorrere dal 10/12/2022 fino al 10/12/2032;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Cascina (PI);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7814 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica SIDIT n. 1483/2023
Procedimento di rilascio di concessione di area demaniale con contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione di protezione spondale e il ripristino della sezione d'alveo eroso nel Corso d'acqua Botro dei Lagoni identificato con il codice TC8928 (reticolo idrografico L.R. 79/2012) nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI). Proponente: Comune di Castelnuovo di Val di Cecina.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008897

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R.79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis L.R. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) L.R. 79/2012. sostituzione D.G.R.T. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss. mm. ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” ed il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle Delibere n.1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.G.R. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTA l’istanza di concessione inoltrata dal Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, Via G. Verdi n.13, Castelnuovo i Val Di Cecina, Codice Fiscale 00165420506, acquisita al protocollo regionale n. 0127717 del 10/03/2023 e finalizzata alla realizzazione di una protezione spondale (scogliera in massi ciclopici) per uno sviluppo di circa 40 metri ed al ripristino della sezione d’alveo eroso nel Corso d’acqua Botro dei Lagoni identificato con il codice TC8928 (reticolo idrografico L.R. 79/2012) nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI);

CONSIDERATO che le opere di progetto sono finalizzate a scongiurare fenomeni di instabilità dell’area urbanizzata di Via dei Lagoni nonché della strada provinciale ai sensi dell’art.12 del R.D. 523/1904;

PRESO ATTO che l’autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall’articolo 6 del Regolamento sulle Concessioni Demaniali n.60/R/2016, il rilascio di un unico decreto di concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all’art. 13, comma 1 al punto a del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R/2016 e ss.mm.ii, il Settore competente valutava di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata “Concedente”) ed il Concessionario;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione di elevata qualificazione Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo;

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Prot.0127717_2023_Relazione_scogliera;
- Prot.0127717_2023_tav.1 inquadramento_Botro Lagoni L.2;
- Prot.0127717_2023_tav.2 stato di progetto_Botro Lagoni L.2;
- Prot.0127717_2023_relazione tecnica_Botro Lagoni L.2;

CONSIDERATO che, in corso di istruttoria, è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell’art. 3 del D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente atto;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere, dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque nè essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. le opere di progetto non dovranno apportare modifiche alla sezione d'alveo originaria (restringimenti, allargamenti e/o dislivelli) e pertanto dovranno essere eseguite nel rispetto dell'andamento morfologico del corso d'acqua in continuità con la sezione, a monte e a valle, dell'area oggetto di intervento;
6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
8. i lavori che interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;
13. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:**a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:**

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro due anni dalla loro data di inizio, pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con congruo anticipo e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;
- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;
- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;
- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;
- con la revoca parziale della concessione si concede al Concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;
- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati.
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii, e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
 - b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
 - d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
 - e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
 - f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;
- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che, con nota Prot. n. 0170032 Data 05/04/2023, è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di € 168,00 (euro centosessantotto/00) per la Difesa Idraulica
- rivestimento di sponda oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che con D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e il relativo allegato A sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023);

CONSIDERATO pertanto che l'importo annuale dovuto per la realizzazione di protezione spondale e ripristino della sezione d'alveo eroso nel Corso d'acqua Botro dei Lagoni identificato con il codice TC8928, è stato calcolato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 Allegato A "Difesa Idraulica - punto 9" e considerata la riduzione del canone nella misura del 20% , spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, ammonta ad € 224,00 (euro duecentoventiquattro/00) di cui il Concessionario ha corrisposto l'importo dovuto per le 9 mensilità spettanti per l'anno 2023 (ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione, nello specifico da marzo a dicembre dell'anno in corso, 2023);

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli oneri istruttori, gli stessi non sono dovuti ai sensi dell'art. 34 comma 3 del D.P.G.R. n. 60/R;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (prima annualità canone 2023) negli importi così come indicati precedentemente;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta

Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii. entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione con la nota Prot. n. 0170032 in data 05/04/2023 richiamata nei punti precedenti;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario dovrà corrispondere a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2023, l'importo di € 84,00 (euro ottantaquattro/00) entro il 31 dicembre dell'anno;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il richiedente è esente dall'obbligo di pagamento del bollo virtuale di € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. il rilascio al Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, con sede in Via Verdi n.13 Castelnuovo di Val di Cecina (PI), Codice Fiscale 00165420506, della concessione per

l'utilizzo del demanio idrico mediante realizzazione di una protezione spondale ed il ripristino della sezione d'alveo eroso nel Corso d'acqua Botro dei Lagoni identificato con il codice TC8928 (reticolo idrografico L.R. 79/2012) nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI);

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 12, 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa ed agli atti del Settore;
3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali, individuate in premessa;
4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;
5. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;
6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime, il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7817 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. 523/1904. Pratica Sidit 4117/2022. Autorizzazione all'esecuzione delle opere in variante alla Concessione rilasciata con D.D. n. 989 del 23/01/2023 per attraversamento di condotta fognaria del corso d'acqua Fossa Chiara nel Comune di Cascina (PI). Procedimento Sidit n. 1598/2023. Richiedente: Acque SpA

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008827

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R.T. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R.79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss. mm. ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento” ;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto: “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016” con la quale sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall'annualità 2023, in sostituzione dell'allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n.1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

VISTO il Decreto dirigenziale del settore Genio Civile Valdarno Inferiore della Regione Toscana, n. 989 del 23/01/2023 – Pratica Sidit n. 4117/2022 - Concessione per utilizzo del demanio idrico con contestuale autorizzazione idraulica per attraversamento dei corsi d'acqua Fossa Chiara, Canale emissario di Bientina e Fosso Nuovo con condotta fognaria per collettamento scarico zona artigianale (III stralcio) via Nazario Sauro Navacchio – Cascina, nel Comune di Cascina (PI), di cui si ribadiscono interamente i contenuti;

VISTA l'istanza di variante al progetto approvato con il predetto decreto presentata dal richiedente Acque S.p.A., C.F. 05175700482, con sede amministrativa in Via Bellatalla, 1 Pisa, e sede legale in Via Garigliano, 1 Empoli (FI), acquisita agli atti del Genio Civile Valdarno Inferiore con prot. n. 95186 del 23/02/2023, con la quale si trasmette la documentazione progettuale costituita da un elaborato unico;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, è stato assegnato lo stesso numero di pratica di quella originaria, ossia n. 4117/2022, e nuovo numero di procedimento Sidit 1598/2023;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione “ Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore”;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

VISTO il progetto di variante che prevede l'utilizzo della tecnologia no-dig per l'attraversamento della nuova condotta fognaria in subalveo del canale Fossa Chiara, anziché l'attraversamento superiore con uno scavo tradizionale sopra al tombamento esistente come da progetto originario, per sopravvenute mutate esigenze di gestione della viabilità in ambito sovracomunale;

CONSIDERATO che è tuttora in corso di validità la concessione per l'occupazione del demanio idrico rilasciata con il decreto prima citato e le opere in variante riguardano esclusivamente la modifica dell'attraversamento del canale Fossa Chiara;

CONSIDERATO che per il progetto di variante si prescrive che la condotta fognaria in attraversamento in subalveo del canale dovrà garantire la condizione della profondità minima di 1,5 metri dell'estradosso della condotta rispetto al punto di talweg della sezione del corso d'acqua, inoltre non dovranno essere realizzati pozzetti a distanza inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda del canale e che nella fascia da 4 m a 10 m gli scavi autorizzati vanno riempiti con malta cementizia tipo "Fillcrete";

DATO ATTO che il progetto, la realizzazione dei lavori e le condizioni riguardanti gli altri attraversamenti contenuto nel citato decreto rimangono invariate;

ACCERTATO che la realizzazione dei lavori in oggetto non è in contrasto con la disciplina del Capo VII del R.D. 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo virtuale di € 16,00 a favore della Regione Toscana per il rilascio del presente provvedimento in data 17/04/2023 tramite modello F24

DECRETA

1. di autorizzare il richiedente Acque S.p.A., C.F. 05175700482, con sede amministrativa in Via Bellatalla,1 Pisa (PI) e sede legale in Via Garigliano, 1 - Empoli (FI), l'autorizzazione in variante alla concessione rilasciata con l'atto richiamato in premessa, così come sopra descritto e rappresentato nell'elaborato unico trasmesso;
2. di confermare le prescrizioni tecniche e generali individuate nel decreto citato al punto 1) ed integrate in premessa;
3. di dare atto che la decorrenza della concessione rimane quella individuata nel D.D. n. 989 del 23/01/2023;
4. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 - il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori;
5. di notificare il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7819 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Lucca loc S. Anna, viale Luporini, angolo via Parri, ad uso produzione di beni e servizi (prat. SIDIT n. 8076/2019).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008633

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza in bollo presentata da PVM di Marzullo Patrizia & C. s.n.c., con sede legale a Lucca viale Luporini, C.F. e P.I.: 06063440488, protocollata in data 30/10/2019 con il n. 404576, per ottenere l’autorizzazione alla ricerca e concessione per il prelievo e l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo da realizzare a Lucca loc. S. Anna, viale Luporini, angolo via Parri, individuato catastalmente nel Foglio 124, mappali 1457-1458;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 462 del 17/01/2020 con il quale PVM di Marzullo Patrizia & C. s.n.c., con sede legale a Lucca viale Luporini, C.F. e P.I.: 06063440488, è stata autorizzata ad eseguire lavori di ricerca di acque sotterranee, nel Comune di Lucca loc S. Anna, viale Luporini, angolo via Parri, contraddistinti al NCT di detto Comune al Foglio 124 Mappali 1457-1458, sulla base del piano di massima a firma Geol. Marco Toschi presente agli atti della pratica Sidit n. 8076/2019;

Vista la relazione tecnica finale del Geol. Marco Toschi di realizzazione del pozzo, trasmessa in data 03/12/2020 prot. n. 424450 (pratica Sidit n. 8076/2019);

Dato atto che in data 30/10/2019 sono state versate le spese di istruttoria pari ad Euro 100,00, codice IBAN IT89O0760102800001031575820 e sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- in data 02/02/2023 la cauzione di Euro 1.862,78 (codice IBAN IT41X0760102800001031581018), a cui è stato aggiunto il versamento integrativo del 15/02/2023 di Euro 132,26 (codice IBAN IT41X0760102800001031581018), per complessivi Euro 1.995,04;
- in data 02/02/2023 il rateo canone anno 2021 di Euro 310,46 (codice IBAN IT41X0760102800001031581018);
- in data 15/02/2023 il canone anno 2022 di Euro 1.955,04 (codice IBAN IT41X0760102800001031581018);
- in data 15/02/2023 il contributo idrografico di Euro 49,88 (codice IBAN IT41X0760102800001031581018);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 8076/2019;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a PVM di Marzullo Patrizia & C. s.n.c., con sede legale a Lucca viale Luporini, C.F. e P.I.: 06063440488, la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 462 del 17/01/2020) nel Comune di Lucca loc S. Anna, viale Luporini, angolo via Parri, Foglio 124 Mappale 1457, ad uso produzione di beni e servizi, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s; nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 8,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.200,0 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,06976 l/s (prat. SIDIT n. 8076/2019);

Preso atto che il legale rappresentate di PVM di Marzullo Patrizia & C. s.n.c., ha sottoscritto in data 27/03/2023 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 27/03/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 1.995,04 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a PVM di Marzullo Patrizia & C. s.n.c., con sede legale a Lucca viale Luporini, C.F. e P.I.: 06063440488, la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 462 del 17/01/2020) nel Comune di Lucca loc S. Anna, viale Luporini, angolo via Parri, Foglio 124 Mappale 1457, ad uso produzione di beni e servizi, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,5 l/s; nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 8,0 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 2.200,0 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,06976 l/s (prat. SIDIT n. 8076/2019);
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 27/03/2023 dal legale rappresentate di PVM di Marzullo Patrizia & C. s.n.c., contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 6° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 1.995,04 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza annuale del 31/12/2023;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare*
663b58c6c59f9f35f86dea8a6af6e0a685af229d82e44709f7ba2421bc9be185



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7840 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Massa (MS), prat. Sidit n. 785/2022 C.L. n. PC 654/84-8.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008719

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021 e n. 1219 del 02/11/2022;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza acquisita al protocollo in data 25/02/2022 con il n. 77091, presentata contestualmente dal legale rappresentante di Autotrasporti Due.PI s.r.l., C.F.: 01314600451, con sede a Carrara (MS) via Roma n. 17 (soggetto subentrante) ed il legale rappresentante di Ediltecnica s.r.l., C.F.: 00571410455 con sede a Carrara (MS) via Zaccagna n. 6 (soggetto cedente), per ottenere il cambio di titolarità della concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea in via Longobarda n. 1

nel Comune di Massa (MS), di cui alla pratica C.L. n. PC 654/84-8, rilasciata dalla Provincia di Massa Carrara con determinazione dirigenziale n. 2758 del 11/09/2015; la richiesta è motivata dall'atto notarile di compravendita dell'area di ubicazione pozzo, rep. n. 47.119 del 28/06/2019 registrato il 02/07/2019 n. 3821 serie 1T;

Dato atto che in data 11/02/2022 è stato effettuato il versamento di Euro 16,00 sul conto IT89O0760102800001031575820 per la marca da bollo ed il versamento di Euro 75,00 sul conto IT89O0760102800001031575820 per le spese di istruttoria;

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 2758 del 11/09/2015 con la quale è statao accordato a Ediltecnica s.r.l., C.F.: 00571410455 con sede a Carrara (MS) via Zaccagna n. 6, il rinnovo, il subingresso, la variazione d'uso e di portata prelevata, della concessione n. PC 654/84-8, per la derivazione di moduli 0,00032 (0,032 l/s) dalla falda sotterranea nel bacino del Torrente Ricortola nel Comune di Massa via Longobarda, per 10 (dieci) anni dal 16/07/2013 al 15/07/2023 ad uso antincendio; è stato approvato lo schema di disciplinare;

Visto il disciplinare sottoscritto il 25/11/2015 n. 25/2015, il cui schema è stato approvato con determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 2758 del 11/09/2015;

Visto l'atto di compravendita rep. n. 47.119 del 28/06/2019 registrato a Massa Carrara il 02/07/2019 n. 3821 serie 1T Notaio in Carrara (MS) Anna Maria Carozzi;

Dato atto che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua della concessione di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 2758 del 11/09/2015, equivale all'uso civile;

Preso atto che in data 08/03/2023 è stato effettuato il versamento di complessivi Euro 1.488,66 per il deposito cauzionale di Euro 231,72, i canoni anni 2019/2023 + interessi + sanzioni, sul conto IBAN IT41X076102800001031581018;

Vista la relazione di istruttoria del tecnico del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa Servizio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 785/2022 C.L. n. PC 654/84-8, in cui è presente la valutazione ex ante della derivazione, ai sensi della Del. CIP n. 03/2017 (aggiornata con decr. 56 del 18/12/18) del Distretto dell'Appennino Settentrionale, dalla quale è risultato quanto segue:

a) stato ambientale del corpo idrico (tab. 1 dell'all. B al decr. 56 del 18/12/18):

acquifero: corpo idrico della Versilia e Riviera Apuana

classificazione: T1 = CIS in stato quantitativo buono

b) trend piezometrico = in equilibrio

c) intensità dell'impatto del prelievo (tab. 3 dell'all. B al decr. 56 del 18/12/18): trascurabile

d) livello di intrusione salina dell'area: IS 1 = intrusione in atto

e) pressioni del prelievo: alte

riportando questi dati nella tab. 4: "pressioni – trend piezometrico" risulta una criticità/livello di tutela: media

f) rischio ambientale (da tab. 12 - Matrice del Rischio)

dalla lettura della matrice del rischio che considera l'impatto del prelievo in funzione della criticità/livello di tutela, risulta che il rischio derivante dal prelievo è BASSO e quindi la concessione può essere rilasciata senza prescrizioni;

Ritenuto di accogliere la domanda presentata in data 25/02/2022 prot. n. 77091, sopra descritta e volturare a: Autotrasporti Due.PI s.r.l., C.F.: 01314600451, con sede a Carrara (MS) via Roma n. 17, la concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo nel Comune di

Massa (MS) via Longobarda n. 1, FG 104 Mappale 362, ad uso civile, per una portata massima istantanea di 1,0 l/s ed un quantitativo di medi l/s 0,032 corrispondenti a circa 1.000,0 mc/a, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 2758 del 11/09/2015 e al disciplinare sottoscritto il 25/11/2015 n. 25/2015, prat. Sidit n. 785/2022 C.L. n. PC 654/84-8, subordinatamente alla prescrizione indicata nel dispositivo;

Dato atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 210,40 versato alla Provincia di Massa Carrara con bonifico del 10/11/2015;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di volturare a: Autotrasporti Due.PI s.r.l., C.F.: 01314600451, con sede a Carrara (MS) via Roma n. 17, la concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Massa (MS) via Longobarda n. 1, FG 104 Mappale 362, ad uso civile, per una portata massima istantanea di 1,0 l/s ed un quantitativo di medi l/s 0,032 corrispondenti a circa 1.000,0 mc/a, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 2758 del 11/09/2015 e al disciplinare sottoscritto il 25/11/2015 n. 25/2015, prat. Sidit n. 785/2022 C.L. n. PC 654/84-8, subordinatamente all'osservanza della seguente prescrizione:
- la Società deve comunicare al Genio Civile Toscana Nord, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi del DPGRT n. 51/R/2015, i quantitativi di acqua effettivamente prelevati nell'anno solare appena trascorso, utilizzando il portale <https://servizi.toscana.it/formulari/>;
2. di confermare la scadenza della concessione al 15/07/2023;
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 3° e 8° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 210,40 versato alla Provincia di Massa Carrara con bonifico del 10/11/2015;
5. di trasmettere il presente atto a Autotrasporti Due.PI s.r.l. e Ediltecnica s.r.l.;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7841 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3473, pratica SIDIT n.1764/2023 Concessione di aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, occupate da n°2 attraversamenti a raso del Fosso della Borella per accesso al sito estrattivo Cava Borella, nel Comune di Vagli di Sotto (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008837

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’ istanza presentata dalla Faeto Escavazione S.r.l., C.F./P.IVA 01200950681697, con sede legale in localita' Isola di Roccalberti snc, a Camporgiano (LU), acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n. 338764 il 06/09/2022 con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici, a firma del Dott. Geologo Vinicio Lorenzoni: relazione tecnica, tav.1 guadi a raso esistenti, tav. 2 inquadramento catastale, tav.3 corografia di inquadramento;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori (€ 100,00) in data 29/08/2022 mediante bonifico bancario, dell’imposta di bollo (€ 16,00) per l’istanza, mediante marca da bollo che ha l’id:01200950681697 e la data del 05.09.2022 e dell’imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 che ha l’id:01161348664088, la data del 18.12.2019 e la cui dichiarazione sostitutiva è pervenuta allo scrivente Settore in data 12.04.2023;

PRESO ATTO che la richiesta è stata inoltrata dalla Faeto Escavazione S.r.l., di seguito denominata "Concessionario", per il rilascio della concessione di aree, appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, occupate da n°2 attraversamenti a raso del Fosso della Borella per accesso al sito estrattivo Cava Borella, nel Comune di Vagli di Sotto (LU);

PRESO ATTO che gli attraversamenti hanno le seguenti caratteristiche:

Attraversamento 1:
Superficie di m² 24,49
Lunghezza m 6,5 circa
Ubicazione (coordinate Gauss Boaga)
Latitudine Nord: 4883149.05
Longitudine Est: 1600531.53

Attraversamento 2:
Superficie di m² 373,85
Lunghezza m 125 circa
Ubicazione (coordinate Gauss Boaga)
Latitudine Nord: 4883110.20
Longitudine Est: 1600592.40

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che la concessione delle aree interessate può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove), a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI:

il Concessionario si obbliga:

- ad osservare le condizioni stabilite nel presente provvedimento di concessione;
- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle aree e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari;

- non utilizzare le aree demaniali in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona S1 Serchio Garfagnana Lima (zona di allerta di riferimento per il Comune di Vagli Sotto come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione delle aree;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, le aree oggetto di concessione;
- assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e delle aree demaniali interessate;

STABILITO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

STABILITO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario sarà obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel presente atto; qualora il concessionario non dovesse provvedere, sarà cura del Settore competente procedere con l'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente. Il Settore competente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

DATO ATTO che il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente, rispetto alla scadenza prevista nel presente atto, previa presentazione di istanza al Concedente;

DATO ATTO che il Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che il canone demaniale che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione delle suddette aree il canone sarà determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 e aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

DATO ATTO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i., commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

RISCONTRATO che la Faeto Escavazione S.r.l. ha corrisposto alla Regione Toscana, per l'occupazione delle suddette aree, i seguenti importi:

-€ 1.748,74 di canoni e interessi dal 2017 al 2022

-€ 291,35 di imposta regionale e interessi per gli anni 2021 e 2022,

PRESO ATTO che la Faeto Escavazione S.r.l. in data 11.04.2023 ha versato € 310,59 al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, importo che verrà restituito alla società concessionaria, successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento del pagamento del canone, degli oneri e del rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento di concessione;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di rilasciare alla Faeto Escavazione S.r.l., C.F./P.IVA 01200950681697, con sede legale in località Isola di Roccalberti snc a Camporgiano (LU), in persona del legale rappresentante pro tempore, la concessione di aree, appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, occupate da n°2 attraversamenti a raso del Fosso della Borella per accesso al sito estrattivo Cava Borella, nel Comune di Vagli di Sotto (LU);

- di stabilire che la concessione delle suddette aree avrà la durata di 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo che sarà determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 e aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

- di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il concessionario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

- di notificare il presente atto, tramite pec, alla Faeto Escavazione S.r.l. e al Geologo Vinicio Lorenzoni;

- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7843 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. n. 41/2018. Pratica idraulica n. 3264, Sidit n. 1779/2023.
Concessione di un'area demaniale di pertinenza del Fosso del Cane, in località Val di Vaiana, nel comune di Barga (LU), per realizzare un attraversamento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008828

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1555/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA l'istanza inviata dal Comune di Barga (C.F. 00369370465), di seguito denominato "concessionario" con sede legale in via Di Mezzo n. 45 a Barga (LU), avente ad oggetto: "*Documento: 0000078/2022. AUTORIZZAZIONE IDRAULICA su progetto per l'aumento della portata di un tratto tombato del fosso del Cane posto in prossimità della strada comunale denominata Mocchia-Renaio in loc. Val di Vaiana. (Prot. 6820/2022)*", acquisita agli atti di questo Settore con prot. 0173715 il 28/04/2022 e perfezionata con pec del 28/06/2022 prot. 0259250, del 08/07/2022 prot. 0274323, del 28/07/2022 prot. 0301130 del 11/11/2022 prot. 0430551, del 14/12/2022 prot. 0482958, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione, a firma della progettista ing. Claudio Favilla:

analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, incidenza della manodopera, progetto intervento Tav. 1, progetto intervento Tav.2, quadro tecnico economico, relazione tecnica generale, relazione geologica, scheda di sintesi relazione geologica, relazione idraulica, integrazione idraulica;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione dell'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del corso d'acqua denominato "Fosso del Cane" (TN20240 nel reticolo idrografico regionale), identificata catastalmente al foglio 13 (coordinate 44.108716 – 10.514033) per realizzare un attraversamento;

PRESO ATTO che il Comune di Barga intende realizzare delle opere per aumentare la portata di un tratto tombato del Fosso del Cane, posto in prossimità della Strada Comunale che porta da Mocchia a Renaio, in località Val di Vaiana nel Comune di Barga;

PRESO ATTO che il progetto proposto dal Comune, da realizzare a circa 150 m dallo sbocco del Fosso del Cane nel Torrente Corsonna, ha lo scopo di aumentare la portata del tombino in modo da renderla paragonabile a quella della sezione del fosso posta immediatamente a monte dell'attuale manufatto ed inoltre di migliorare la stabilità del corpo stradale lungo la sponda destra del canale;

PRESO ATTO che l'intervento, meglio descritto nella documentazione tecnica agli atti d'ufficio, si articolerà nelle seguenti lavorazioni:

- demolizione della pavimentazione e del corpo stradale al di sopra dell'attuale attraversamento;
- scavo di sbancamento sino a mettere a nudo la struttura;
- rimozione o demolizione del tubolare e della vasca in pietrame;
- scavo di approfondimento per raggiungere le quote di progetto per la realizzazione della nuova vasca e dello scatolare;
- realizzazione della nuova vasca;
- posa dello scatolare (1,50 mx2,00 m);
- rinfianco dello scatolare e della vasca con materiale precedentemente scavato;
- ripristino del corpo stradale e della pavimentazione;
- regolarizzazione della pendenza del tratto di alveo a monte della vasca senza asportazione di materiale;

- protezione del fondo dell'alveo nella sezione di sbocco con muratura di pietrame per un tratto di circa 2 m;

PRESO ATTO che il Comune di Barga, in data 10/02/2023, ha corrisposto alla Regione Toscana:

-con mandato di pagamento 00479, € 724,81 di indennità di occupazione dall'anno 2017 al 2021

-con mandato di pagamento 00478 € 150,01 di imposta regionale anni 2021 e 2022

-con mandato di pagamento 00477 € 154,22 di canone anno 2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art 31, c.4 bis del d.p.g.r. 60/R/2016, per gli Enti Pubblici Territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato assegnato il n. 3264, Sidit n. 1779/2023;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI:

-la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione dei lavori indicati in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore, per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

-la presente autorizzazione ha la validità di 36 mesi, a partire dalla data di questo decreto, a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

-i lavori dovranno avere inizio entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

-le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

-il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori e le comunicazioni di cui sopra dovranno recare nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente e dove si svolgono i lavori;

Il soggetto richiedente inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare per effetto della mancata ispezione, pulizia e manutenzione del tratto del corso d'acqua individuato nel reticolo idrografico;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale, per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere in occasione delle piene del fosso del cane ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona (zona di allerta di riferimento per il Comune di Barga come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- dovranno essere utilizzati preferibilmente mezzi d'opera leggeri;

- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti; il Concessionario si obbliga:
- ad osservare le condizioni stabilite nel presente provvedimento di concessione;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che dell' opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell' area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;
- provvedere periodicamente ad interventi volti al mantenimento della quota di fondo dell'alveo al livello di progetto di 135.17 m s.l.m.
- assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del bene e dell' area demaniale interessata, nonché dell' opera ivi presente;

STABILITO che le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al Demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione, è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente;

STABILITO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario sarà obbligato a ripristinare, a proprie spese, l' area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non dovesse provvedere, sarà cura del Settore competente procedere con l'esecuzione d'ufficio, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente. Il Settore competente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

DATO ATTO che il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente, rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione, previa presentazione di istanza al Concedente;

DATO ATTO che il Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che il canone demaniale che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione della suddetta area, sarà determinato sulla base dell'allegato A alla d.g.r.t 1555/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare al Comune di Barga (C.F. 00369370465), con sede legale in via Di Mezzo n. 45 a Barga (LU), in persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante, la concessione idraulica dell'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del corso d'acqua denominato "Fosso del Cane" (TN20240 nel reticolo idrografico regionale), identificata catastalmente al foglio 13 (coordinate 44.108716 – 10.514033), per realizzare un attraversamento;

2 di stabilire in 19 anni la durata della presente concessione, a decorrere dalla data del presente decreto; superati tali termini ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del concessionario;

3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4. di dare atto che il canone che il Comune di Barga dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana per l'occupazione dell'area oggetto della presente concessione sarà determinato sulla base dell'allegato A alla delibera regionale 1555/2022 e verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

5. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018, descritte negli elaborati presentati a firma dell'ing. Claudio Favilla, allegati alla pratica n. 3264, pratica Sidit n. 1779/2023;

6. di stabilire che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, sempre a partire dalla data del presente decreto e che superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

7. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;

8. di notificare, per pec, il presente atto al Comune di Barga e all'ing. Claudio Favilla;

9. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7845 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - Legge 37/1994 - Regolamento regionale D.P.G.R. 60/R/2016 - L.R. 77/2016 Pratica SIDIT n. 431/2020 - Pratica locale n. 2859 - Diniego alla voltura ed al rilascio di concessione idraulica già classificata A3/140 Massa per uso tombatura fosso per accesso abitazione di proprietà in loc. Mirteto nel Comune di Massa

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008792

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n.1555 del 27 dicembre 2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre

2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA l'istanza presentata dalla Sig.ra Carmen Menchini, acquisita al n°365388 di protocollo in data 21/09/2021, avente per oggetto la richiesta di cambio di titolarità della concessione idraulica già classificata A3/140 Massa ed intestata al Sig. Camillo Menchini per uso tombatura fosso per accesso abitazione di proprietà in loc. Mirteto nel Comune di Massa;

DATO ATTO che i dati anagrafici della Sig.ra Carmen Menchini e del Sig. Camillo Menchini (rispettivamente subentrante e cedente nella concessione), sono indicati nell'allegato A parte integrante del presentare atto;

DATO ATTO che la concessione A3/140 Massa risulta scaduta ma che l'intestatario, Sig. Camillo Menchini, aveva provveduto a richiederne il rinnovo alla Provincia di Massa Carrara (prot. 11868 in data 12/04/2007) ed ha comunque adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione annuale richiesta;

RITENUTO quindi di regolarizzare la concessione secondo le disposizioni di cui alla L.R. 77/2016 per gli occupanti senza titolo ma comunque in regola con i pagamenti;

DATO ATTO che alla pratica è stato assegnato il codice locale n.2859 alla pratica, n. SIDIT 431/2020;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n.23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che la richiesta riguarda l'utilizzo di un'area demaniale di un corso d'acqua non denominato e non individuato nel Reticolo Idrografico Regionale di cui alla L.R. 79/2012, con un tombatura il cui sedime si trova tra i terreni di proprietà individuati catastalmente al foglio 61 particelle 119-121-124-1110 del NCEU del Comune di Massa;

DATO ATTO che con lettera Raccomandata A/R protocollo n. 402234 del 15/10/2021 è stato comunicato alla Sig.ra Carmen Menchini (subentrante) ed al Sig. Camillo Menchini (cedente), l'avvio del procedimento di voltura rilascio della concessione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria svolta è stato comunicato alla Sig.ra Carmen Menchini (subentrante) ed al Sig. Camillo Menchini (cedente), con lettera Raccomandata A/R protocollo n°472809 del 06/12/2021 che per il proseguimento della pratica sarebbe stato necessario produrre documentazione integrativa consistente nell'atto di compravendita dell'immobile confinante con il tratto tombato del fosso oggetto di concessione;

DATO ATTO inoltre che per poter regolarizzare la concessione, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento regionale 60/R/2016 sarebbe stato necessario valutare la compatibilità idraulica dell'opera in relazione alla normativa vigente. Per questo motivo, con la medesima lettera

Raccomandata di cui sopra, è stato richiesto di produrre la seguente documentazione a firma di tecnico abilitato:

- a) tavola grafica rappresentante lo stato dei luoghi con particolare riferimento alla posizione del tratto tombato rispetto all'immobile di proprietà;
- b) caratteristiche geometriche e costruttive della tombatura: superficie occupata, diametro della sezione di deflusso, lunghezza;
- c) verifica idraulica eseguita secondo le modalità specificate nelle NTC 2018 e nella Circolare Ministeriale n°7/2019. La verifica idraulica dovrà essere firmata da ingegnere idraulico o tecnico equipollente.

Nella stessa comunicazione è stato disposto che l'invio dei documenti integrativi doveva avvenire entro giorni 60 dal ricevimento della lettera;

DATO ATTO che con lettera Raccomandata A/R protocollo n. 60245 del 03/02/2023 è stato sollecitato alla Sig.ra Carmen Menchini (subentrante) ed al Sig. Camillo Menchini (cedente) di produrre i documenti integrativi precedentemente richiesti e che il mancato adempimento a tale richiesta avrebbe costituito motivo ostativo al rilascio della concessione. Al contempo si è comunicato inoltre che, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, prima della formale adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, il richiedente avrebbe potuto presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della PEC, osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti;

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni scritte nei dieci giorni successivi alla notifica della lettera, avvenuta il 10/02/2023 come risulta dalle ricevute di ritorno di Poste Italiane S.p.a.;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii. l'Amministrazione procedente ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nella L.R.80/2015 e nel Capo VII del R.D. 523/1904 comporta denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. DI NON ACCOGLIERE, per le motivazioni esposte nelle premesse, la richiesta di cambio di titolarità della concessione A3/140 Massa e di NON PROCEDERE alla regolarizzazione della stessa concessione scaduta nei confronti della Sig.ra Carmen Menchini e del Sig. Camillo Menchini, (dati anagrafici nell'allegato A parte integrante del presente atto) per l'utilizzo di un'area demaniale di un corso d'acqua non denominato e non individuato nel Reticolo Idrografico Regionale di cui alla L.R. 79/2012, con un tombatura il cui sedime si trova tra i terreni di proprietà individuati catastalmente al foglio 61 particelle 119-121-124-1110 del NCEU del Comune di Massa;
2. DI NOTIFICARE il presente atto al richiedente tramite lettera Raccomandata A/R PEC alla Sig.ra Carmen Menchini e al Sig. Camillo Menchini;
3. DI PRESCRIVERE alla Sig.ra Carmen Menchini e al Sig. Camillo Menchini di provvedere alla rimozione della tombatura e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, per la cui esecuzione si dovrà procedere alla preventiva richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto 523/1904 e dell'art. 3 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n.42/R del 25 luglio 2018 da presentare entro e non oltre giorni 60 dalla data di notifica del presente decreto;

4. DI NOTIFICARE il presente atto al Comune di Massa per le competenze in quanto l'opera priva di concessione, è riconducibile alla disciplina di cui all'art. 35 del DPR 380/2001 ed all'art. 210 della L.R. 65/2014 secondo i quali il Comune provvede ad emettere ordinanza di demolizione delle opere e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

5. DI DISPORRE che, nelle more del ripristino dello stato dei luoghi, il Sig. Camillo Menchini, ha in carico comunque la custodia dell'area demaniale occupata, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento e adottando tutte le misure atte alla tutela e salvaguardia della pubblica incolumità durante l'occupazione transitoria, e che fintanto che non sarà ripristinato lo stato dei luoghi, la Regione Toscana continuerà a richiedere le indennità di occupazione senza titolo in base agli importi stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1555/2022;

6. di dare atto che avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati anagrafici

34f7aeac587c128d6a44ff02038f60b441e9d821d27a45bf8c61f337059bf26



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7846 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3722 - SIDIT n. 1761/2023. Concessione ed autorizzazione idraulica relativa alla regolarizzazione di due attraversamenti in subalveo del Fiume Versilia (cod. TN31351) e adiacente corso tombato (cod. TN30930), oltre realizzazione di nuova condotta in fascia di rispetto, in via delle Cioche, loc. Querceta nel Comune di Seravezza (LU), tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008845

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ” e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società G.A.I.A. S.P.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA l’istanza, sia di Concessione idraulica, presentata da Gianfranco Degl’Innocenti in qualità di rappresentante legale della G.A.I.A. S.P.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16, per regolarizzazione di n. 2 attraversamenti in subalveo del Fiume Versilia (cod. TN31351) e adiacente corso tombato (cod. TN30930), che di autorizzazione allo svolgimento dei lavori per la realizzazione di una nuova condotta in fascia di rispetto dei corsi di cui sopra, in via delle Ciocche, loc. Querceta nel Comune di Seravezza (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 0054327 del 01/02/2023, con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale con allegate le Dichiarazioni asseverate in formato digitale relative alle seguenti interferenze, a firma dell’Ing. Giovanni Craparo, iscritto all’Albo Ingegneri della provincia di Massa Carrara (MS) al n. 928,;

Interferenza e Tipologia	Reticolo e Catastale	Descrizione Interferenza con il Corso d’acqua
I-1 ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO (esistente)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No foglio 36 prossimità part. 148	Condotta DN500 in acciaio con <u>attraversamento in subalveo</u> del <u>corso tombato (TN30930)</u> Coord.Gauss Boaga X= 1594834.66, Y= 4869791.77
I-2 ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO (esistente)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 36 prossimità part. 55-148	Condotta DN500 in acciaio con <u>attraversamento in subalveo</u> del <u>Fiume Versilia (TN31351)</u> Coord.Gauss Boaga X= 1594834.66, Y= 4869791.77
I-3 PERCORRENZA	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Condotta DN500 in acciaio in <u>percorrenza</u> nella fascia

NELLA FASCIA DI RISPETTO (esistente)	Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 36 strada adiacente part.55	di rispetto del <u>Fiume Versilia (TN31351)</u> , in via delle Ciocche
I-4 PERCORRENZA NELLA FASCIA DI RISPETTO (esistente)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 36 strada adiacente part.55	Condotta DN630 in PEAD in <u>percorrenza</u> nella fascia di rispetto del <u>Fiume Versilia (TN31351)</u> , in via delle Ciocche
I-5 PERCORRENZA NELLA FASCIA DI RISPETTO (in progetto - da realizzare)	Reticolo: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Catastale: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No foglio 36 strada adiacente part.55	Condotta DN630 in PEAD in <u>percorrenza</u> nella fascia di rispetto del <u>Fiume Versilia (TN31351)</u> , in via delle Ciocche

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico incaricato ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica SIDIT n. 1761/2023, pratica idraulica n. 3722;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che le opere:

- non alterano il buon regime delle acque;
- non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e sono compatibili con la presenza di opere idrauliche;
- non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggravano il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggravano il rischio per le persone;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori dovranno essere conformi così come descritti in relazione e rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione ed autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente il mantenimento delle opere asseverate e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle

opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della L.R. 80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa; in alternativa: il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di bollo virtuale, Aut. Agenzia Entrate n. 18493 del 01/04/2005;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 22/03/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 537,60 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 537,60 a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.482,22 a titolo di indennità di occupazione arretrata per le cinque annualità pregresse mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018
- € 772,86 quale imposta regionale pregressa 2021-2022 e imposta 2023, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580
- € 252,29 a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 22/03/2023 .

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate a firma del tecnico incaricato Ing. Giovanni Craparo, iscritto all'Albo Ingegneri della provincia di Massa Carrara (MS) al n. 928, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere esistenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla società richiedente G.A.I.A. S.P.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), via Donizetti n. 16, la Concessione per l'occupazione con n. 2 attraversamenti in subalveo del Fiume Versilia (cod. TN31351) e adiacente corso tombato (cod. TN30930) in via delle Ciocche, loc. Querceta nel Comune di Seravezza (LU);
3. DI AUTORIZZARE la società G.A.I.A. S.P.A. allo svolgimento dei lavori per la realizzazione di una nuova condotta in fascia di rispetto del Fiume Versilia (cod. TN31351), in via delle Ciocche, loc. Querceta nel Comune di Seravezza (LU), ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2, 93, 95, 97 e 98 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati allegati alla Pratica idraulica n. 3722 – Pratica SIDIT n. 1761/2023;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dall'01/01/2023 e che il canone di concessione è pari a € 537,60 (cinquecentotrentasette/60), secondo quanto riportato al punto 11 – Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti, dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. DI TRASMETTERE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
8. DI DARE, ALTRESI', ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7849 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: RD 523/1904, L.R. 41/2018. Pratica n.3699 (Sidit n.1001/2023). Proroga concessione idraulica di un'area demaniale di pertinenza del fosso Fiumetto, nel comune di Forte dei Marmi (LU), occupata da uno scarico di acque derivanti da impianto well-point.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008785

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 1035/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016" ;

VISTA l'istanza di proroga della concessione idraulica inviata dalla TVRA Srl, cod. fisc./P. IVA 01703290971, con sede legale in via Albert Einstein 26/A a Campi Bisenzio (Fi), recepita al protocollo regionale con n. 0162426 il 31/03/2023 e perfezionata con pec del 06.04.2023 (prot. 172098) alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati tecnici, a firma del dott. geol. Michelucci Emanuele:

- relazione Idrogeologica con inquadramento cartografico e schema grafico sezione scarico e planimetria generale schema smaltimento acque emunte,
- tav. 3.1 Planimetria stato di progetto sc. 1:150 opere di drenaggio,
- tav. 3.2 Planimetria dettaglio stato di progetto sc. 1:100 opere di drenaggio,
- tav. 4 Stato di progetto distanze impianto wellpoint da fabb. limitrofi sc. 1:500,
- tav. 5 Schema tipologico scarico delle acque – planimetria e sezioni,
- all.1 tabelle e grafici penetrometrici,
- documentazione fotografica;

PRESO ATTO che la suddetta società ha ottemperato al pagamento di:

-€ 75,00 per oneri istruttori con bonifico del 05/04/2023 su IBAN IT89007600102800001031575820 intestato alla Regione Toscana Marca,

-€ 16,00 di imposta di bollo con marca da bollo che ha l'Identificativo n. 01211497 864587 del 05/04/2023,

-€ 16,00 di imposta di bollo per il presente atto con marca da bollo che ha l'Identificativo n. 01211497864576 del 05/04/2023;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata dalla TVRA Srl per il rilascio della proroga dell'occupazione di un'area appartenente al Demanio dello Stato-Ramo idrico, sulla quale realizzare uno scarico di acque derivanti da impianto well-point, per l'esecuzione dei lavori di ampliamento di un fabbricato abitativo identificato catastalmente al foglio 19 map. 470 del comune Forte dei Marmi (LU), con restituzione delle acque nel Fosso Fiumetto (codice TN 32679);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che la concessione della suddetta area è stata rilasciata con proprio decreto n.4827 del 10.03.2023 "*RD 523/1904, L.R. 41/2018. Pratica n.3699 (Sidit n.1001/2023). Concessione idraulica di un'area demaniale di pertinenza del fosso Fiumetto, nel comune di Forte dei Marmi (LU), occupata da uno scarico di acque derivanti da impianto well-point*", per 60 giorni, a partire dalla data di inizio lavori (09.02.2023);

PRESO ATTO che con pec del 31/03/2023 (prot. 0162426) il rappresentante legale della TVRA Srl ha chiesto una proroga della concessione fino al 20.05.2023, per motivi legati alla difficoltà nel reperire il materiale e le opere di carpenteria;

PRESO ATTO che il progetto, la realizzazione dei lavori, le prescrizioni e le condizioni rimangono invariate;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di accogliere la richiesta presentata da TVRA Srl, cod. fisc./P. IVA 01703290971, con sede legale in via Albert Einstein 26/A a Campi Bisenzio (Fi) e conseguentemente di concedere una proroga fino al 20.05.2023 della concessione rilasciata con proprio decreto n. 4827 del 10.03.2023, ai sensi e per gli effetti della del R.D. 523/1904 L.R. 80/2015, dell'area appartenente al Demanio dello Stato -Ramo idrico, occupata da uno scarico di acque derivanti da impianto well-point, da realizzare per l'esecuzione dei lavori di ampliamento di un fabbricato abitativo identificato catastalmente al foglio 19 map. 470 del comune Forte dei Marmi (LU), con restituzione delle acque nel Fosso Fiumetto (codice TN 32679);

- di confermare le condizioni e le prescrizioni precedentemente stabilite con il decreto suddetto;

- di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

- di notificare il presente atto all'indirizzo pec del richiedente, del progettista e del comune di Forte dei Marmi, per gli adempimenti di competenza;

- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7850 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: L.R. 80/2015 e R.D. n. 523/1904_D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica Sidit 3499/2022. Concessione per utilizzo del demanio idrico, con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, per attraversamento con linea elettrica aerea in BT del corso d'acqua Fosso Acqua Calda, per la fornitura di energia elettrica ai cantieri edili relativi al Piano di recupero di Villa Serristori, in località Le Porcarecce, nel Comune di Castagneto Carducci (LI). Richiedente: Tenuta Hortense Srl

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008907

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. n. 2/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del Demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”, nel suo testo vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del Demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTA la D.G.R. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24bis LR 80/2015- art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R.T. 293/2015” e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 4 del 7 gennaio 2020, nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la D.G.R. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” ed il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA l’istanza di Concessione per utilizzo del demanio idrico e connessa autorizzazione idraulica, presentata dalla società Tenuta Hortense Srl, Cod. Fisc. e n. iscr. al Registro Imprese 00786020370, P.IVA 05032400482, con sede legale in Piazza Strozzi, n. 1, Firenze (FI), acquisita agli atti con prot. n. 312727 del 08/08/2022, integrata con prot. 346162 del 12/09/2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati;

- Relazione tecnica;
- Corografia scala 1: 10.000;
- Estratto di mappa catastale;
- Tavola 1 Piante e sezioni con tracciato su CTR e ortofoto;
- Tavola 2 Sovrapposto tracciato al catastale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione di elevata qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo. Valdarno Inferiore” ;

VISTO che il progetto prevede la posa in opera di una linea elettrica aerea in BT, in attraversamento del Fosso Acqua Calda, con installazione di due pali di sostegno nelle sue pertinenze dei dieci metri, in sx e dx idraulica, allo scopo di fornire energia elettrica ai cantieri edili per il progetto del Piano di recupero “ex Fattoria Serristori”, in località Le Porcarecce, nel Comune di Castagneto Carducci (LI);

DATO ATTO che oggetto della presente concessione è l’utilizzo, a titolo esclusivo e temporaneo, del demanio idrico, mediante occupazione, in proiezione, dell’alveo del Fosso Acqua Calda, con una nuova linea elettrica aerea, nel tratto TC10267, così come individuato nel reticolo idrografico, di cui alla L.R. 79/2012 e ss.mm.ii., in corrispondenza delle particelle catastali 82, Foglio 52 e 16, Foglio 53 del NCT del Comune di Castagneto Carducci;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 348035 del 13/09/2022, il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., ha inviato comunicazione di avvio del procedimento al richiedente;
- con nota, acquisita agli atti con prot. n. 119208 del 07/03/2023, il richiedente ha inoltrato documentazione integrativa volontaria;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, rilevanti ai fini del rilascio del presente Decreto, sono i seguenti:

- Relazione tecnica;
- Relazione tecnica integrativa (integrazioni con nota prot. 119208 del 07/03/2023);
- Corografia scala 1: 10.000;
- Estratto di mappa catastale;

- Tavola 1 Piante e sezioni con tracciato su CTR e ortofoto;

- Tavola 2 Sovrapposto tracciato al catastale;

DATO ATTO che l'istanza è stata inserita nell'Archivio Informatico Regionale SIDIT con il n. 3499/2022;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato con prescrizioni;

- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

PRESO ATTO che, per l'utilizzo dell'area demaniale è prevista, dall'art.6 del Regolamento 60/R/2016, l'adozione di un unico decreto per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione idraulica ad esso connessa;

DATO ATTO che, per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, punto b) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R/2016 e ss.mm.ii, (in seguito denominato "Regolamento") la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (in seguito denominata "Concedente") e la richiedente società Tenuta Hortense Srl, (in seguito denominata "Concessionario");

PRESO ATTO che in data 05/08/2022, il richiedente ha assolto, in modo virtuale, l'obbligo di pagamento degli oneri istruttori pari a euro 100,00 (cento/00), mediante bonifico sul CC 1031575820, intestato alla Regione Toscana;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni generali e tecniche, contenute nel presente Decreto Dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- l'altezza del conduttore aereo, rispetto al terreno e alle acque non navigabili, dovrà essere tale da rispettare le normative vigenti;

- i plinti portapalo in cls prefabbricato, da collocare in semplice appoggio sul terreno, sostenenti i pali dell'elettrodotto, posti nelle pertinenze idrauliche dei dieci metri dalle sponde del corso d'acqua, devono essere posizionati ad una distanza superiore ai 4,00 m dal ciglio di sponda;

- durante l'esecuzione dei lavori il cantiere non dovrà ostacolare eventuali operazioni di manutenzione da eseguirsi sui corsi d'acqua. Pertanto se necessario dovrà essere messo in sicurezza e garantito il transito ai mezzi addetti a tale operazione;

- in fase di esecuzione dei lavori, si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento; la riparazione di eventuali danni sarà effettuata a completa cura e spesa del richiedente, in solido con il soggetto esecutore;

- tutte le opere provvisorie, occorrenti per l'esecuzione dei lavori, dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- i lavori, che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua, dovranno essere interrotti in caso di condizioni meteo avverse interessanti l'area di intervento, per tutta la durata dell'avviso di allerta meteo, riscontrabile sul sito web del Centro Funzionale Regionale, <https://www.cfr.toscana.it>;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti i corpi idrici in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporrà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano, approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessati dall'eventuale cantiere e/o da occupazioni temporanee e di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche, eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi, dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
- le opere eseguite saranno mantenute in efficienza nel tempo a cura e spese del soggetto autorizzato;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica :

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio, pena la decadenza dell'atto di autorizzazione alla esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;

- la Concedente valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione :

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario è tenuto a osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione; in particolare il Concessionario deve:

- assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione della Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare, in capo al Concessionario, interventi eventualmente necessari a garantire il buon regime delle acque;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione dell'area o del bene in concessione, né apportare aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, compresi gli oneri tributari,
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area o il bene oggetto di concessione;
- assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- la concessione ha durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data del presente Decreto di concessione e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento;
- il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Regolamento. La concessione non è rinnovabile tacitamente;
- la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 del Regolamento;
- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora sia stata presentata domanda di rinnovo nei termini previsti, il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

SUBENTRO E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

- la concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, salvo i casi di cui all'art. 36, comma 2, del Regolamento;
- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro, entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa;
- il Concessionario rimane obbligato nei confronti della Concedente, fino al rilascio del provvedimento di concessione a favore del subentrante;
- il Concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente, rispetto alla scadenza prevista, previa presentazione di istanza presso la Concedente;
- la Concedente autorizza la cessazione anticipata, con provvedimento espresso, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 22 e 23 del Regolamento e, in particolare, la corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, fino alla data di presentazione della richiesta di rinuncia;

REVOCA, DECADENZA E SCADENZA DELLA CONCESSIONE

- la Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;
- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- con il provvedimento di revoca al Concessionario è assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;
- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, la concessione decade nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
 - b) mancato pagamento di due annualità del canone;
 - c) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
 - d) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
 - e) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
 - f) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;
- prima di dichiarare la decadenza, con apposito Decreto, la Concedente, assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso, sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute, sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;
- la scadenza della concessione viene attestata dalla Concedente con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 22 e 23 del Regolamento e, in particolare, la corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, fino alla durata indicata nel provvedimento di concessione;

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

- alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, per rinuncia, revoca o decadenza, il Concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati entro i termini assegnati dal provvedimento;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà all'esecuzione d'ufficio, ai sensi del R.D. n.639 del 14 aprile 1910, con diritto di rivalsa sul Concessionario inadempiente;
- la Concedente può, d'ufficio o su istanza del Concessionario, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal Concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore dello stesso;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata dall' articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R.T. n. 80/2015, così come modificata dall' articolo

27, comma 2 della L.R.T. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

CANONE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del Decreto di concessione;

- per le concessioni in scadenza o rilasciate nel corso dell'anno, ad eccezione delle concessioni di breve durata, pari o inferiori all'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili, pari a un dodicesimo, per ciascun mese di validità del provvedimento;

- l'importo annuale del primo canone per le opere in argomento, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1555 del 27 dicembre 2022, Allegato A, punto 1.1, "Attraversamenti aerei con elettrodotti fino a 400V", dovuto per 9 mensilità del 2023 (ratei mensili del periodo di validità della concessione da aprile a dicembre 2023), ammonta ad euro 5,72 (cinque/72);

- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato, quindi il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;

- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;

- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;

- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

IMPOSTA REGIONALE:

- ai fini della determinazione dell'imposta regionale, è previsto, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, che al canone di concessione statale per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, si applichi un'aliquota, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50%;

- eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

- l'imposta regionale è corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a euro 7,63 (euro sette/63), corrispondente ad una annualità del canone, calcolato in base alla D.G.R. n. 1555 del 27 dicembre 2022;

- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito Decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente Decreto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

VISTO che con nota prot. n. 171025 del 05/04/2023, questo Settore ha richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento dell'importo di euro 5,72 (cinque/72), a titolo di anticipo della prima annualità del canone concessorio relativo all'anno 2023, calcolato per 9 mensilità;

- versamento dell'importo di euro 7,63 (sette/63), a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

- versamento dell'importo di euro 2,86 (due/86) a titolo di imposta sulle concessioni demaniali, relativo all'anno 2023;

CONSIDERATO che è stata trasmessa dal richiedente nota di attestazione, dei versamenti sopra indicati, registrata al protocollo regionale con prot. n. 184658 del 17/04/2023;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone, che l'imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

DATO ATTO che il richiedente ha assolto all'obbligo di pagamento del bollo di euro 16,00 in data 17/04/2023 a favore della Regione Toscana, per il rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2 parte II della Tariffa del D.P.R. n. 131/1986, il presente Decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque, la possibilità, da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. il rilascio, alla società Tenuta Hortense Srl, Cod.Fisc./PIVA 05032400482, con sede legale in Piazza Strozzi, n. 1, Firenze (FI), della Concessione per utilizzo del demanio idrico per attraversamento, con linea elettrica aerea in BT, del corso d'acqua Fosso Acqua Calda, per la fornitura di energia elettrica ai cantieri edili relativi al Piano di recupero di Villa Serristori, in località Le Porcarecche, nel Comune di Castagneto Carducci (LI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati agli atti del procedimento;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente Decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che la concessione sia regolata secondo i diritti e gli obblighi stabiliti nel Regolamento in materia, nel suo testo vigente, e secondo quanto indicato in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente Decreto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto pertanto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di trasmettere, per via telematica, il presente provvedimento, al Concessionario, società Tenuta Hortense Srl, al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa e al Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento e ss.mm.ii.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7855 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 41/2018 - L.37/1994 - Pratica idraulica n. 3796 - SIDIT 1762/2023 - Concessione idraulica per la posa di condotta fognaria in attraversamento del ponte esistente sul Torrente Turrite Cava (TN29184) sito in via Trattati di Roma in Loc. Fabbriche di Vallico, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 19/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008824

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e deld.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la L.R. n.50 del 24/12/2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n.77/2016”;

RICHIAMATO l'accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla società “G.A.I.A. S.P.A.” tra Regione Toscana, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile e la medesima società del 29/12/2021;

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico acquisita agli atti di questo Settore con prot. 118831 del 06/03/2023 presentata da GAIA S.p.A. (C.F. 01966240465), con sede legale in Via G. Donizetti n.16 a Marina di Pietrasanta (LU) e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Ing. Daniele Franceschini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Lucca n° 824, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- 1) Relazione tecnica descrittiva e documentazione fotografica, comprendesi estratti vari;
- 2) dichiaraz. di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 3 c. 5 L.R. 41/2018;
- 3) elaborato grafico d'intervento: planimetria, pianta e sezioni;

PRESO ATTO che il Tecnico progettista ha asseverato le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018;

CONSIDERATO che la società richiedente ha provveduto al pagamento su c/c IBAN IT8900760102800001031575820 degli oneri istruttori di € 100,00 (cento/00) in data 06/03/2023 e all'assolvimento dell'imposta di bollo per l'istanza con marca da bollo virtuale da € 16,00 (autoriz.n.18493 del 01.04.2005);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore redatta in data 14/03/2023;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stata assegnata alla pratica idraulica il n. 3796 – SIDIT 1762/2023 ;

PRESO ATTO che il progetto prevede la posa di condotta fognaria in attraversamento del ponte esistente sul Torrente Turrite Cava (TN29184) sito in via Trattati di Roma in Loc. Fabbriche di Vallico, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) individuato al NCEU sul Foglio 110 part. 3718 del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU);

CONSIDERATO pertanto che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.5 della citata convenzione la presente concessione andrà ad implementare la costituenda banca dati prevista all'art. 1, comma 3 della predetta convenzione;

ACCERTATO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, e che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio od altro da tale soggetto individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto dichiarato in relazione e come rappresentati negli elaborati grafici allegati;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Il rilascio della concessione per l'attraversamento in progetto è condizionato al regime concessorio dei ponti/condotture di regimazione dei corsi d'acqua esistenti, pertanto, qualora gli

stessi dovessero essere rimossi o adeguati, anche le condotte potranno essere conseguentemente modificate a totale onere del richiedente la concessione;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D.

1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- è consapevole che il rilascio della concessione per l'attraversamento in progetto è condizionato al regime concessorio della copertura esistente, pertanto, qualora la stessa dovesse essere rimossa o adeguata, anche l'attraversamento potrà essere conseguentemente modificato a totale onere del richiedente la concessione;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

PRESO ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione tecnico-descrittiva (All. A), Dichiarazione ex art. 3 c. 2 L. 41/2018 (All. B), Elaborato Grafico (All. C);

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

PRESO ATTO che l'imposta di bollo per il presente atto è stata pagata mediante bollo virtuale (autorizzazione n.18493 del 01.04.2005);

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 11.0), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 336,00 (euro trecentotrentasei/00) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per l'anno 2023 pari a € 268,80 (euro duecentosessantotto/80);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0135476 del 15/03/2023 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 201,60 (euro duecentouno/60) quale rateo (9/12) canone anno 2023, € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale, € 100,80 (euro cento/80) quale imposta Regionale anno 2023;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 22/03/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto corrente, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 201,60 (euro duecentouno/60) quale rateo (9/12) canone anno 2023 mediante _versamento sul conto corrente, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 100,80 (euro cento/80) a titolo di imposta regionale anno 2023 sul canone di concessione mediante versamento sul conto corrente, codice IBAN IT70-J076-0102-8000-0001-1899-580;

DECRETA

1. DI AUTORIZZARE l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati e nel rispetto delle sopra elencate prescrizioni;
2. DI STABILIRE che i lavori di cui alla presente autorizzazione dovranno iniziare entro 1 (uno) anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto e che superati tali termini ne decade automaticamente la validità senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. DI ACCORDARE a GAIA S.p.A. (C.F. 01966240465), con sede legale in Via G. Donizetti n.16 a Marina di Pietrasanta (LU) la Concessione per l'occupazione relativa all'intervento di posa di

condotta fognaria in attraversamento del ponte esistente sul Torrente Turrite Cava (TN29184) sito in via Trattati di Roma in Loc. Fabbriche di Vallico, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) individuato al NCEU sul Foglio 110 part. 3718 del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU);

4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 268,80 (euro duecentosessantotto/80), secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 così come aggiornato con D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (al netto della riduzione del 20% prevista all'rt. 29, comma 5 del Reg. 60/r/2016), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, consistente in: Relazione tecnico-descrittiva (All. A), Dichiarazione ex art. 3 c. 2 L. 41/2018 (All. B), Elaborato Grafico (All. C);
6. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali nonché alle precisazioni individuate in premessa, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. DI NON PROCEDERE alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
8. DI DARE ATTO che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
9. DI TRASMETTERE per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del Tecnico progettista, nonché della Società Richiedente;
10. DI DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- A* *Relazione tecnico-descrittiva*
ba7a15ae3bda6256c1b206aee158049f219eb1154e0927c73e4144cc97062511
- B* *Dichiarazione LR 41/2018*
c6e30bd7f854272c3650efdbb54bce440c98d401e81d06414dff7a170a4852b
- C* *Elaborato Grafico*
f5ef04c2ca608a29dfd2d92c82d4e12d9fd1b4b1f4e98488bf7701f1c8b23277



GAIA S.p.A.
Sede legale: via Donizetti n.16
55045 Marina di Pietrasanta LU
C.F., P.IVA, Reg. Imp. LU: 01966240465
Cap. Soc. sottoscritto: euro 16.613.295 i.v.
Sito web: www.gaia-spa.it

Comune di Fabbriche di Vergemoli

PROVINCIA DI LUCCA

RICHIESTA DI CONCESSIONE PER LA POSA DI CONDOTTA FOGNARIA, CON ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE "TURRITE CAVA", IDENTIFICATO CON CODICE REGIONALE TN29184, SITO NELLA FRAZIONE DI FABBRICHE DI VALLICO (LU), IN PROSSIMITA' DI VIA ROMA ANGOLO VIA MOLINO VECCHIO.

PROGETTO DEFINITIVO

REL 01

**RELAZIONE TECNICA e
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

*Il Progettista
Ing. Daniele Franceschini*



INDICE

1. ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO.....	3
1.1 <i>Premessa</i>	3
2. OPERA OGGETTO DI CONCESSIONE	3
2.1 Attraversamento A1.....	3
3. CARTOGRAFIE.....	4
3.1 Ubicazione dell'area oggetto di Concessione.	4
3.2 Particolare dell'area oggetto di Concessione – A1.....	4
3.3 Estratto di mappa catastale.....	5
3.4 Estratto del Reticolo Idrografico – LR 79/2012 e ss.mm.....	5
4. POSIZIONAMENTO DELLA TUBAZIONE	6
4.1 Schema di collocazione di tubazione e passerella	6
Figura 1	6
Figura 2	7
5. AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO.....	7
6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.....	8



1. ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO.

1.1 Premessa.

Nel Comune di Fabbriche di Vergemoli fraz. Fabbriche di Vallico, GAIA S.p.A., servizio di Fognatura e Depurazione, ha necessità di intervenire per realizzare un nuovo tratto fognario che andrà a congiungersi con la rete esistente.

L'intervento consiste nell'attraversamento del ponte collocato sopra al Torrente Turrite Cava, che collega la via Roma con via Molino Vecchio.

La nuova tubazione in pvc, avrà dimensione massima DN150, oltre ai pozzetti ove necessari, e sarà collocata appoggiandola sopra al ponte, e protetta da pedana in legno ad uso pedonale, come meglio evidenziato negli schemi grafici.

La concessione, viene richiesta in quanto l'opera da realizzare prevede l'attraversamento del torrente Turrite Cava, appartenente al Reticolo Idrografico della Regione Toscana ai sensi delle L.R. 79/2012 e ss. mm., identificato dal codice regionale TN29184.

Il tutto come meglio specificato nei capitoli seguenti.

2. OPERA OGGETTO DI CONCESSIONE.

2.1 Attraversamento A1

La nuova condotta fognaria, in prossimità di via Roma e via Molino Vecchio, necessita dell'attraversamento di un torrente appartenente al Reticolo Idrografico della Regione Toscana ai sensi delle L.R. 79/2012, denominato "Turrite Cava" identificato dal Codice Regionale TN29184, per una lunghezza pari a circa 20 ml.

L'attraversamento verrà realizzato in **sopralveo** mediante posa della nuova condotta semplicemente appoggiata sulla pavimentazione del ponte, protetta da pedana in legno ad uso pedonale della larghezza di ml 1.20;

La superficie oggetto di concessione sarà pertanto di mq 24,00.




3. CARTOGRAFIE.

3.1 Ubicazione dell'area oggetto di Concessione.




3.2 Particolare dell'area oggetto di Concessione – A1.



AOGRT / AD Prot. 0118831 Data 06/03/2023 ore 17:25 Classifica P.080.075.



3.3 Estratto di mappa catastale.



Comune di Fabbriche di Vergemoli Foglio 110.

3.4 Estratto del Reticolo Idrografico – LR 79/2012 e ss.mm.



Torrente Turrite Cava - foglio castale 110.

AOGRT / AD Prot. 0118831 Data 06/03/2023 ore 17:25 Classifica P.080.075.



4. POSIZIONAMENTO DELLA TUBAZIONE.

La nuova tubazione sarà collocata sul pavimento del ponte, pertanto non saranno eseguiti scavi, né vi saranno interventi nell'alveo e nel letto del torrente;

Successivamente alla collocazione della tubazione, verrà installata una passerella in legno, a protezione della tubazione stessa.

Saranno realizzati pozzetti di ispezione, all'ingresso e all'uscita dal ponte per collegare la nuova tubazione alla rete esistente.


4.1 Schema di collocazione di tubazione e passerella.

Figura 1





Figura 2



5. AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Gli interventi idraulici consentiti “negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell’argine o, in mancanza, del ciglio di sponda dei corsi d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994)” sono riportati all’interno dell’articolo 3 della Legge Regionale 41/2018.

In particolare, il comma 2 dello stesso articolo indica che sono consentiti, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle condizioni di cui al comma 5, gli interventi relativi a reti dei servizi essenziali e opere sovrappassanti o sottopassanti i corsi d’acqua.

Nello specifico, la collocazione della tubazione e della soprastante passerella, in attraversamento al torrente “Turrice Cava” da considerarsi intervento in sopraveo, non comporta scavi o lavorazioni nel letto/alveo del Torrente stesso.

Sono inoltre rispettate le condizioni di cui al comma 5, e precisamente:

- è assicurata la non alterazione del buon regime delle acque in quanto le tubazioni non modificano le condizioni generali di deflusso dei canali;



- le opere non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione dei corsi d'acqua e sono compatibili con la presenza di opere idrauliche infatti, le nuove condotte non modificano né la configurazione dell'alveo né le sue prospicenze, garantendo la possibilità di operare in qualsiasi modo sui corsi d'acqua qualora se ne riscontri la necessità;
- le opere non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde dei canali;
- le opere non provocano aggravio del rischio in altre aree in quanto garantiscono l'invarianza idraulica.

6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1 – via Roma



Foto 2 – via Molino Vecchio



Marina di Pietrasanta, li 03/02/2023



GAIA S.p.A.
Sede legale: via Donizetti n.16
55045 Marina di Pietrasanta LU
C.F., P.IVA, Reg. Imp. LU: 01966240465
Cap. Soc. sottoscritto: euro 16.613.295 i.v.
Sito web: www.gaia-spa.it

Marina di Pietrasanta
06/03/2023

OGGETTO: Richiesta di Concessione di Area Del Demanio Idrico per attraversamento con condotta fognaria del Torrente Turrite Cava identificato con Codice Regionale TN29184, sito in Comune di Fabbriche di Vergemoli, nella frazione di Fabbriche di Vallico in prossimità di Via Roma ang. via Molino Vecchio.







Il Sottoscritto Ing. Daniele Franceschini Dirigente del Servizio Fognatura e Depurazione , per conto della Società GAIA. S.p.A., Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'ex AATO1 Toscana Nord, con sede legale in Marina di Pietrasanta (LU) – 55045 – Via G.Donizetti n.16, ed in qualità di Progettista dell'opera di cui all'oggetto, con la presente

DICHIARA


che gli interventi proposti rientrano tra quelli consentiti ai sensi dell'art.3, comma 2 della L.R. 24.07.2018 n.41 (interventi di cui lettera b) e le opere non sono in contrasto con quanto dettato dal comma 5, lettere a, b, c, d ed e del medesimo articolo.

Il Progettista.
Ing. Daniele Franceschini

AOGGRT / AD Prot. 0118831 Data 06/03/2023 ore 17:25 Classifica P.080.075.




RIPRESE FOTOGRAFICHE



Impianti di depurazione e fogneria

Modifica area fogneria
Via Canali-Fabbriche di Vallico
(Comune di Fabbriche di Vallico - LU)
ELABORATO GRAFICO
Novembre 2021

Il Dirigente
Ing. Daniele Franceschini
ANNA CUSI
R.M.M.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7884 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Prato. Approvazione del Disciplinare di concessione. Richiedente: Toscana Coloniale S.r.l - Pratica n. 35124. Pratica SIDIT n. 1381/2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008847

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot.n. 63514 in data 17/02/2022 il richiedente Toscana Coloniale S.r.l ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Comune di Prato, Loc. Gonfienti, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 68 dalla particella n. 164, per uso civile per una portata media di 0,33 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Toscana Coloniale S.r.l - C.F: 02371490976, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Comune di Prato, Loc. Gonfienti, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 68 dalla particella n. 164, per uso civile per una portata media di 0,33 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € 236,40;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Prato;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

35124 DISCIPLINARE

b375ca7286f8c204e2f5dfedfaada48cc1dd902304ca404648c55d531f05bef8



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7885 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 604/2023-424188/2020; Codice locale n. 4404. Domanda di concessione acque sotterranee di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Firenze, Località FORTEZZA DA BASSO da un campo pozzi costituito da n. 2 pozzi. Derivazione P1 e P2.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008861

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici"; VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 22-01-2020 al numero protocollo 25760 il richiedente OPIFICIO DELLE PIETRE DURE con sede in Comune di Firenze, VIA DEGLI ALFANI, n° 78, C.F. 80023870480 ha fatto richiesta di Domanda di concessione acque sotterranee di derivazione di acqua pubblica tramite campo pozzi costituito da n. 2 pozzi (P1 - aut. 4719 ex. conc. 3642 e P2 aut 12505) nel Comune di Firenze, in Località FORTEZZA DA BASSO nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 155, particella n. 44 (P1) e nel foglio n. 155, particella n. 183 (P2) ad uso CIVILE (condizionamento);

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 3847 del 07/06/2016 della Regione Toscana con il quale è stata

autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee del pozzo P2 ed alla autorizzazione alla perforazione per il pozzo P1 rilasciata dalla Provincia di Firenze con prot. n. 249751 del 25/06/2010;

VISTA la relazione di fine lavori del pozzo P1 a firma del Dott. SIMONE FIASCHI acquisita dalla Provincia di Firenze con prot. 436891 del 28/10/2011;

VISTA la relazione di fine lavori del pozzo P2 a firma del Dott. CINTELLI FRANCESCO acquisita dalla Regione Toscana con prot. 380865 del 23/09/2016;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 1,9 l/s, per un fabbisogno di 60.000 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE (condizionamento);

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data la somma di € 668,89 (seicentossantottovirgolaottantanove) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente OPIFICIO DELLE PIETRE DURE nella persona del legale rappresentante Sig.ra EMANUELA DAFRA ha sottoscritto in data 15/03/2023 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente OPIFICIO DELLE PIETRE DURE con sede in Comune di Firenze, VIA DEGLI ALFANI, n° 78, C.F. 80023870480 la concessione di acque sotterranee tramite un campo pozzi costituito da n. 2 POZZI ubicati al foglio n. 155, particella n. 44 (P1) ed al foglio n. 155, particella n. 183 (P2) in Comune di Firenze, Località FORTEZZA DA BASSO per uso CIVILE (condizionamento) per una portata media di 1,9 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione fino al 31/12/2038;

3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 15/03/2023 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 668,89; (seicentosessantottovirgolaottantanove);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, al Comune di Firenze alla Regione Toscana, alla Città Metropolitana di Firenze ed alla Camera di Commercio di Firenze;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

f8ae92ea28840b4184630a9ae8cffc840e0dca5e6aba740c6e9b976ecfba875e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7896 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3747 - SIDIT n. 1699/2023 . Concessione idraulica per la realizzazione di uno scarico di acque piovane derivanti da piano di lottizzazione nel corso d'acqua non denominato (BV5510) in Loc. San Rocco Fraz. Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008930

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica presentata dalla Società FE.DI.MA.GI. S.r.l, con sede legale in Via Giosué Carducci n. 62, Fraz. Ghezzano nel Comune di San Giuliano Terme (PI) - codice fiscale 01096350507, per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa ai lavori per la

realizzazione di uno scarico di acque piovane derivanti da piano di lottizzazione nel corso d'acqua non denominato (BV5510) in Loc. San Rocco Fraz. Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 72742 del 10/02/2023 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell' Ing. Valentina Altieri, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa al n. 2469B37:

- Relazione idraulica e di calcolo;
- Estratto corografico e catastale;
- TAV. 2 Planimetria con schema smaltimento acque meteoriche;
- TAV. 3 Particolari costruttivi;
- Documentazione fotografica;

Elaborati integrativi pervenuti con nota n. Prot. 87570 del 20/02/2023:

- TAV. 1 Rilievo topografico di dettaglio;

Elaborati integrativi pervenuti con nota n. Prot. 110277 del 01/03/2023:

- Relazione idraulica e di calcolo integrativa;
- Relazione fattibilità idraulica;
- Estratti ubicazione lotto su cart. Peric. fluviale del PGR, distanze, magnitudo globale del POC, file grid battenti di inviluppo TR200, pericolosità fluviale del PGR e magnitudo da POC, opere per la gestione del rischio alluvione;
- TAV. 3 Particolari costruttivi – nuova soluzione;

Elaborati integrativi pervenuti con nota n. Prot. 134336 del 15/03/2023:

- Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica L.R. 41/2018;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua non denominato (BV5510) relativa ai lavori per la realizzazione di uno scarico di acque piovane derivanti da piano di lottizzazione nel corso d'acqua di cui sopra in Loc. San Rocco Fraz. Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI) individuati al NCEU nel Foglio 72 nei pressi del mappale 27 del Comune di San Giuliano Terme (PI);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 91,00 (euro novantuno/00) del 13/02/2023 su conto IBAN IT890076010280001031575820 intestato alla Regione Toscana di cui € 75,00 (euro settantacinque/00) per oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO CHE le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportate che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3747 – SIDIT 1699/2023;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- prescrizioni sul taglio di alberature; eventuali autorizzazioni agli Enti competenti sono a cura del Richiedente;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- Le acque immesse non dovranno provocare interrimento dell'alveo del fosso e dovranno essere esclusivamente quelle meteoriche;
- La tubazione dovrà essere ridotta a raso della sponda in modo da non costituire ostacolo e riduzione della sezione idraulica, eventuale dotazione di valvola di ritegno a clapet onde evitare il ritorno di eventuali acque di piena del corso d'acqua;

- Eventuali autorizzazioni ambientali/urbanistiche dovranno essere richieste a cura del Richiedente;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver

nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questa Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 6.1 – Scarichi acque piovane), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 112,00 (euro centododici/00) per singolo scarico;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR 0140159 del 17/03/2023 è stato richiesto al

soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 84,00 (euro ottantaquattro/00) quale rateo mensilità 9/12 canone anno 2023, € 112,00 (euro centododici/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale, € 42,00 (euro quarantadue/00) quale imposta regionale anno 2023 e la marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per il Decreto Dirigenziale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 23/03/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 84,00 (euro ottantaquattro/00) quale rateo mensilità 9/12 canone anno 2023;
- € 112,00 (euro centododici/00) quale deposito cauzionale richiesto a garanzia del pagamento del canone e degli adempimenti relativi alla concessione pari a un'annualità intera del canone demaniale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 23/03/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN ITIT70 J 0760102800 000011899580 di:

- € 42,00 (euro quarantadue/00) quale imposta regionale anno 2023;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo n. Ident. 01210054047440 del 30/11/2022;

DATO ATTO che- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società FE.DI.MA.GI. S.r.l, con sede legale in Via Giosué Carducci n. 62, Fraz. Ghezzano nel Comune di San Giuliano Terme (PI) - codice fiscale 01096350507, la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua non denominato (BV5510) relativa ai lavori per la realizzazione di uno scarico di acque piovane derivanti da piano di lottizzazione nel corso d'acqua di cui sopra in Loc. San Rocco Fraz. Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI) individuati al NCEU nel Foglio 72 nei pressi del mappale 27 del Comune di San Giuliano Terme (PI), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3747 – SIDIT 1699/2023;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione di uno scarico di acque piovane derivanti da piano di lottizzazione nel corso d'acqua di cui sopra in Loc. San Rocco Fraz. Asciano nel Comune di San Giuliano Terme (PI) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3747 – SIDIT 1699/2023;
3. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di

adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato € 112,00 (euro centododici/00), salvo rivalutazione ISTAT, così come dettagliato in premessa;

5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente ed al Comune di San Giuliano Terme (PI) per i provvedimenti di propria competenza ;
7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7919 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acque ubicata in Comune di Quarrata. Approvazione del Disciplinare di concessione. - Pratica n. 35087. Pratica SIDIT n. 238/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008848

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda, presentata alla Regione Toscana, prot.n. 20393 in data 19/01/2022 il richiedente Bartone Fortunato ha fatto richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Comune di Quarrata, Loc. Via Vecchia Fiorentina, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 34 dalla particella n. 838, per uso agricolo per una portata media di 0,09 litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi del vigente normativa;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare allegato al presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il Dott. Michele Caramelli;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, a Bartone Fortunato, meglio identificato nell'istanza citata di cui in premessa con decorrenza dalla data del presente atto per 30 anni, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ubicata in Comune di Quarrata, Loc. Via Vecchia Fiorentina, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 34 dalla particella n. 838, per uso agricolo per una portata media di 0,09 litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di prendere atto che il Disciplinare (ALL.A) facente parte integrante del presente decreto è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
6. di dichiarare che, per l'anno in corso, il canone è stabilito nella misura di € **70,55**;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Quarrata;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A **35087 DISCIPLINARE**
03f4ab56a2d0e7b361e932d589d1f5cb296651e76bdc0734224057709a5a05c5



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 7990 - Data adozione: 19/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.3789, SIDIT n. 1790/2023.
Concessione di un'area appartenente al Demanio idrico, di pertinenza del corso d'acqua denominato "Fosso di Ravalunga", nel sito estrattivo di Cava n.142, in località Ravalunga nel Comune di Carrara (MS), per asportare materiale detritico dal ravaneto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008924

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1414/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di concessione inviata dall’ing. Gardenato Massimo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n° 839, per conto della Società Apuana Marmi srl, di seguito denominata “concessionario”, cod. fisc./PIVA:00297570459, con sede in via Provinciale n. 158 a Massa (MS), protocollata da Regione Toscana con n° 27593 il 17/01/2023, perfezionata con pec del 30/01/2023 (prot. 0048921), con la quale sono stati trasmessi i seguenti documenti tecnici: relazione tecnica, relazione tecnica progettuale, tavola 1 – corografia, tavola 2 - planimetria catastale, tavola 3 - planimetria di progetto, tavola 5 – sezioni progettuali, note tecniche integrative;

DATO ATTO che l’istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione di un’area, appartenente al Demanio dello Stato, del corso d’acqua denominato Fosso di Ravalunga, nel sito estrattivo di Cava n.142, in località Ravalunga nel Comune di Carrara (MS), per asportare m³ 17.250 di detriti da un ravaneto, nella seguente misura:

m³ 6.900 di scaglie bianche

m³ 3.450 di scaglie nere

m³ 6.900 di terre;

PRESO ATTO che la suddetta area è identificata catastalmente al foglio 28 del comune di Carrara (mappali adiacenti:8-9-37-38), ed è localizzata alle coordinate Gauss-Boaga X= 1.591.900,336 Y= 4.883519,383 (riferite al baricentro della zona di rimozione del ravaneto);

PRESO ATTO che la richiesta inoltrata è finalizzata ad un intervento di messa in sicurezza di un vecchio ravaneto, ricadente in area a pericolosità geomorfologica elevata G3.b, ai sensi del PABE del Comune di Carrara, mediante l’asportazione della coltre detritica;

DATO ATTO che il Fosso di Ravalunga è privo di funzionalità idraulica e non è ricompreso nel Reticolo Regionale di cui alla L.R. 79/2012;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d’ufficio, è stato assegnato alla pratica idraulica il n.3789 (SIDIT n. 1790/2023);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

RITENUTO di stabilire che la durata della presente concessione è limitata all’asportazione del materiale che dovrà essere effettuata entro e non oltre 12 mesi dalla data del presente decreto;

DATO ATTO che il suddetto intervento rientra in una delle fattispecie di cui all’art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell’area demaniale, senza procedura in concorrenza;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare in quanto il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che il canone demaniale richiesto per l'uso (10) dell'area demaniale e per il quale è stato applicato il tariffario del Comune di Carrara di cui all'allegato A alla delibera di Giunta n.491/2019 "Contributo di estrazione per i derivati dei materiali da taglio di cui all'art. 36, comma 2, della l.r. toscana n. 35 del 25/03/2015 e s.m.i. - determinazione importi", è di € 81.723,60 ed è stato versato dalla società in un'unica soluzione in data 13.04.2023, mediante bonifico;

PRESO ATTO che in data 13.04.2023 la Società Apuana Marmi srl ha versato mediante bonifico € 40.861,80 di imposta regionale, istituita con L.R. n.2 del 30/12/1971 e commisurata al 50% del canone di concessione dalla L.R. 74/2018;

PRESO ATTO che la società Società Apuana Marmi srl ha pagato l'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 che ha l'id n.01210997255329 e la data del 14/04/2023 ed € 1.682,47 di spese di registrazione (imposta di registro e imposta di bollo), mediante modello F24;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI

- i lavori di asportazione del materiale avranno la durata massima di 12 mesi dalla data del presente decreto e comunque limitati all'asportazione massima di un volume di m³ 17.250;
- la società concessionaria è tenuta ad inviare a questo Settore la comunicazione di inizio lavori, entro e non oltre giorni sette dal loro effettivo avvio;
- la società concessionaria è tenuta ad inviare a questo Settore la comunicazione di fine lavori, entro e non oltre giorni sette dalla loro effettiva ultimazione;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque superficiali;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con il deflusso superficiale non determini aggravio di rischio geomorfologico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno essere rimosse a lavori ultimati ;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'area al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza dell'area demaniale;
- i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona V Versilia (zona di allerta di riferimento per il Comune di Carrara come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi;
- lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;

- la società dovrà inoltrare a a questo Settore copia delle bolle di trasporto del materiale asportato;

il concessionario è obbligato a:

-assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell'area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime dello scorrimento delle acque superficiali;

-sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia dell'area, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-non mutare la destinazione dell'area in concessione;

-assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

-non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;

-assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale interessata, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti; le opere addizionali e di miglioramento autorizzate saranno acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla Società Apuana Marmi srl, C.F./P.IVA:00297570459, con sede in via Provinciale n. 158 a Massa (MS), in persona del legale rappresentante pro tempore, la concessione di un'area, appartenente al Demanio dello Stato, del corso d'acqua privo di funzionalità idraulica denominato Fosso di Ravalunga, nel sito estrattivo di Cava n.142, in località Ravalunga nel Comune di Carrara (MS), per asportare m³ 17.250 di detriti da un ravaneto, nella seguente misura:

m³ 6.900 di scaglie bianche

m³ 3.450 di scaglie nere

m³ 6.900 di terre;

2. di stabilire che la presente concessione è rilasciata con finalità di messa in sicurezza di un vecchio ravaneto, ricadente in area a pericolosità geomorfologica elevata G3.b, ai sensi del PABE del Comune di Carrara, mediante l'asportazione della coltre detritica;

3. di stabilire che la presente concessione avrà la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;

4. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; le società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta, per l'intera durata della concessione, risulta superiore alla misura fissa di € 200,00;
6. di notificare il presente atto alla società richiedente ed al tecnico incaricato dalla stessa;
7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 182 del 18-04-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8018 - Data adozione: 20/04/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 109944/2020. Variazione di titolarità, a tutti gli effetti di legge, dell'instestatorio della concessione, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2118 del 29/07/2015 dalla Provincia di Grosseto per la derivazione di acqua pubblica per uso civile da un pozzo ubicato in Grosseto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 20/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009008

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e alla L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. 46/R/2017 che approva le modifiche ai regolamenti 51/R/2015 e 61/R/2016;
- il Regolamento n 46/R/2017 del 11/08/2017, attuativo della DGRT 830 del 31/07/2017 ”;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n.1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023”.

VISTA l’istanza in bollo acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 12/12/2022 n. 478978 presentata dal sig. Fumi Marco in qualità di legale rappresentante della ditta FM Automobili s.a.s. di Fumi Marco & C. (P.IVA 01541250534) con la quale viene chiesta la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo ubicato in Grosseto, Via Siria 104, ad uso civile, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2118 del 29/07/2015 dalla Provincia di Grosseto alla ditta Ecopolis s.r.l. (P.IVA 01037180534) - Pratica SIDIT n. 109944/2020 (ex 24753/2013);

preso atto CHE:

- la ditta FM Automobili s.a.s. di Fumi Marco & C. risulta proprietaria del terreno sul quale insiste la concessione in parola a seguito di atto di compravendita stipulato con la Ecopolis s.r.l., precedente proprietaria del terreno e intestataria della concessione;
- il richiedente ha dichiarato, in relazione alle condizioni poste dal Disciplinare allegato alla determinazione dirigenziale n. 2118 del 29/07/2015, che nulla è cambiato in relazione al prelievo della quantità di acqua prevista, quantificato in 100 metri cubi/anno, per una portata massima di 2 l/s;
- la ditta FM Automobili s.a.s. di Fumi Marco & C. ha versato nelle casse della Regione Toscana in data 20/03/23 il deposito cauzionale stabilito in € 270,00;
- a seguito dell’esperita istruttoria è possibile accordare alla ditta FM Automobili s.a.s. di Fumi Marco & C. la variazione della titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica da un pozzo ubicato in Grosseto, Via Siria 104, ad uso civile, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2118 del 29/07/2015 dalla Provincia di Grosseto alla ditta Ecopolis s.r.l. - Pratica SIDIT n. 109944/2020 (ex 24753/2013);

CONSIDERATO CHE:

- Il sig. Marco Fumi, in qualità di legale rappresentante della ditta FM Automobili s.a.s. di Fumi Marco & C. (P.IVA 01541250534) ha dichiarato di accettare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel disciplinare allegato al decreto n. 2118 del 29/07/2015;
- la portata di acqua massima richiesta è di 2 litri al secondo, e che la portata media di concessione è pari a 0,003 l/s;
- la durata della concessione originaria è stabilita in 10 anni a decorrere dalla data della determinazione dirigenziale n. 2118/15 e pertanto fino al 28/07/2025;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che il bollo virtuale è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego del trasferimento di utenza;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, alla ditta FM Automobili s.a.s. di Fumi Marco & C. (P.IVA 01541250534), a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n. 2118 del 29/07/2015 alla ditta ditta Ecopolis s.r.l. - Pratica SIDIT n. 109944/2020 (ex 24753/2013);
2. di stabilire che la ditta FM Automobili s.a.s. di Fumi Marco & C. subentra in ogni obbligo e responsabilità stabilite nella concessione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2118 del 29/07/2015 e relativo disciplinare allegato;
3. di concedere il prelievo per una portata massima di 2 litri al secondo, una portata media annua di 0,003 l/s litri al secondo per un volume massimo di 100 metri cubi/anno;
4. di dare atto che la durata della concessione è stabilita fino al 28/07/2025, come da scadenza della concessione originaria;
5. di dare atto che il deposito cauzionale stabilito in € 270,00 è stato interamente versato nelle casse della Regione Toscana in data 20/03/2023 ;
6. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono, in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracanonici rimasti eventualmente insoluti;
7. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme alle condizioni previste dal disciplinare allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 2118 del 29/07/2015;
8. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. di trasmettere il presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**